



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 118

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 marzo 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	77
2 ^a - Giustizia	»	82
3 ^a - Affari esteri	»	94
5 ^a - Bilancio	»	97
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	100
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	172

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	11
7 ^a (Istruzione) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	»	68
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	76

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--------------------------------------------	------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	175
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	»	190
Per l'infanzia	»	191
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	195
Per la semplificazione della legislazione	»	196

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro *Pag.* 198

Sottocommissioni permanenti

2^a - Giustizia - Pareri *Pag.* 200

3^a - Affari esteri - Pareri » 201

5^a - Bilancio - Pareri » 202

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 215

CONVOCAZIONI *Pag.* 216

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 marzo 2007

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, la senatrice Alberti Casellati – subentrante al senatore Ghedini su decisione della Presidenza del Senato – svolgerà la relazione regionale per l'Umbria.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, il senatore Augello – subentrante al senatore Tofani su decisione della Presidenza del Senato – svolgerà la relazione regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Il PRESIDENTE avverte altresì che dal 19 al 26 marzo 2007 i Comitati per la revisione delle schede non terranno seduta, in ragione della sopraggiunta destinazione della sala di palazzo Madama che li ospita ad attività funzionali ad una cerimonia di rango internazionale.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente sui criteri di campionatura nella revisione delle schede di cui alla delibera del 6 dicembre 2006

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 marzo 2007.

Il senatore MANZIONE dichiara che dal tenore della discussione sin qui svolta emerge chiaramente l'inutilità di quella che il principale quotidiano nazionale, il giorno dopo, ribattezzò «la delibera della Cariatide»: il

6 dicembre scorso fu stipulato un accordo consociativo tra maggioranza ed opposizione, che, approfittando del caso Deaglio, imponeva una sostanziale sterilizzazione della funzione giurisdizionale della Giunta. Mantenere in vita la delibera, con le ipotesi modificative o integrative affacciate nella scorsa seduta, significa continuare a sospendere *sine die* la trattazione di tutte le legittime pretese contenute nei ricorsi elettorali presentati al Senato, per i quali l'articolo 66 della Costituzione determina non solo una sede riservata di giudizio, ma anche una garanzia di tutela dei diritti. Ne era ben consapevole la Giunta nella scorsa legislatura, quando oltre la metà delle regioni fu convalidata a meno di cinque mesi dalla prima seduta dell'Assemblea, mentre stavolta – dopo oltre dieci mesi – grazie ad una delibera che imbavaglia la Giunta in attività inutili si è reso possibile convalidare l'esito elettorale di due sole regioni (delle quali una, il Piemonte, solo parzialmente).

A fronte di risultati che consacrano i dati di proclamazione, con recuperi che rappresentano mere compensazioni tra le coalizioni, proseguire nel conteggio delle schede valide significa sterilizzare di fatto anche la trattazione dei ricorsi nella circoscrizione Estero, uno dei quali comporta dei profili particolarmente delicati (essendo riferito ad un mero errore materiale commesso dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Roma). A questo caso, come all'altro cui alluse il senatore D'Onofrio parlando di un errore materiale nella determinazione della cifra elettorale in Campania, non può darsi risposta fino a quando la delibera non sarà revocata, riprendendo correttamente l'attività ordinaria della Giunta.

Il senatore STRACQUADANIO controbatte che i vizi denunciati nella delibera del dicembre scorso derivano dalla sua inattuazione, per quanto riguarda la fase B) che, insiste, poteva già essere intrapresa in costanza di revisione delle schede non valide. Quanto al caso Deaglio, esso fu l'occasione ma non certo la *ratio* della delibera, che mirava a verificare la correttezza delle elezioni dando attuazione alla funzione istituzionale della Giunta. Respinge l'addebito di avallare una sterilizzazione della trattazione dei ricorsi elettorali, che anzi il suo Gruppo ad inizio legislatura aveva proposto fossero affrontati separatamente: è stata la decisione maggioritaria dei Gruppi ad aver invece prescelto il percorso della trattazione concomitante, per cui non se ne può ora prendere le distanze. I senatori MANZIONE e PASTORE controvertono tra di loro su tali affermazioni.

La senatrice NEGRI esprime disappunto per l'ulteriore ritardo che l'attività dei comitati subirà la settimana prossima in ragione della sopraggiunta indisponibilità della sala Koch; si tratta di un contrattempo non voluto, ma che si cumula con il ritardo nel definire la conclusione dei lavori e, pertanto, nel dare risposta ai ricorrenti in attesa di pronunce della Giunta.

Si dia conto all'opinione pubblica dell'approfondito, minuzioso e faticoso lavoro che conducono i senatori da oltre un mese dediti alla revisione delle schede: l'esigenza di accelerare l'attività, anche con una cam-

pionatura, non può far ignorare il fatto che sinora nessun risultato di stravolgimento dei dati di proclamazione è emerso. Pertanto va risolutamente sconfessata qualsiasi tentazione al «doppio binario», tra chi in Giunta adduce l'esistenza di motivazioni istituzionali forti per proseguire e poi, fuori di essa e nelle parole del capo dell'opposizione, utilizza la delibera del dicembre scorso per tenere aperta la contestazione della legittimità di un voto che è stato – come emerge dai lavori svolti – assolutamente cristallino. Sarebbe imbarazzante, per un componente di Giunta che è anche relatore, continuare ad essere astretto da vincoli di segretezza sui lavori svolti, mentre il capo della coalizione risultata perdente nell'aprile scorso continua a parlare, del tutto a sproposito, di brogli elettorali.

Il senatore CASSON ipotizza una modifica della delibera del 6 dicembre 2006 in cui – premesso che allo stato i dati della revisione delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, sin qui effettuata, non evidenziano profili significativi di anomalia – la Giunta autorizza ciascuno dei Comitati di revisione delle schede ad esercitare la facoltà di sospendere la revisione delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, una volta che ciascuno di essi abbia completato una campionatura di tali schede che soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti: il 30% delle sezioni della Regione; almeno il 10% delle schede non valide di ciascuna provincia della medesima Regione. La Giunta dovrebbe autorizzare i comitati altresì a richiedere, anche in costanza di revisione delle schede non valide, la trasmissione delle schede valide, custodite nei tribunali competenti, secondo una campionatura decisa da ciascun Comitato di revisione schede sulla base dei criteri già contemplati alla lettera B) della citata delibera del 6 dicembre 2006, per poi procedere, subito dopo la conclusione della campionatura delle schede non valide, alla revisione delle schede valide pervenute. I risultati di tale attività legittimeranno il relatore a proporre in Giunta la conclusione della revisione schede per la regione interessata, ovvero – nel caso in cui i risultati rivelino scostamenti significativi rispetto ai dati di proclamazione – a riprendere l'attività disponendo la revisione integrale delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli, contestati ed eventualmente a riformulare una ulteriore campionatura per le schede valide.

Illustra infine la ricaduta del principio di gradualità condiviso dai Gruppi, che consiglierebbe di non estendere la campionatura delle schede valide a sezioni non ancora oggetto di revisione in ordine alle schede non valide.

Su quest'ultimo punto si svolge un breve dibattito tra i senatori MALAN, BERSELLI, BOCCIA Antonio ed il presidente NANIA, il quale esprime altresì preferenza per evidenziare la natura integrativa della nuova delibera, piuttosto che modificativa della precedente; sulla questione interviene brevemente il senatore ADDUCE.

Il senatore PASTORE, condivisa l'esigenza acceleratoria dei lavori, esprime apprezzamento per la proposta avanzata, nella parte in cui consente di richiedere le schede valide anche in costanza di campionatura delle schede non valide.

La senatrice CARLONI lamenta che l'intento acceleratorio da più parti proclamato non è affatto propiziato dalla fissazione di un secondo requisito cumulativo di campionatura, rappresentato dal dieci per cento delle schede non valide di ciascuna provincia: rispettando pedissequamente la precedente delibera, il comitato da lei diretto ha superato il trentatré per cento della Regione, ma con un criterio sequenziale nell'ordine delle sezioni, per cui ora dovrebbe ricominciare dalle province non ancora esaminate. Assai meglio sarebbe, proprio per venire incontro alla richiesta di accelerare i tempi, passare direttamente alla fase B), abbandonando l'ipotesi di criteri estrinseci che non rispettano il metodo di lavoro seguito sin qui per la fase A) in perfetta aderenza al testo della delibera del dicembre scorso.

Il senatore BERSELLI difende l'esigenza di garantire la serietà del lavoro anche per la revisione delle schede valide, applicando appieno la lettera B) della delibera del dicembre scorso; a tal fine appare estremamente utile consentire ai comitati di avanzare richieste anche in costanza di fase A).

Il senatore BOCCIA Antonio concorda con l'esigenza di accelerare il passaggio alla campionatura nella revisione delle schede valide, allo scopo di riscontrare se vi siano le anomalie sin qui non verificate. Sarebbe comunque opportuno conseguire un controllo delle schede non valide unitamente a quello delle schede valide della medesima sezione e, per quanto possibile, richiede che ciò emerga dal testo della delibera in approvazione. Il primo criterio cumulativo, poi, andrebbe abbassato ad almeno il venticinque per cento delle sezioni della Regione.

Il senatore LUSI rappresenta l'esigenza che, per la regione Lombardia, il primo criterio cumulativo sia abbassato al venti per cento, stante il numero di sezioni che è in assoluto il maggiore su tutto il territorio nazionale.

Il presidente NANIA replica agli intervenuti dichiarando che la ragionevolezza cui ispirare il lavoro della Giunta è motivata dall'esigenza di proseguire un controllo puntuale ed efficace che rientra non nei *desiderata* di questo o quell'esponente politico o giornalistico, ma nelle funzioni proprie della Giunta, che intende disimpegnarle il prima possibile per dar corso alle altre sue incombenze entro i termini regolamentari. Non gli pare necessario disciplinare la condotta del relatore in esito alla campionatura; del resto nulla, nella delibera, intacca la facoltà dei singoli comitati di non avvalersi del meccanismo autorizzatorio prefigurato. L'ultima esi-

genza rappresentata dal senatore Casson può essere soddisfatta includendo nella campionatura delle schede non valide le sezioni che rientrano nei criteri «fissi» di cui alla delibera del 6 dicembre scorso; per i criteri «mobili» previsti alla lettera B) di quella delibera, occorrerà necessariamente agire *in progress* rispetto alla revisione condotta dai comitati.

Dà quindi lettura della seguente proposta di delibera, come emersa dalla discussione svoltasi:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,

premesso che allo stato i dati della revisione delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, sin qui effettuata ai sensi della propria delibera del 6 dicembre 2006, non evidenziano profili significativi di anomalia,

integrando la precedente delibera del 6 dicembre 2006,

autorizza ciascuno dei Comitati di revisione delle schede costituiti ai sensi di quella delibera ad esercitare la facoltà di:

A) sospendere la revisione delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, una volta che ciascuno di essi abbia completato una campionatura di tali schede che soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti:

A.1) almeno il 25% delle sezioni della Regione, includendo le sezioni caratterizzate dall'assenza del verbale ovvero dall'assenza di schede nulle e contestate;

A.2) almeno il 10% delle schede non valide di ciascuna provincia della medesima Regione;

B) richiedere, anche in costanza di revisione delle schede non valide *sub* A), la trasmissione delle schede valide, custodite nei tribunali competenti, secondo una campionatura decisa da ciascun Comitato di revisione schede sulla base dei criteri già contemplati alla lettera B) della citata delibera del 6 dicembre 2006, per poi procedere, subito dopo il conseguimento del risultato *sub* A), alla revisione delle schede valide pervenute. I risultati di tale attività legittimeranno il relatore a proporre in Giunta, se lo ritiene, la conclusione della revisione schede per la regione interessata».

Il senatore CASSON ed il senatore STRACQUADANIO indicano, nel testo illustrato, i punti che recepiscono le istanze da essi enunciate. Il senatore LUSI lamenta la scarsa considerazione della peculiarità lombarda, che avrebbe dovuto indurre ad abbassare il primo criterio cumulativo per la Regione in questione.

Il senatore MANZIONE dichiara voto contrario: l'attribuzione di una facoltà ai comitati introduce una discrezionalità tale da consentire il rinvio *sine die* della fine di un'attività sostanzialmente inutile (così come inutile si rivela il lavoro del comitato che ha seguito alla lettera la precedente delibera, e che ora deve rimettersi al lavoro per conseguire il dieci per cento provinciale, pur avendo superato di otto punti percentuali la soglia di cui

al primo criterio cumulativo). Ciò mentre per la circoscrizione Estero – l'unica che richiederebbe un serio ed approfondito lavoro istruttorio, mediante la costituzione di un comitato di revisione schede mirato a quelle sezioni problematiche evidenziate anche in taluni ricorsi – continua il disinteresse della Giunta, paludato da considerazioni fatte risalire all'effetto inibitorio derivante dalla lettera C) della delibera del 6 dicembre 2006.

La senatrice NEGRI dichiara l'astensione propria e di chi, nella sua parte politica, condivide le considerazioni da lei espresse nella discussione.

La Giunta approva a maggioranza la delibera illustrata dal Presidente in sede di replica.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 1^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 13 marzo 2007

6^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BENVENUTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Grandi e per la salute Patta.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso.

Il presidente BENVENUTO informa le Commissioni riunite che il Comitato ristretto, costituito per affrontare i diversi nodi problematici emersi nel corso dell'esame, si è riunito alle ore 12. Per quanto riguarda l'articolo 5, si è registrata un'ampia convergenza sull'emendamento 5.1000, a firma del senatore Sinisi, relatore per la 1^a Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo in questione. In proposito, i Gruppi dell'opposizione hanno manifestato piena disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge, atteso che l'emendamento 5.1000, ove approvato, espungerebbe dal provvedimento le previsioni rispetto alle quali era stata manifestata netta contrarietà, in particolare, dal Gruppo Lega Nord Padania. Comunica inoltre l'avvenuta presentazione del disegno di legge n. 1375 (d'iniziativa dei senatori Bianco e Sinisi), già assegnato alla 1^a Commissione in sede referente. Tale proposta è volta a contemperare le esigenze prospettate dal vice presidente del Con-

siglio dei ministri Rutelli nella seduta pomeridiana del 7 marzo scorso con quelle evidenziate dalle forze di opposizione.

In relazione al terzo comma dell'articolo 4, comunica che si è raggiunta un'ampia convergenza sull'emendamento 4.65, riformulato in un testo 3, volto a tutelare gli assetti concorrenziali nel settore dei servizi «post-contatore».

In base a quanto testé riferito, il Presidente comunica l'avvenuto ritiro degli emendamenti al decreto-legge presentati dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania (pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta) (tranne l'emendamento 4.56). Infine, dichiara inammissibile l'emendamento 4.0.17 (testo 2), in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, perché estraneo all'oggetto del provvedimento.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si danno per illustrati.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.23, a firma dei relatori, mentre, con riguardo agli emendamenti 1.70 (presentato in qualità di relatore) e 1.71 (a firma del senatore Bianco), di contenuto identico, chiarisce che essi sono diretti a evitare l'insorgere di eventuali controversie tra l'Agenzia delle Entrate e le società tenute alla restituzione degli aiuti. Ritira l'emendamento 1.133, trasformandolo nell'ordine del giorno n. G/1329/4/1 e 6. Chiede pertanto il ritiro anche dell'emendamento 1.134 (presentato dal senatore Eufemi), avente contenuto identico. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.143 e 1.166, che apportano correzioni di forma all'articolo 1. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.170, 1.171 e 1.172, altrimenti il parere è contrario. Formula avviso favorevole agli emendamenti dei relatori 1.174, 1.184, 1.198 e 1.204, volti ad apportare correzioni di forma all'articolo 1. Chiede altresì il ritiro degli emendamenti 1.202 e 1.203, esprimendo in alternativa parere contrario. Ritira quindi l'emendamento 1.0.1 (testo 2), trasformandolo nell'ordine del giorno n. G/1329/5/1 e 6.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme al relatore, rimettendosi tuttavia alle Commissioni riunite per quanto riguarda l'emendamento 1.70.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con successive e separate votazioni le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 1.2, 1.23, nonché 1.70 e 1.71, di identico contenuto.

Dopo che il senatore EUFEMI (*UDC*) ha ritirato l'emendamento 1.134, il sottosegretario GRANDI dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/1329/4/1 e 6 concernente l'applicazione degli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

I presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

Le Commissioni riunite approvano, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 1.143 e 1.166.

Dopo il ritiro degli emendamenti 1.170, 1.171 e 1.172, vengono posti in votazione e approvati gli emendamenti 1.174, 1.184 e 1.198.

Infine, dopo il ritiro degli emendamenti 1.202 e 1.203, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.204.

Il sottosegretario GRANDI dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/1329/5/1 e 6.

I presentatori, preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, non insistono per la votazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si danno per illustrati.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.81, mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 2.0.2, rilevando che sullo stesso ha espresso parere contrario la Commissione bilancio. Inoltre, si riserva di pronunciarsi sull'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 (testo 2) sottolinea che l'emendamento è volto a mantenere in vigore l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 che disciplina il sistema delle convenzioni quadro e pone le basi per la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche degli adempimenti richiamati da norme comunitarie in ordine alla predisposizione e realizzazione del piano d'azione nazionale.

Il presidente BENVENUTO pone quindi ai voti l'emendamento 2.81, che viene approvato.

In riferimento all'emendamento 2.0.1 (testo 2), il senatore PASTORE (*FI*) osserva che la proposta emendativa del Governo appare estranea all'oggetto del decreto-legge. La sua parte politica è disponibile a valutare con favore la norma proposta, volta a superare un'obiettivo difficoltà, tuttavia l'intervento legislativo deve essere effettuato, a suo avviso, con un provvedimento, anche d'urgenza, diverso da quello in esame.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*) per preannunciare, per la propria parte politica, voto contrario all'emendamento 2.0.1 (testo 2). In generale, osserva che la maggioranza e il Governo dovrebbero attenersi a

criteri più rigorosi nella presentazione di proposte emendative, riducendone il numero agli interventi strettamente necessari. In proposito, richiama l'esempio, a suo giudizio positivo, della scelta operata dalle forze di opposizione nel senso di mantenere in esame i soli emendamenti di maggiore rilievo politico. Rileva infatti che alcune proposte del Governo e della maggioranza (citando a titolo di esempio negativo l'emendamento 2.0.2) appaiono ultronee rispetto al contenuto del decreto-legge.

In merito ai rilievi espressi sull'emendamento 2.0.1 (testo 2), il presidente BENVENUTO sottolinea il riferimento alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in esso previsto.

Il relatore per la 1^a Commissione SINISI (*Ulivo*) conferma il metodo della ricerca della più ampia convergenza possibile con i Gruppi dell'opposizione. Per corrispondere all'esigenza prospettata dal Governo, suggerisce il ritiro della proposta di cui all'emendamento 2.0.1 (testo 2) ai fini dell'esame in occasione della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GRANDI accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 2.0.1 (testo 2), sottolineando che la proposta del Governo è volta a dare piena attuazione, tra l'altro, alle direttive dell'Unione europea.

Il presidente BENVENUTO ritira l'emendamento 2.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si danno per illustrati.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritira l'emendamento 3.4, accogliendo l'invito del relatore.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), in relazione all'emendamento 3.1000, esprime parere favorevole, segnalando che esso mira ad apportare al quinto comma dell'articolo 3 le modificazioni contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione. Formula quindi avviso favorevole all'emendamento 3.31 del Governo, mentre chiede il ritiro dell'emendamento 3.0.1, esprimendo in alternativa parere contrario.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti disgiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1000 e 3.31 vengono approvati, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 3.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dal momento che nessuno chiede di intervenire in sede di illustrazione delle proposte emendative, il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5, formulando in alternativa parere contrario. In proposito sottolinea che l'ordine del giorno n. G/1329/1/1 e 6, presentato dal senatore Paolo Rossi, affronta la questione attinente alla abrogazione del terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, impegnando il Governo a chiarire la portata dei divieti contenuti nella predetta disposizione, in stretta aderenza alle prescrizioni e alle finalità della direttiva 2003/33/CE.

Il relatore per la 1^a Commissione SINISI (*Ulivo*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.53. Si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 4.65 (testo 3), sottolineando che la formulazione finale di detto emendamento è frutto della collaborazione tra tutte le forze politiche rilevando che la sua approvazione precluderebbe le rimanenti proposte emendative sull'articolo 4, comma 3 che pertanto invita a ritirare. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 4.69 (testo 2), 4.70, 4.92 e 4.102.

Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 4.0.1 (testo 2) e invita a ritirare gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10. Si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.0.11 (testo 2) e invita a ritirare le analoghe proposte emendative di cui agli emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16. Chiede al senatore Barbolini, relatore per la 6^a Commissione, di esprimere il parere sull'emendamento 4.0.5

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme a quelli dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) invita i relatori e il rappresentante del Governo a valutare gli effetti che potrebbero determinarsi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) sulle disposizioni del disegno di legge n. 772, recante delega per il riordino dei servizi pubblici locali, in esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali.

Il relatore per la 1^a Commissione SINISI (*Ulivo*) precisa che la formulazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) è volta ad assicurare il massimo della concorrenza ed è coerente con il testo della delega per il riordino dei servizi pubblici locali.

Il sottosegretario GRANDI conferma l'orientamento favorevole del Governo.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) invita il Governo e i relatori a compiere in ogni caso una verifica sull'incidenza delle disposizioni in questione prima della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore SAPORITO (*AN*) richiama l'esigenza di prevedere un recepimento flessibile delle norme comunitarie, in modo da tener conto delle peculiarità e degli interessi del mercato italiano. Sottolinea che la formulazione dell'emendamento 4.65 (testo 3) rappresenta un punto di equilibrio, condiviso da quanti hanno partecipato ai lavori informali del comitato ristretto: eventuali riserve su quella proposta potrebbero vanificare gli sforzi compiuti.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) condivide le perplessità del senatore Villone e ritiene preferibile rinviare le disposizioni di cui all'emendamento 4.65 (testo 3) alla delega per il riordino dei servizi pubblici locali (disegno di legge n. 772).

Osserva che per garantire un'effettiva concorrenza si dovrebbero assicurare condizioni di fornitura del gas uguali per tutti gli operatori, altrimenti si potrebbe rafforzare il regime di monopolio a vantaggio di alcune società controllate dagli enti locali, con rilevanti svantaggi per il consumatore.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), nel ritirare gli emendamenti 4.3 e 4.4 a sua firma, si richiama al parere espresso dalla 14^a Commissione: le predette proposte incidono sulla specifica disposizione di legge, emanata in attuazione della direttiva 2003/33/CE, in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Detta normativa contempla l'inapplicabilità dei divieti di sponsorizzazione per quegli eventi che si svolgono a livello meramente nazionale, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2006/22. Per quanto riguarda l'emendamento 4.65 (testo 3), sottolinea che esso rappresenta un'efficace sintesi tra le varie posizioni emerse durante l'esame del decreto-legge, in relazione all'esigenza, a suo parere largamente condivisa, di tutela degli assetti concorrenziali nel settore dei servizi «post-contatore». L'emendamento in questione muove anche dalla prospettiva di assicurare tutela alla posizione di mercato delle piccole e medie imprese, ponendosi altresì in linea con i principi generali desumibili dalle leggi n. 57 del 2001 e 287 del 1990. Dal momento che la delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 772 avrebbe il 2011 quale termine per il suo esercizio, ritiene inopportuno affrontare i problemi relativi ai settori dell'energia elettrica e del gas in sede di esame del predetto provvedimento, in quanto la soluzione potrebbe essere tardiva. Evidenzia altresì che il principio di separatezza tra l'ente gestore della rete e degli impianti e il soggetto che eroga i servizi «post-contatore» garantisce appieno l'esigenza di un mercato aperto. Cita a titolo di esempio negativo, l'esperienza rappresentata dal Gruppo Hera, del quale dà analitico conto rispetto al fatturato e ai risultati di gestione in termini di situazioni di mo-

nopolio di fatto, con il passaggio, a suo giudizio negativo, da un capitalismo su base statale a uno su base regionale.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 4.65 (testo 3) e ritira l'emendamento 4.56.

Dopo che l'emendamento 4.5 è dichiarato decaduto, il sottosegretario GRANDI, a nome del Governo, preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno n. G/1329/1/1 e 6.

I presentatori non insistono per la votazione.

Il presidente BENVENUTO pone quindi ai voti l'emendamento 4.53 che viene approvato.

Il relatore per la 1^a Commissione SINISI (*Ulivo*) sottolinea il ruolo dell'autorità indipendente ai fini dell'operatività delle disposizioni di cui all'emendamento 4.65 (testo 3). Con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Saro, osserva che sarebbe inopportuno stabilire un obbligo di affidamento con gara pubblica di servizi che riguardano prevalentemente utenti privati.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 4.57, 4.58, 4.59, 4.1000 e 4.61.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 4.65 (testo 3).

I senatori VILLONE (*Ulivo*) e SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) preannunciano un voto di astensione, mentre i senatori SAPORITO (*AN*), Paolo FRANCO (*LNP*), EUFEMI (*UDC*) e FLUTTERO (*AN*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento.

L'emendamento 4.65 (testo 3) è quindi posto in votazione ed è accolto.

Sono quindi preclusi gli emendamenti 4.65 (testo 2)/1, 4.65 (testo 2)/2, 4.65 (testo 2), 4.66, 4.67 nonché l'ordine del giorno n. G/1329/2/1 e 6.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) ritira l'emendamento 4.69 (testo 2) e aggiunge la firma all'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Dopo il ritiro degli emendamenti 4.70 e 4.73, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 4.72.

Dopo che gli emendamenti 4.92 e 4.102 sono dichiarati decaduti, così come l'ordine del giorno n. G/1329/3/1 e 6, i senatori TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) e Fernando ROSSI (*Misto-Consum*) aggiungono la firma all'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Il senatore EUFEMI (*UDC*) interviene per rilevare che l'attuazione degli obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere esaminata in modo più approfondito durante la discussione in Assemblea.

Il senatore SAPORITO (*AN*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Eufemi e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Anche il senatore PASTORE (*FI*) chiede il ritiro dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), che potrà essere più utilmente discusso dall'Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore PASTORE (*FI*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 4.0.1 (testo 2). Ricorda che la materia del finanziamento dell'energia da fonti rinnovabili è particolarmente controversa e per cui potrebbero determinarsi inopportune contrapposizioni politiche. Invita, quindi, il Governo e i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione e a verificare l'effettivo collegamento della disposizione di cui all'emendamento 4.0.1 (testo 2) con gli obblighi comunitari.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) invita il rappresentante del Governo a fornire elementi informativi circa le conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario GRANDI ricorda che il Governo aveva avanzato una proposta analoga in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 e dunque condivide l'emendamento 4.0.1 (testo 2). Invita i Gruppi dell'opposizione a tenere conto della disponibilità manifestata dalla maggioranza e dal Governo nell'esame dell'intero provvedimento, che si è concretizzata con il ritiro di proposte emendative, da parte dello stesso Governo.

L'emendamento 4.0.1 (testo 2) è infine posto in votazione ed è accolto. Risulta assorbito l'emendamento 4.0.2.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.0.3, mentre ritira l'emendamento 4.0.4.

L'emendamento 4.0.3 è posto in votazione ed è respinto.

Il presidente BENVENUTO chiede alle Commissioni di poter proseguire i lavori in concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

Non raggiungendosi l'accordo su tale proposta, rinvia il seguito dell'esame ad una nuova seduta notturna.

CONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente BENVENUTO propone che le Commissioni tornino a riunirsi al termine della seduta dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

7^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BENVENUTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana) sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Con riguardo agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10, il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) sottolinea la delicatezza della questione trattata, meritevole a suo avviso di un esame più approfondito. Infatti, le predette proposte emendative mirano a introdurre la possibilità, per gli organismi pagatori di aiuti comunitari concessi in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola di compensare tali somme con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria. Pertanto, chiede ai presentatori di valutare la possibilità di un loro ritiro,

ravvisando l'esigenza di compiere un più ampio esame della problematica durante la discussione del decreto-legge in Assemblea.

Il presidente BENVENUTO ritira gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10, in accoglimento dell'invito del relatore, riservandosi comunque di ripresentarli in Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.11(testo 2), il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) ne raccomanda l'approvazione, precisando che esso è volto a introdurre norme per l'attuazione di disposizioni della Comunità europea in materia di agricoltura.

Il sottosegretario GRANDI esprime quindi parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*) per ricordare che la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento in esame.

Il presidente BENVENUTO chiarisce che il parere contrario era riferito al testo originario dell'emendamento 4.0.11, limitatamente al secondo comma della proposta emendativi, mentre sul testo riformulato dell'emendamento 4.0.11 la 5^a Commissione ha espresso un parere di nulla osta.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore EUFEMI (*UDC*) evidenzia l'atteggiamento costruttivo e improntato al dialogo tenuto dalla propria parte politica durante l'esame del decreto-legge e confermato dalla scelta di presentare un contenuto numero di emendamenti mirati a migliorare le misure proposte dal Governo. Al contrario, appare a suo giudizio particolarmente criticabile l'opposto atteggiamento della maggioranza, concretizzatosi nella presentazione di numerosi emendamenti aggiuntivi. Questi ultimi, a suo avviso, dilatano in modo eccessivo i contenuti del provvedimento, testimoniando la volontà di intervenire su materie difficilmente riconducibili all'ambito proprio. Critica quindi l'emendamento 4.0.1. (testo 2), in materia di incentivi all'energia da fonti rinnovabili. L'approvazione di esso infatti si pone in netta antitesi con lo spirito dell'accordo raggiunto tra le varie forze politiche in seno alle Commissioni riunite, nel senso di valutare soltanto qualificate proposte di modifica al decreto-legge. Nel merito, poi, ritiene che tale emendamento conferisca poteri eccessivamente ampi ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'Ambiente in materia di attribuzione del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

Conclusivamente, ritiene che l'atteggiamento insito nell'approvazione del predetto emendamento assuma un significato particolarmente grave dal punto di vista politico e rileva che l'atteggiamento della propria parte politica si modificherà di conseguenza.

Il presidente BENVENUTO, riconoscendo l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento 4.0.1 (testo 2) osserva comunque che essa sarà oggetto di un nuovo e approfondito dibattito da parte dell'Assemblea.

Pone quindi ai voti l'emendamento 4.0.11 (testo 2), che viene approvato. Risultano pertanto preclusi, in seguito alla sua approvazione, gli emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15 e 4.0.16, vertenti sulla stessa materia.

Richiama infine l'improponibilità già dichiarata per l'emendamento 4.0.17 (testo 2), per estraneità all'oggetto della discussione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si danno per illustrati.

Il relatore per la 1^a Commissione SINISI (*Ulivo*), dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 5.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 5, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.9, 5.10, 5.36, 5.65 e 5.137, mentre ritira gli emendamenti 5.76, 5.136 e 5.155.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

In relazione all'emendamento 5.3, volto a sopprimere l'articolo 5, il senatore EUFEMI (*UDC*) osserva che esso muove dalla necessità di correggere una serie di imprecisioni emerse nella formulazione dell'articolato normativo ed evidenziate anche dal Servizio studi del Senato. Cita al riguardo l'esempio rappresentato dalla indicazione del termine di durata della permanenza nel territorio nazionale, ai fini dell'applicabilità della norma sul permesso di soggiorno. Tale durata è infatti quantificata in un periodo superiore a tre mesi, per l'obbligatorietà del permesso di soggiorno, mentre si parla di periodi inferiori a tre mesi per la dichiarazione di presenza: a suo avviso, la formulazione più corretta sarebbe stata quella riferita a periodi di novanta giorni. Rammenta poi la particolare attenzione posta dalla propria parte politica sulla necessità che venissero forniti chiarimenti in ordine all'inciso «altre convivenze» presente nel secondo periodo della lettera *a*) dell'articolo 5. Tuttavia, ritenendo giusto mantenere l'impegno preso nell'ambito delle Commissioni riunite, ritira l'emendamento 5.3, per consentire la votazione dell'emendamento 5.1000.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente BENVENUTO pone ai voti l'emendamento 5.1000 che viene approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.36 e 5.65 mentre viene dichiarato decaduto l'emendamento 5.137 per assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 5, che si danno per illustrati.

Il relatore BARBOLINI (*Ulivo*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2), volto a uniformare la normativa nazionale al diritto comunitario. Ritira poi l'emendamento 5.0.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.0.3 (testo 2), con una modificazione al testo della novella contenuta nella lettera *b*).

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) pone in rilievo l'esigenza di svolgere un più approfondito esame sulle tematiche affrontate dall'emendamento 5.0.1 (testo 2), da svolgersi durante la discussione in Assemblea. Peraltro, osserva incidentalmente che le disposizioni di adeguamento agli obblighi comunitari avrebbero dovuto essere inserite, più propriamente, nel testo della legge comunitaria approvata dal Consiglio dei ministri anziché nell'ambito di una proposta emendativa.

Il senatore CURTO (*AN*) pone l'accento sulla necessità di rispettare le regole del confronto politico. La scelta di mantenere in votazione emendamenti aggiuntivi, nella sostanza non riconducibili ai contenuti propri del decreto-legge, rappresenta una grave violazione, sotto il profilo politico, degli impegni assunti dai Gruppi di maggioranza in seno alle Commissioni riunite. Pertanto preannuncia che la propria parte politica si attesterà su una linea di condotta critica durante la discussione del decreto-legge in Assemblea ed esprime anzi l'avviso che le Commissioni riunite procedano a una doverosa pausa di riflessione nell'esame del provvedimento.

Il presidente della 1^a Commissione BIANCO (*Ulivo*) rileva che malgrado l'intesa fra le forze politiche, che ha consentito un esame positivo del provvedimento nel suo complesso, si è determinato un punto di dissenso politico. Propone tuttavia alle Commissioni riunite di concludere l'esame in Commissione con l'auspicio che, prima della discussione del disegno di legge in Assemblea, si individui una soluzione condivisa sui profili ancora controversi del provvedimento.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 5.

Il presidente BENVENUTO pone disgiuntamente ai voti gli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2), che vengono approvati.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce le perplessità già espresse in riferimento alla scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per varare misure di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario. Infatti, a suo avviso, la decretazione d'urgenza riduce eccessivamente i tempi per un'approfondita valutazione dei contenuti normativi proposti da parte delle Commissioni di merito.

Ribadisce altresì i rilievi già formulati in merito agli effetti finanziari delle disposizioni contenute nel decreto-legge: segnala l'esigenza di una maggiore attenzione nella valutazione di tali profili da parte della Ragioneria generale dello Stato e della 5^a Commissione del Senato, in analogia con l'elevato grado di controllo contabile svolto da tali organi nella precedente legislatura.

In generale, ritiene che gli orientamenti della maggioranza siano influenzati in modo indebito dalle pressioni esercitate anche da componenti politiche minoritarie di essa. In proposito, osserva che l'approvazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2) rappresenta una grave conseguenza di questa situazione, che costringe la maggioranza e il Governo alla presentazione di un numero eccessivamente alto di emendamenti, dal contenuto piuttosto eterogeneo.

Critica poi l'indirizzo politico generale assunto in campo di approvigionamenti energetici. A suo giudizio infatti si impone la scelta di rivedere le decisioni in materia di energia nucleare, mentre appare ideologica la politica volta a incentivare l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia. Esprime altresì rilievi critici in ordine ad alcune scelte in materia di investimenti infrastrutturali troppo inclini alla posizione della sinistra radicale, citando gli esempi dell'impianto ad energia nucleare di Montalto di Castro e del mancato ampliamento della sede autostradale della via Aurelia. Sotto altro profilo, ribadisce le osservazioni critiche già espresse in riferimento agli indebiti vantaggi competitivi riconosciuti al Gruppo Hera.

Infine rimarca come l'atteggiamento positivo assunto dalla propria parte politica al fine di instaurare un clima di confronto costruttivo nell'esame del decreto-legge sia stato incrinato dalla condotta dei Gruppi di maggioranza, volti a favorire gli interessi parziali di una propria componente politica.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ringrazia i Presidenti delle Commissioni riunite e i relatori per il proficuo lavoro di mediazione che ha permesso di conseguire un buon risultato. Nota che l'ampliamento dei contenuti ha determinato un punto di dissenso e pertanto la sua parte politica è indotta a esprimere un voto contrario.

Il senatore CURTO (*AN*) si associa al ringraziamento ai relatori per il tentativo di mediazione compiuto.

Osserva che lo strumento del decreto-legge non è idoneo ad assicurare l'opportuna flessibilità nel recepimento delle direttive. Inoltre, la maggioranza è costretta ancora una volta, a suo avviso, a cedere ai condizionamenti e ai ricatti di una delle sue componenti: in questo modo emergono le contraddizioni culturali e politiche della coalizione che sostiene il Governo.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, auspicando, in vista della discussione in Assemblea, che la maggioranza compia una riflessione che la conduca a non approvare anche in quella fase l'emendamento 4.0.1 (testo 2), che ha determinato il contrasto politico.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo: l'approvazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), volto a soddisfare le istanze di una parte della maggioranza, a suo avviso comporterà rilevanti oneri economici e sociali per i cittadini. Sottolinea il ritardo nello sviluppo dei termovalorizzatori e rileva, più in generale, che nel provvedimento sono state inserite disposizioni che hanno finalità estranee a quella di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*), nel pronunciarsi favorevolmente sul conferimento del mandato ai relatori, evidenzia che il clima complessivo di cooperazione e di apertura al dialogo instauratosi tra le varie forze politiche durante l'esame del decreto-legge si è reso necessario in correlazione con la necessità di dettare misure volte ad adeguare la normativa nazionale all'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne le scelte di fondo in materia ambientale, per risolvere alcune situazioni emergenziali createsi in Italia meridionale, nell'alternativa tra un orientamento favorevole alla realizzazione di termovalorizzatori e uno incline alla costruzione di impianti di compostaggio, sottolinea che l'approccio attuato dalle varie maggioranze succedutesi al Governo è stato ispirato ai medesimi criteri, indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro schieramento politico. Infatti, la tendenza concretamente emersa nella gestione delle emergenze ha finito per concentrare gli elementi di redditività economica in capo agli stessi soggetti, addossando i costi degli interventi a carico delle comunità locali.

L'adozione di una politica volta a favorire con opportuni incentivi l'impiego di fonti rinnovabili per produrre energia elettrica non discende da una ingiustificata scelta dell'Esecutivo, ma si correla a una politica comune varata dall'Unione europea, nel senso di promuovere meccanismi incentivanti per finanziare la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili nel settore energetico. Infine evidenzia che l'emendamento 4.0.1 (testo 2) mira soltanto a correggere un errore materiale intervenuto al comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in sede di predisposizione del testo dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo degli articoli della stessa legge.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare alle norme accolte le modifiche di mero coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1329

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

I RELATORI

Nella rubrica, sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

1.23

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

1.70

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le seguenti: «nella misura della loro effettiva fruizione».

1.71

BIANCO

Al comma 2, secondo periodo dopo la parola: «aiuti» inserire le parole: «nella misura della loro effettiva fruizione».

1.133

IL RELATORE

Al comma 2, eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

1.134

EUFEMI

Al comma 2 eliminare il seguente periodo: «Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa».

1.143

I RELATORI

Al comma 2, nel quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni» e, nel sesto periodo, dopo le parole: «solo nelle ipotesi» inserire la seguente: «di».

1.166

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «della Commissione europea 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione», le parole: «Trattato CE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea», le parole: «Trattato CEE» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» e le parole: «Trattato CECA» con le seguenti: «Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

1.170

VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano

nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 2, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro tempore* vigente».

1.171

BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

1.172

PEGORER, VITALI

Al comma 4, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «nonché quelli che, per ragioni attinenti al caso specifico, non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1».

1.174

I RELATORI

Al comma 5, sostituire le parole: «presente recupero» con le seguenti: «recupero di cui al presente articolo» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C 68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

1.184

I RELATORI

Al comma 6, sostituire le parole: «della Commissione europea 92/C 213/02» con le seguenti: «92/C213/02 della Commissione,» e, dopo le parole: «comunicazione 96/C68/06» inserire le seguenti: «della Commissione,».

1.198

I RELATORI

Al comma 8, dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

1.202

BIANCO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro tempore* vigente».

1.203

PEGORER, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già comunicate di cui al comma 1, le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4 producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le necessarie informazioni con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione 2003/193/CE della Com-

missione del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro tempore* vigente».

1.204

I RELATORI

Al comma 9, dopo le parole: «comma 4» inserire il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «della Commissione 2003/193/CE» con le seguenti: «2003/193/CE della Commissione,».

1.0.1 (testo 2)

BARBOLINI, *Relatore*

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica in materia di contributi al settore dei trasporti pubblici locali)

1. Al fine di chiarire il trattamento fiscale degli interventi nel settore dei trasporti pubblici, di cui al titolo V, della parte terza, del Trattato istitutivo della CEE, i contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni non sono da considerare componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di contributi al settore dei trasporti pubblici locali)

1. I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi».

Art. 2.**2.81**

I RELATORI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ed esecuzione» con le seguenti: «e nell'esecuzione» e dopo le parole: «titolo II, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

2.0.1 (Testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di acquisto di beni e servizi con riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24"».

2.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24"».

2.0.2

DE PETRIS, MARCORA, BENVENUTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n.101)

1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.1096, è sostituito dal seguente: "Art. 19-bis. – 1. Al fine di promuovere la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previ-

sti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n.101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione', come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte ad alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n.124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita e esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065 e dalla legge 20 aprile 1976, n.195.

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.212 ».

Art. 3.

3.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo la parola: «articolo» aggiungere le seguenti: «2449 e».

3.1000

BARBOLINI, RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007» con le seguenti: «valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007».

3.31

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme versate";

c) al comma 3 le parole: "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni".».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C/197/03 dell'11 maggio 2006».

3.0.1

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per consentire la circolazione dei titoli comunitari)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

"2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa. Tuttavia, gli atti che trasferiscono in via definitiva o temporanea i titoli all'aiuto attribuiti agli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, sono soggetti alla sola aliquota indicata nell'articolo 6 della tariffa, parte prima, anche se l'imposta così liquidata sia inferiore alla misura fissa. Si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

Art. 4.**4.3**

EUFEMI

Sopprimere il comma 1.

4.4

EUFEMI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

''Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle sponsorizzazioni di eventi, o attività praticate nel loro ambito, svolte esclusivamente nel territorio dello Stato e privi di effetti transfrontalieri''».

4.5

MANZELLA, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e non produce effetti transfrontalieri''».

4.53

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al».

4.56

FRANCO Paolo, CALDEROLI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.57

EUFEMI

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239 resta in vigore ed i relativi effetti restano salvi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.58

GARRAFFA

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 4, sopprimere le seguenti parole: «servizi post contatore».

4.59

VALDITARA

*Sopprimere il comma 3.***4.1000**

SAPORITO

Sopprimere il comma 3.

4.61

BONADONNA, TECCE, GRASSI

*Sopprimere il comma 3.***4.65 (testo 3)**

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

”34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore e non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni”».

4.65 (testo 2)/2

EUFEMI

All'emendamento 4.65 (testo 2), al capoverso 34, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «nei settori», inserire le seguenti: «della vendita, del trasporto e della distribuzione»;

dopo la parola: «infrastrutturali» inserire la seguente: «non»;

sostituire le parole: «anche avvalendosi» con le altre: «e qualora si avvalgano»;

sostituire le parole: «sempreché non applichino condizioni né concordino» con le altre: «non possono applicare condizioni, né concordare»;

sostituire le parole: «nel medesimo settore dei servizi post contatore e rendano accessibili» con le altre: «nel medesimo settore, né concedere alle imprese affiliate la disponibilità di denominazioni o segni distintivi riconducibili all'affiliante e devono rendere accessibili».

4.65 (testo 2)/1

EUFEMI

All'emendamento 4.65, al capoverso 34, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «nei settori» aggiungere le seguenti: «della vendita, del trasporto e della distribuzione»;

dopo le parole: «possono svolgere» sopprimere la parola: «direttamente»;

dopo le parole: «servizio pubblico» sopprimere la parola: «anche»;

dopo le parole: «post-contatore» sostituire le parole: «sempreché non applichino condizioni né concordino» con le altre: «e non possono applicare condizioni né concordare»;

dopo le parole: «economiche, contrattuali» aggiungere la parola: «pubblicitarie»;

dopo le parole: «nel medesimo settore dei servizi post-contatore» sostituire le parole: «e rendano» con le altre: «né concedere alle imprese affiliate la disponibilità di denominazione o segni distintivi riconducibili all'affiliante, e devono rendere».

4.65 (testo 2)

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elet-

trica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, anche avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, sempreché non applichino condizioni, né concordino pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendano accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.65

BONADONNA, TECCE, GRASSI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

''34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, non possono svolgere direttamente attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, e qualora si avvalgano di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni, né concordare pratiche economiche, contrattuali ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore e devono rendere accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al precedente comma operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni previste dai

commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.66

ENRIQUES, PEGORER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento diretto a disciplinare la concorrenza e la sicurezza nel settore dei servizi post contatore di cui all'articolo 1 comma 34 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale comma è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

4.67

GALARDI

Al comma 3, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: »34. Le imprese titolari del diritto di proprietà della rete, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali necessarie al trasporto di energia elettrica e di gas naturale, non possono esercitare, direttamente ovvero mediante società controllate o partecipate, attività di vendita di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale corrispondente all'estensione della rete di cui sono titolari''».

4.69 (testo 2)

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi post-contatore», aggiungere le seguenti: «, fonti rinnovabili».

4.69

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, GRASSI

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:

«3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 DELL'ARTICOLO 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «servizi post-contatore», aggiungere le seguenti: «, fonti rinnovabili».

4.70

BONADONNA, GRASSI

Sopprimere il comma 4.

4.72

I RELATORI

Al comma 4, nell'alinea, sostituire le parole: «Al decreto» con le seguenti: «Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto» e nel capoverso Art. 239, sopprimere le parole: «e successive modificazioni».

4.73

BARBOLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.92

GASBARRI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

''Art. 239. – (Limiti alla protezione accordata del diritto d'autore). –
1. Per un periodo di sei anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, purché nei limiti anche quantitativi del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda''».

4.102

MANZELLA, SOLIANI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «ai prodotti realizzati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, hanno intrapreso attività di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

4.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, SODANO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)*

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

4.0.1

DE PETRIS, SODANO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)*

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

4.0.2

DE PETRIS, SODANO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)*

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1117, le parole: "ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli impianti già realizzati ed operativi";

b) al comma 1118, secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari,"».

4.0.3

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n.595/2004, della Commissione, del 30 marzo 2004)*

1. Entro il 30 giugno 2007 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica, per ciascuna azienda, della situazione relativa alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi di latte prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L 1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento individuale ed all'avvio della procedura di riassegnazione con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

4.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione degli obblighi comunitari in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. Il comma 42 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

''42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché per provvedere all'eventuale applicazione del principio del risarcimento del danno in favore dei produttori che ritengono di essere stati lesi in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare, in conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea che prevedono che gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili».

4.0.5

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o il recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, dopo le parole: ''di pagamenti indebiti di tali provvidenze'' sono aggiunte le seguenti: ''o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria''.

2. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, in sede di pagamento

degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale''».

4.0.6

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il pagamento o recupero di somme in applicazione della normativa comunitaria in materia agricola)

1. All'articolo 3, comma 5-*duodecies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: "di pagamenti indebiti di tali provvidenze" sono inserite le seguenti: ", o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria".

2. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria"».

4.0.7

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-*duodecies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: "di pagamenti indebiti di tali provvidenze"

sono inserite le seguenti: ”, o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria”».

4.0.8

MARCORA, BENVENUTO, NARDINI, LADU, MASSA, LIOTTA, BOSONE, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per il recupero di somme dovute in attuazione di obblighi comunitari)

1. All'articolo 3, comma 5-*duodecies*, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, dopo le parole: ”di pagamenti indebiti di tali provvidenze” sono inserite le seguenti: ”o di somme a qualsiasi titolo dovute in attuazione della regolamentazione comunitaria”».

4.0.9

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”».

4.0.10

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Alla fine del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori, su richiesta dell'INPS, tempestivamente notiziato, sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria"».

4.0.11 (testo 2)

BARBOLINI, RELATORE

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento».

4.0.11

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono alloro tempestivo aggiornamento».

4.0.12

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi

in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono all'or tempestivo aggiornamento.

4.0.13

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

4.0.14

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di domanda unica 2005)

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dall'assesso dei soccidari alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato dagli Organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

4.0.15

PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

«Art. 4-quater.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di reimpianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono all'or tempestivo aggiornamento».

4.0.16

MARCORA, BENVENUTO, DE PETRIS, NARDINI, LADU, MASSA, BOSONE, LIOTTA, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di diritti di re impianto del settore vitivinicolo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono all'or tempestivo aggiornamento».

4.0.17 (testo 2)

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "I prodotti alimentari" sono sostituite dalle seguenti: "Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali".

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: "Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici" sono sostituite dalle seguenti: "Le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, i beni strumentali per l'istruzione e la cultura, i prodotti per l'igiene personale, i cosmetici, i prodotti per la casa, il mobilio, gli elettrodomestici, l'abbigliamento e gli accessori, i prodotti per l'infanzia, i giocattoli e gli

articoli sportivi, l'elettronica di consumo, le batterie, i prodotti ottici, gli attrezzi per il bricolage, i prodotti e gli accessori per gli animali».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.17

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari)

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: "alimentari" è soppressa.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, le parole: "Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici" sono sostituite dalle seguenti: "I beni"».

Art. 5.

5.3

EUFEMI

Sopprimere l'articolo.

5.1000

SINISI, RELATORE

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n.1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

”b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;”;

b) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

5.9

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino ad un anno».

5.10

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: fino a centottanta giorni».

5.36

EUFEMI

Sostituire alle parole: «superiori a tre mesi» le seguenti: «fino a novanta giorni».

5.65

EUFEMI

Al comma 1, lettera a), punto 2, sopprimere le parole: «e altre convivenze».

5.76

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero» con le seguenti: «Per soggiorni non superiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, ovvero».

5.136

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

5.137

GASBARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis). Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di lavoro per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stessa;

b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione;

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso».

5.155

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «i novanta giorni» con le seguenti: «oltre i tre mesi».

5.0.1 (testo 2)

BARBOLINI, RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.1

BARBOLINI, RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - concernente la registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del medesimo Regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'Autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

BARBOLINI, RELATORE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'ordinamento comunitario)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche ed agroforestali, nonché per evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento dei livelli di conservazione attuali.'';

b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: ''provvedono ad istituire'' sono sostituite dalla seguente: ''individuano'', dopo la parola: ''protezione'' è inserita la seguente: ''speciale (ZPS)'', e, dopo il secondo periodo, sono inserite le seguenti: ''Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Dei provvedimenti regionali, riportanti in maniera puntuale l'indicazione dei confini di tali aree, nonché i relativi dati catastali, è data adeguata pubblicizzazione.'';

c) all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

''7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione della presente legge.'';

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e,

nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.”;

e) all’articolo 19-*bis*, comma 2, le parole da: ”le deroghe” a: ”direttiva 79/409/CEE e” sono sostituite dalle seguenti: ”Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale e, comunque, temporaneo, di durata non superiore ad un anno, che devono essere adeguatamente e specificamente motivati in ordine all’assenza delle altre soluzioni soddisfacenti, nonché alla tipologia di deroga applicata, da adottarsi caso per caso, entro e non oltre il 30 giugno, in base all’analisi puntuale delle condizioni di fatto stabilite dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Le deroghe”; al comma 3, le parole da: ”sentito l’Istituto” a: ”livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: ”in conformità al parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” e la parola: ”grave” è soppressa; il comma 4 è sostituito dal seguente: ”Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione ovvero alla provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine perentorio, di dieci giorni, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 79/409/CEE, nonché di quelle di cui alla presente legge.”;

f) all’articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e previa consultazione della Commissione europea”;

g) all’articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”; distruggere o danneggiare nidi e uova, nonché disturbare le specie protette di uccelli.”;

h) all’articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: ”detenere per vendere” sono inserite le seguenti parole: ”trasportare per vendere”.».

5.0.3 (testo 2)

BARBOLINI, RELATORE

Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 5, le parole: ”costituiti e composti esclusivamente da” sono sostituite dalle seguenti: ”che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più.”;

b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche'';

c) all'articolo 9, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "

i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale'';

d) dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

''Art. 8-bis.

1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013''».

5.0.3

BARBOLINI, RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: ''costituiti e composti esclusivamente da'' sono sostituite dalle seguenti: ''che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più'';

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordina-

mento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”;

c) all’articolo 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

”d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonché il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”;

d) all’articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: ”certificato di residenza” sono sostituite dalle seguenti: ”documentazione attestante l’elezione di domicilio professionale”;

e) dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

”Art. 8-bis.

1. Coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d’iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.

G/1329/1/1 e 6

Rossi Paolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

considerato che:

l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge abroga il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, di attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Il citato articolo 4 del decreto legislativo in riferimento si occupa specificamente della sponsorizzazione di eventi e di attività, in attuazione dell’articolo 5 della direttiva che vieta la sponsorizza-

zione di eventi o attività che si svolgano in vari Stati membri o producano comunque effetti di visibilità transfrontaliera;

i «considerando» della direttiva mettono in chiaro i limiti oggettivi della direttiva medesima, nel senso che (50 considerando) essa non intende «regolamentare la sponsorizzazione a livello puramente nazionale» e (120 considerando) «la sponsorizzazione di manifestazioni o attività prive di effetti transfrontalieri esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva»;

la nuova formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 non deve pertanto prestarsi ad equivoci su questo versante, in quanto eventuali incertezze interpretative od applicative sarebbero foriere di disimpegno dalle sponsorizzazioni da parte delle industrie dei prodotti del tabacco, con gravi pregiudizi finanziari per gli innumerevoli eventi, soprattutto culturali, diffusi sull'intero territorio nazionale, che non hanno o non possono avere effetti transfrontalieri ai sensi della direttiva;

nel quadro della concorrenza fra ordinamenti, ciò determinerebbe inoltre uno spostamento delle risorse finanziarie verso eventi di carattere puramente nazionale che si svolgono in altri Stati membri dell'UE, nei quali non sussistano analoghe incertezze;

ritenuto di dover responsabilmente condividere le predette preoccupazioni,

impegna il Governo:

a chiarire la portata dei divieti contenuti nell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, in stretta aderenza al campo di applicazione, alle prescrizioni ed alle finalità della direttiva 2003/33/CE.

G/1329/2/1 e 6

MANZELLA, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

premesso:

che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, reca l'abrogazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/4604, giunta allo stadio del parere motivato, ha rilevato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con la libertà di stabilimento (art. 43 Trattato CE) e la libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato CE), in quanto impone il divieto alle

aziende che hanno in concessione la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, di prestare al contempo «servizi post-contatore»;

che secondo la stessa Commissione europea, il divieto di svolgere contemporaneamente l'attività di distribuzione di energia elettrica e le attività riguardanti l'installazione, la verifica e la manutenzione di determinati impianti può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri potenzialmente interessati ad inserirsi nel mercato italiano, che sarebbero costretti a rinunciare ad una parte delle loro attività;

che, sebbene l'obiettivo della citata norma italiana sia quello di una maggiore tutela della concorrenza nel mercato dei servizi post-contatore, a fronte del rischio dell'insorgere di posizioni dominanti e monopoli di fatto, la Commissione europea ritiene che il divieto totale di prestazione di attività congiunte sarebbe da ritenersi non proporzionato rispetto al raggiungimento del predetto obiettivo, essendo a tal fine sufficiente la previsione della separazione societaria,

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto del diritto comunitario, l'adozione delle misure necessarie per salvaguardare l'accesso al mercato dei servizi post-contatore da parte delle piccole e medie imprese e la loro tutela rispetto a possibili situazioni di posizione dominante o di monopolio.

G/1329/3/1 e 6

MANZELLA, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

premesso:

che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, è diretto a risolvere la procedura d'infrazione n.2005/4088, giunta allo stadio del parere motivato, adeguando la durata del diritto d'autore delle opere di disegno industriale a settanta anni dalla morte dell'autore e eliminando la moratoria dei 10 anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95, di attuazione della direttiva 98/71/CE (ovvero il 19 aprile 2001), sull'inapplicabilità della predetta tutela nei confronti dei prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che erano già divenuti di pubblico dominio;

che, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/71/CE, prevede che i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione di opere di utilizzazione, fabbricazione, of-

ferta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva stessa;

che l'obiettivo del predetto articolo della direttiva, pertanto, è quella di salvaguardare i soggetti terzi che avessero iniziato a sfruttare opere di pubblico dominio, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione necessaria, nell'ambito delle procedure esistenti, nazionale e comunitarie, al fine di evitare che l'insorgere dei nuovi diritti a tutela degli autori di disegni o modelli industriali possa configurare situazioni di fatto in grado di pregiudicare l'utilizzo o la fruizione, già in atto alla data predetta, da parte di soggetti terzi, compresi i consumatori, in violazione delle disposizioni e dello spirito della direttiva 98/71/CE.

G/1329/4/1 e 6

BARBOLINI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

in relazione all'articolo 1 invita il Governo a valutare la possibilità che gli enti interessati possano considerare l'applicazione degli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

G/1329/5/1 e 6

BARBOLINI, "RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1329, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali:

invita il Governo a valutare la possibilità di interpretare le disposizioni recate dall'articolo 85 del TUIR in modo da non considerare componenti positivi del reddito i contributi attribuiti dalle Regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 240;

impegna inoltre il Governo a considerare che i contributi citati nel periodo precedente nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, non siano da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 96, 109, comma 5 e 84, comma 1 del TUIR.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 13 marzo 2007

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 8^a Commissione
DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(239) MAZZARELLO ed altri. – *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio*

(1269) *Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale svolge preliminarmente alcune riflessioni sul ruolo educativo e sulla funzione aggregante dello sport, i quali devono essere disciplinati anche a fronte di una regolamentazione degli aspetti economici delle competizioni sportive.

Contesta inoltre che la crisi del calcio sia dovuta esclusivamente all'idea di sport come puro mercato, in quanto ritiene che essa sia causata piuttosto da una diseducazione e da un malessere generale della società; reputa pertanto prioritario attuare i principi di mutualità, trasparenza e moralità, in quanto caratterizzanti la gestione dello sport.

Prosegue evidenziando che il settore versa attualmente in una situazione complessa, i cui nodi problematici sono legati da un lato alla grande popolarità dell'evento calcistico rispetto alle altre discipline, e, dall'altro, alla introduzione della contrattazione soggettiva dei diritti di trasmissione televisiva, prevista dal decreto- legge n. 15 del 1999.

Con riferimento all'articolato, nel sottolineare che il disegno di legge n. 1269 ripristina la vendita collettiva dei diritti, dichiara di non condividere la scelta dello strumento della delega legislativa, in quanto a suo avviso pregiudica la possibilità di un proficuo dibattito parlamentare.

Manifesta invece condivisione sui principi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nelle quali si ribadisce il carattere sociale dell'attività sportiva in conformità alle dichiarazioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000, nonché sulle iniziative da intraprendere per favorire la messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti.

Svolge indi alcune considerazioni critiche sul principio della commercializzazione in forma centralizzata, atteso che non risultano garantiti i diritti delle emittenti locali.

Dopo aver stigmatizzato l'assenza nel testo governativo di alcuni principi contenuti nelle proposte di iniziativa parlamentare, esprime contrarietà in ordine ai criteri di ripartizione delle risorse, reputando più corretta una distribuzione gestita dalle singole società, secondo le dinamiche del mercato.

Nega poi che il disegno di legge n. 1269 garantisca l'autonomia dello sport, atteso che esso si configura piuttosto come espressione di una politica dirigista. Né ritiene condivisibili le ragioni esposte dal ministro Giovanna Melandri secondo le quali il provvedimento risulta necessario per porre rimedio agli scandali del mondo del calcio.

Con riferimento alle disposizioni relative al periodo transitorio, le quali incidono peraltro su diritti già acquisiti, ritiene che una revisione unilaterale dei contratti possa generare un contenzioso giudiziario. Dopo aver chiesto al Governo delucidazioni in merito ai criteri di mutualità del sistema sportivo, si esprime favorevolmente sulla possibilità di utilizzare parte delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi per interventi a garanzia della sicurezza negli stadi.

Nel ricordare le audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza e in particolare quella di Sky, svolge alcune considerazioni circa le presunte asimmetrie esistenti nel mercato e gli obblighi comunitari che gravano sui soggetti che acquisiscono i diritti su più piattaforme. Dopo aver puntualizzato che Sky risulta attualmente l'unico soggetto operante su supporto satellitare, ribadisce che le modalità di commercializzazione dei diritti non si configurano quale causa scatenante della crisi del sistema calcistico.

Solleva inoltre una serie di obiezioni in merito alla vendita per singola piattaforma, reputando meramente artificiosa tale soluzione, dal momento che non tiene conto della convergenza tecnologica che rende competitive e fungibili le diverse piattaforme, né del grado di concorrenza esistente tra gli operatori.

Nel ritenere più vantaggioso che sia il mercato a regolare gli equilibri di offerta al pubblico, paventa il rischio che l'intervento statale determini un irrigidimento della disciplina impedendo lo sviluppo di meccanismi concorrenziali. Al riguardo giudica preferibile che la scelta delle modalità di vendita dei diritti sia lasciata all'autonomia degli operatori, nel rispetto della disciplina posta dall'*Antitrust*.

Dopo aver ribadito la necessità di definire un termine minimo di tre anni per la durata dei contratti, argomenta infine la propria contrarietà al divieto di sublicenza, atteso che tale strumento aveva consentito la predisposizione di offerte personalizzate per ciascun consumatore.

Il senatore PONTONE (AN) ritiene che sia necessario perseguire il riconoscimento del valore sociale ed etico della attività sportiva e tutelare i settori giovanili. Esprime peraltro un giudizio fortemente critico sul ricorso allo strumento della delega legislativa. Al riguardo, dopo aver ricordato che il proprio Gruppo aveva presentato presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge sul tema, sottolinea come la legislazione delegata rappresenti di fatto un iniquo svuotamento dei poteri e del ruolo spettante al Parlamento. Analoghe perplessità desta il conferimento del potere di adozione di decreti integrativi e correttivi, con il quale si svilisce ulteriormente la funzione del Parlamento, in favore dell'Esecutivo.

Si sofferma, quindi, sul merito del provvedimento.

Dopo aver ricordato come la normativa vigente in materia di commercializzazione dei diritti televisivi relativi agli eventi sportivi, imperniata sul principio del riconoscimento della titolarità di tali diritti in capo ai singoli *club*, sia stata adottata, proprio nel corso della XIII legislatura, dal precedente Governo di Centro-sinistra, si sofferma sul sistema di vendita collettiva dei diritti. Al riguardo osserva come tale sistema rischi non solo di determinare effetti distorsivi sul mercato stesso ma anche di penalizzare le emittenze locali. Secondo l'oratore sarebbe stato preferibile prevedere puntuali interventi correttivi alla normativa già in vigore.

Tratta poi del principio della mutualità, osservando come sarebbe necessario garantire maggiore tutela alle società dilettantistiche ed incentivare lo sviluppo dei vivai nazionali.

Relativamente alla durata dei contratti, rileva l'eccessiva genericità della disposizione, sottolineando l'opportunità di stabilirne una durata triennale, più conforme agli *standard* europei.

Esprime poi un giudizio fortemente critico nei confronti del divieto di sublicenza, il quale impedisce l'affermazione di un mercato «personalizzato» dei diritti televisivi più favorevole e rispettoso delle esigenze dell'utenza. Analoghe perplessità desta la previsione della commercializzazione per singola piattaforma, la quale penalizza ulteriormente la concorrenza.

Dopo aver deplorato il carattere ideologico del provvedimento, sollecita i relatori ed il Governo a valutare con maggiore attenzione i rilievi formulati dalla Lega calcio nel corso dell'audizione. Si sofferma in particolare sull'opportunità di prevedere espressamente in capo al soggetto suddetto il riconoscimento del diritto di procedere alla ripartizione delle

risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, della facoltà di escludere dal mercato taluni eventi e del diritto di decidere su quali piattaforme trasmettere gli eventi sportivi.

La senatrice PALERMO (*RC-SE*), dopo aver dichiarato di condividere i principi e le finalità del provvedimento in esame, si sofferma sulla questione relativa al fenomeno di «calciopoli». Al riguardo, osserva come la presenza di evidenti squilibri competitivi nel mercato dei diritti televisivi sia una delle cause del generale malessere del settore calcistico. Il passaggio dalla vendita centralizzata alla contrattazione individuale ha determinato disparità tra i diversi *club* sportivi, privilegiando quelli più grandi e contribuendo a rafforzare distorsive logiche economicistiche.

Dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per il riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e per l'esplicito richiamo ai principi contenuti nella Carta di Nizza, si sofferma sul merito del provvedimento, sottolineando in primo luogo l'opportunità di introdurre ulteriori misure volte a riequilibrare le disparità tra i diversi *club* sportivi, quali l'obbligo per le società più forti di procedere alla vendita dei professionisti più quotati e la previsione della fruibilità in chiaro di taluni eventi. Esprime, poi, talune perplessità sui criteri di ripartizione delle risorse, osservando come i criteri del bacino di utenza e del conseguimento dei risultati migliori rischiano di privilegiare unicamente le società più forti.

Tratta, quindi, della valorizzazione delle categorie inferiori e dei settori giovanili. In proposito, evidenzia la necessità di ovviare, anche a questo livello, ai fenomeni distorsivi della violenza nelle competizioni e del *doping*.

Il senatore FANTOLA (*UDC*) dichiara innanzitutto di non essere pregiudizialmente contrario all'impostazione del disegno di legge governativo, in quanto esso affronta tematiche che necessitano di una sollecita disciplina.

Ritiene pertanto possibile una convergenza tra le forze politiche su una serie di obiettivi qualificanti, tra cui la tutela degli utenti, l'apertura reale del mercato, il rispetto delle singole piattaforme e la garanzia dell'equilibrio complessivo del sistema. A tal proposito, auspica che la maggioranza manifesti disponibilità a recepire le argomentazioni dell'opposizione, le quali si tradurranno in proposte emendative migliorative del testo.

Nel condividere le considerazioni del senatore Asciutti, ritiene il provvedimento eccessivamente rigido rispetto alle esigenze derivanti dall'evoluzione in atto: pertanto, pur concordando sul meccanismo della vendita centralizzata dei diritti, reputa che la disciplina prevista non tenga sufficientemente conto della convergenza tecnologica tra le diverse piattaforme.

Richiamandosi alle affermazioni del senatore Pontone, esprime una valutazione negativa sulla scelta della delega legislativa, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento.

Con riferimento all'obiettivo di assicurare l'equilibrio del sistema, suggerisce di introdurre strumenti sostitutivi nel caso in cui non venga garantita adeguatamente l'autonomia dei soggetti coinvolti, rafforzando in tale prospettiva il ruolo delle autorità di vigilanza.

Concorda inoltre con le dichiarazioni del senatore Butti circa il rischio che il principio mutualistico avvantaggi esclusivamente le grandi società. Al riguardo, ritiene opportuno che parte delle risorse siano ridistribuite tra le società dilettantistiche.

In considerazione della necessità di garantire idonee condizioni di concorrenza del mercato e di evitare la creazione di posizioni dominanti, manifesta il suo favore verso strumenti più flessibili che consentano la vendita per singoli pacchetti di eventi omogenei tra loro.

Quanto alla durata ragionevole dei contratti, si richiama alle dichiarazioni già rese nel dibattito in merito alla opportunità di fissare un termine puntuale, ipotizzabile in tre anni.

Si sofferma altresì sul ruolo delle televisioni locali, non sufficientemente garantite dal provvedimento, giudicando preferibile che esse possano acquisire singoli eventi sportivi in diretta legati al relativo bacino territoriale di utenza, dietro adeguato compenso. Meccanismi analoghi potrebbero a suo avviso essere introdotti sia per quanto concerne la trasmissione di competizioni sportive in differita, da rendere accessibili agli operatori locali a condizioni economicamente vantaggiose, che per quanto riguarda i cosiddetti *highlights*, ritenuti essenziali per la costruzione dei palinsesti.

Dopo aver sottolineato l'importanza che sia assicurato libero accesso ai filmati d'archivio, auspica infine che la maggioranza si dichiari disponibile ad accogliere le proposte emendative avanzate dall'opposizione.

La presidente DONATI dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori per le repliche.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), relatore per la 8^a Commissione, dichiara la propria disponibilità ad accogliere proposte emendative volte a migliorare l'attuale formulazione del provvedimento. Per quel che concerne il ricorso allo strumento della delega legislativa, osserva come esso, in ragione della propria flessibilità e della mutevolezza del quadro tecnologico di riferimento, sia da considerarsi preferibile rispetto alla legislazione ordinaria. Nel riconoscere l'importanza del contributo reso dagli operatori del settore nel corso delle audizioni, sottolinea come vi sia una sostanziale condivisione della necessità di procedere ad una correzione della legislazione vigente (la quale si è rivelata inadatta a regolare tale delicato settore), nel senso di introdurre il sistema della commercializzazione in forma centralizzata. Esso, integrato dal riconoscimento del valore sociale dell'attività sportiva, consente infatti di garantire un maggiore equilibrio competitivo sul mercato.

Dopo aver posto in evidenza l'oggettiva difficoltà di valutare i rapporti e le reciproche influenze tra vendita dei diritti televisivi relativi ad

eventi sportivi e fenomeni estorsivi quali quello di «calciopoli», esprime il proprio apprezzamento per la decisione di coadiuvare le misure del provvedimento in esame con l'adozione di puntuali norme volte ad assicurare maggiore sicurezza negli stadi. Considerando talune perplessità mosse da parte degli operatori del settore, osserva come il disegno di legge in esame debba procedere alla regolamentazione del mercato dei diritti televisivi senza determinarne un deupaperamento.

Si sofferma, quindi, sulle finalità del provvedimento, il quale mira fondamentalmente a garantire una maggiore concorrenza e il superamento di fenomeni monopolistici. Concorde peraltro, conformemente a quanto rilevato da taluni senatori nel corso del dibattito, sull'opportunità di prevedere interventi correttivi del provvedimento, in particolare in relazione alla commercializzazione per singola piattaforma, per evitare il rischio di ulteriori effetti distorsivi; al divieto di sublicenza, per non pregiudicare le esigenze delle emittenti locali; alla implementazione delle piattaforme emergenti. Si dichiara altresì disposto a valutare la possibilità, da un lato, di definire con maggior precisione la validità temporale dei contratti e, dall'altro, di quantificare le quote di risorse da destinarsi alla valorizzazione delle categorie inferiori e dei vivai nazionali.

Dopo aver suggerito che la gestione delle risorse volte a finanziare il settore giovanile nazionale sia riservata alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), conclude raccomandando che siano previste adeguate garanzie per i contratti già stipulati.

Replica altresì il relatore per la 7^a Commissione, senatore SCALERA (*Ulivo*), il quale esprime anzitutto compiacimento per i contributi resi dai soggetti auditati e per il costruttivo lavoro svolto dalle Commissioni riunite, nell'ambito del quale si è registrata una comunanza di intenti tra le forze politiche su diversi aspetti del disegno di legge governativo.

Nel dichiararsi concorde alle affermazioni del relatore per l'8^a Commissione, senatore Mazzarello, puntualizza che il sistema di vendita centralizzata rappresenta un principio largamente condiviso sia al livello politico che a livello degli operatori del settore.

Svolge indi alcune considerazioni sulla necessità di preservare il valore dei diritti di trasmissione televisiva e ricorda gli obblighi comunitari che gravano sui soggetti preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, precisando che la normativa europea impone la vendita centralizzata per pacchetti. In tale prospettiva si colloca a suo giudizio la logica della diversificazione delle piattaforme.

Dopo aver auspicato ulteriori approfondimenti in ordine alle piattaforme emergenti e alla questione delle sublicenze, si esprime con favore sulla definizione del limite temporale dei contratti.

Nel soffermarsi altresì sull'opportunità che i diritti legati alle competizioni calcistiche della squadra nazionale siano venduti sulla piattaforma in chiaro, prende atto delle rivendicazioni delle televisioni locali in ordine all'acquisizione di singoli eventi.

Passando alla possibilità di fissare delle quote per la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti, reputa inopportuno sottrarre risorse ai soggetti privati attraverso atti legislativi, a meno che essi non siano connessi ad interventi su impianti di proprietà delle singole società, nella prospettiva di promuovere la responsabilizzazione di tutti i soggetti anche a fini di sicurezza.

Per quanto concerne il tema della mutualità, rammenta che il disegno di legge del Governo mira a rafforzare un principio già recepito nello statuto della FIGC.

Con riferimento all'accesso ai filmati d'archivio, ritiene utile un approfondimento circa la normativa vigente, anche mediante una definizione del relativo materiale, nell'ottica di evitare appesantimenti burocratici e consentire maggiori possibilità di utilizzo.

Nel dichiararsi consapevole dell'inopportunità di introdurre una disciplina eccessivamente rigida, dato il progresso tecnologico in atto, ribadisce infine la sua soddisfazione per le considerazioni emerse nel dibattito nonché per l'apporto fornito dai soggetti auditi.

Interviene infine, in sede di replica, il sottosegretario VIMERCATI, il quale esprime a sua volta il proprio apprezzamento per le osservazioni ed i rilievi formulati nel corso della discussione generale. Dopo aver ribadito il valore sociale dell'attività sportiva e la delicatezza della questione relativa alla gestione dei diritti televisivi su tali eventi, si dichiara disponibile, conformemente a quanto affermato dai relatori, a valutare l'opportunità di accogliere proposte emendative volte a migliorare la formulazione del provvedimento in esame.

Si sofferma, quindi, sul tema relativo alla vendita centralizzata, la quale presuppone il riconoscimento della contitolarità dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, e alla idoneità di tale regime ad ovviare a fenomeni degenerativi riscontratisi in particolare nel mondo del calcio. In proposito, ricorda come la stessa Autorità *antitrust*, al termine di un'indagine conoscitiva sul calcio professionistico, abbia posto in luce che la vendita individuale dei diritti ha determinato effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza contribuendo all'affermazione di monopoli e al rafforzamento di posizioni di privilegio per i soli *club* più grandi.

Passando indi al collegamento tra principio di mutualità e sistema di vendita centralizzata, osserva come la commercializzazione collettiva costituisca un regime già vigente in altri ordinamenti europei. Rileva, quindi, come si sia tentato di coniugare tale sistema, basato sulla contitolarità dei diritti, con la tutela dei diritti di archivio e di cronaca. In tal senso il Governo ha ritenuto di accogliere talune proposte emendative presentate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Osserva poi che la previsione della ripartizione delle risorse in base al duplice criterio della consistenza del bacino di utenza e dei risultati conseguiti non rischia di per sé di rafforzare la posizione dominante delle società più forti. Si sofferma, quindi, sulla attuale formulazione dell'arti-

colo 1, comma 3, lettera i), così come emendato presso la Camera dei deputati.

Tratta quindi delle finalità e degli scopi del provvedimento, con il quale si tenta di assicurare una maggiore concorrenza nel mercato della vendita dei diritti televisivi relativi agli eventi sportivi, nonostante la presenza di evidenti distorsioni nel sistema radio-televisivo nazionale. Relativamente alla commercializzazione per singole piattaforme, si dichiara disponibile ad accogliere proposte emendative volte a migliorare e a rivedere tale aspetto. Concorda inoltre sull'opportunità di introdurre più stringenti misure per la tutela della emittenza locale.

Per quel che riguarda la generica formulazione della disposizione relativa alla durata dei contratti, osserva come essa sia stata prevista in ragione delle suddette asimmetrie nel mercato dei diritti televisivi.

Dopo aver concordato sulla necessità di introdurre puntuali modifiche finalizzate a rilanciare e valorizzare le piattaforme emergenti, esprime il proprio apprezzamento per il ricorso allo strumento della delega legislativa, il quale consente una maggiore adattabilità della disciplina alle continue evoluzioni tecnologiche del settore.

Nel sottolineare la mutevolezza e i limiti del mercato di riferimento conclude ribadendo la propria disponibilità a discutere proposte emendative volte favorire la concorrenza e la mutualità del settore, nell'ambito dei principi e delle finalità del provvedimento stesso.

La PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite hanno già convenuto di fissare a giovedì 15 marzo alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1269, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 13 marzo 2007

4^a Seduta

Presidenza della Presidente della 7^a Commissione
Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca Mussi e il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente Vittoria FRANCO ricorda che nella seduta del 7 marzo l'opposizione ha richiesto di acquisire l'orientamento dei ministri di settore preliminarmente all'avvio della discussione generale. Ringrazia quindi il ministro Mussi per aver sollecitamente assicurato la sua presenza ai lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore CURSI (AN) chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato e che tale richiesta sia posta ai voti previa verifica del numero legale.

Constatata l'assenza del numero legale, apprezzate le circostanze, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 marzo 2007

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

Informa, anzitutto, che il Presidente del Senato, con lettera in data 8 marzo 2007, ha autorizzato l'indagine conoscitiva sull'impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali collaboratori nelle stesse strutture.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha convenuto di procedere, intanto, a una prima serie di audizioni, ascoltando il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il Presidente della Commissione incarichi e relativi controlli del medesimo Consiglio; il Presidente della Corte dei conti e il Presidente della Commissione conferimenti e autorizzazioni all'accettazione di incarichi di quella stessa Corte; il Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente della Commissione per le autorizzazioni e le informazioni relative agli incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo dello stesso CSM, nonché l'Avvocato generale dello Stato.

Si è inoltre prospettata l'opportunità di prevedere anche l'audizione di rappresentanti dei magistrati amministrativi, contabili e ordinari.

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha, inoltre, convenuto di inserire all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1335 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), sul quale il Presidente manifesta l'intendimento di designare due relatori, di cui uno appartenente a un Gruppo di opposizione.

Infine, sollecita i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti nella Sottocommissione per le politiche della sicurezza, la cui costituzione è stata decisa nella seduta antimeridiana del 17 gennaio, ricordando l'ipotesi di una composizione paritetica tra rappresentanti dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, di un coordinamento periodico affidato alternativamente a esponenti dei due schieramenti, nonché di una modalità di lavoro aperta comunque alla partecipazione di tutti i membri della Commissione.

La Commissione prende atto.

PER UN AUGURIO AL SENATORE MANTOVANO

Il PRESIDENTE rivolge un saluto affettuoso e l'augurio di pronta guarigione al senatore Mantovano, che nei giorni scorsi è rimasto vittima di un grave incidente.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1381) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FISICHELLA (*Ulivo*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 4, volto a garantire e finanziare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, incrementando quelli volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, nonché a prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

Illustra il contenuto delle singole disposizioni del decreto-legge. L'articolo 1 indica le risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, nonché gli stanziamenti per favorire l'organizzazione di una conferenza

internazionale di pace per l'Afghanistan e di una conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del decreto.

L'articolo 2 autorizza la spesa per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, sottolineando il ruolo del capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, e stanZIA le risorse necessarie a prorogare la partecipazione di personale militare in attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene e per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni.

L'articolo 3 autorizza le spese per il proseguimento delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia fino al 31 dicembre 2007.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di personale, mentre l'articolo 5 precisa che al personale militare che partecipa alle missioni internazionali si applica il codice penale militare di pace. Infine, l'articolo 6 reca disposizioni di materia contabile, mentre l'articolo 7 indica l'onere complessivo delle disposizioni del decreto-legge, pari a 1.050,550 milioni di euro.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASTORE (*FI*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul parere proposto dal relatore. Osserva tuttavia che la maggiore durata del termine di autorizzazione delle spese per il sostegno delle missioni internazionali rappresenta un espediente per diradare l'aspro confronto parlamentare tra le forze politiche della maggioranza; d'altro canto, in questo modo, viene meno la possibilità del Parlamento di intervenire con tempestività, in considerazione dei prevedibili mutamenti di scenario.

Inoltre, giudica inopportuna l'applicazione del codice militare di pace, prevista dall'articolo 5, visto che le operazioni si svolgono in situazioni non pacificate.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore di riconoscere i presupposti costituzionali. Sottolinea, in particolare, il successo della partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.

Il senatore SAPORITO (*AN*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del provvedimento in esame. Rileva che la Camera dei deputati ha introdotto nel testo del decreto-legge alcune norme che avrebbero trovato più idonea collocazione in una fonte di rango secondario. Altre norme a suo avviso sono

inopportune: ad esempio, quelle che prevedono per il personale che partecipa alle missioni internazionali una indennità economica aggiuntiva.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) preannuncia un voto favorevole alla proposta di parere avanzata dal relatore. A suo avviso, è inopportuno estendere a un anno la durata del finanziamento delle missioni internazionali: infatti, la situazione sul territorio potrebbe modificarsi molto rapidamente. Per quanto riguarda la missione in Afghanistan, ritiene che si dovrebbero stabilire sin d'ora regole di ingaggio più efficaci, in modo da consentire ai militari di difendersi in modo adeguato.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*), a nome del Gruppo UDC, preannuncia un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1375) BIANCO e SINISI. – *Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore SINISI (*Ulivo*) sottolinea che il disegno di legge in titolo non solo riprende alcune norme già contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 10 del 2007, il cui disegno di legge di conversione (n. 1329), è all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1^a e 6^a, ma ha il fine di soddisfare in modo puntuale e senza modificare la disciplina del testo unico dell'immigrazione l'esigenza prospettata da più parti di adeguamento del sistema italiano di accoglienza turistica e per affari, nonché di favorire l'ingresso per motivi di ricerca e studio in caso di soggiorni di breve durata. L'articolo unico risolve la contraddizione insita nelle disposizioni del testo unico sull'immigrazione (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), chiarendo che non è richiesto il permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, qualora la durata sia inferiore a tre mesi. Allo straniero è richiesta una dichiarazione di presenza al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso. In caso di inosservanza di tale obbligo, allo straniero è applicata la sanzione dell'espulsione, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico sull'immigrazione.

Il PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge in titolo sia assegnato in sede deliberante.

La Commissione all'unanimità conviene e, su proposta del Presidente, concorda di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di

domani, con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1375, ove assegnato in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 marzo 2007

61^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA**(1201) *Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale***

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il presidente SALVI, nel dare il benvenuto in Commissione al senatore Turigliatto, cui formula, a nome di tutti i membri della Commissione giustizia, gli auguri di buon lavoro, ricorda che nella seduta precedente il senatore Manzione aveva svolto una relazione introduttiva.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) sottopone alla Commissione una bozza di parere che, oltre a contenere i rilievi da lui avanzati nella precedente seduta, recepisce anche le osservazioni del rappresentante del Governo. Si dichiara altresì disponibile a integrare il parere qualora emergessero ulteriori rilievi da parte di altri senatori. Dopo aver ribadito le sue perplessità circa la mancata assegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia la quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ottenere la competenza esclusiva in ragione della natura di gran parte degli interventi contenuti nel provvedimento, osserva altresì che sia opportuno, nella fase di presentazione degli emendamenti, formulare proposte emendative volte a modificare il disegno di legge nel senso indicato dalla Commissione, at-

teso che il parere viene espresso prima che le Commissioni competenti abbiano predisposto un testo base.

Il senatore esprime un parere favorevole con alcune osservazioni: in primo luogo, all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, ritiene opportuno sostituire le parole «inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino» con le altre «un rapporto di lavoro», ciò in quanto, da un lato il termine «inequivocamente» si presta a difficoltà interpretative e dubbi applicativi e, dall'altro, non appare giuridicamente corretta la nozione di «rapporto di lavoro clandestino».

Rileva inoltre l'opportunità di chiarire, sempre al comma 1, se ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento del lavoro, debba ricorrere anche l'elemento dell'accertato assoggettamento dello straniero al condizionamento di un'organizzazione criminale.

Il senatore auspica che al comma 1-*bis* dell'articolo 18, si riformuli il comma 2-*bis* dello stesso articolo 18 introdotto dal comma 2, sempre dell'articolo 1, in quanto l'esclusione del lavoratore sfruttato dal programma di assistenza e integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2 potrebbe di fatto rivolgersi contro il lavoratore stesso.

L'oratore si sofferma quindi sulla necessità di una ricollocazione del reato di sfruttamento dei lavoratori, di cui al comma 2 dell'articolo 2. Secondo il senatore, per quanto sia preferibile distinguere questa ipotesi da quella, ben più grave, disciplinata dall'articolo 600 del codice penale, ritiene comunque indispensabile, qualora si intenda mantenere questa collocazione, configurare la descrizione della nuova fattispecie come un comma aggiuntivo, e non inserirla dopo il comma 1. Nel caso comunque che si decida di mantenere la collocazione nell'articolo 600, egli rileva l'opportunità di espungere il termine «servitù» dalla rubrica.

Ritiene quindi necessario chiarire, sempre al comma 2 dell'articolo 2, se la nozione di «grave sfruttamento» si debba desumere dal predetto comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Palesa altresì l'opportunità di sostituire, sempre al comma 2 dell'articolo 2, le parole «e con la multa» con le altre «, nonché con la multa», per fugare qualsiasi dubbio sulla circostanza che il moltiplicatore costituito dal numero di stranieri o minori sfruttati si applichi unicamente alla pena pecuniaria.

Ritiene necessario chiarire se si applichi anche alla nuova fattispecie incriminatrice quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e osserva che, al comma 4 dell'articolo 3, occorre precisare che il sequestro dei luoghi di lavoro di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve essere riferito a specifici settori o rami produttivi, e non necessariamente all'intera azienda.

L'oratore manifesta il suo auspicio per una armonizzazione tra le pene accessorie previste dal comma 5 dell'articolo 2 e la disciplina gene-

rale delle pene accessorie di cui all'articolo 19 del codice penale e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32-quater, sempre del codice penale.

Raccomanda infine di evitare l'automatica estensione delle pesanti sanzioni previste dalla nuova normativa anche alle ipotesi di sfruttamento dei lavoratori irregolari che vengono adibiti alla assistenza di persone non autosufficienti, che, mentre rivestono minore gravità, costituiscono peraltro il comparto più rilevante, insieme all'agricoltura e all'edilizia, di utilizzazione di tali lavoratori stranieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CENTARO (*FI*), dopo aver dichiarato di condividere la proposta di parere predisposta dal senatore Manzione, rileva l'opportunità di un supplemento di riflessione in ordine all'inserimento, disposto dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, del reato di reclutamento di mano d'opera e di illecita organizzazione di attività lavorativa all'interno dell'articolo 600 del codice penale, che disciplina il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Ad avviso dell'oratore l'inserimento di tale fattispecie all'interno dell'articolo 600 del codice penale rischia di introdurre un ulteriore elemento di distonia interpretativa in una disposizione che già presenta notevoli problemi di coerenza sistematica, ritenendo invece auspicabile concepire la fattispecie *de qua* come un autonomo titolo di reato, anche perchè il comportamento penalmente rilevante è diverso rispetto a quello che integra la fattispecie di cui all'articolo 600.

L'oratore rileva quindi la necessità di sostituire all'articolo 2, comma 5, lettera a), l'espressione «l'interdizione per un anno dal contrarre con la pubblica amministrazione» con l'altra «l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione». Ciò per esigenze di coerenza sistematica rispetto all'articolo 32-quater del codice penale.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) fa presente di aver presentato il disegno di legge n.774, anch'esso recante una modifica della legge n.286 del 1998, in quanto diretto a modificarne gli articoli 13 e 14, nel senso di cancellare l'anomala fattispecie di reato da essi prevista, vale a dire la violazione del decreto di espulsione. È evidente non solo l'ingiustizia e l'illogicità di tale disposizione, dal momento che si fa discendere una pesante sanzione penale dalla mancata osservanza di un atto amministrativo, ma anche foriera di un sensibile aggravamento della già precaria situazione carceraria italiana, come dimostrano le dichiarazioni del ministro Mastella, il quale ha reso nota questa estate come negli ultimi anni siano transitate per le carceri italiane circa 12.000 persone ogni anno per effetto di questa norma.

Nell'osservare come anche in relazione al disegno di legge da lui presentato, così come per il disegno di legge in titolo, appare poco comprensibile il criterio con cui si è proceduto all'assegnazione alla Commissione

affari costituzionali, il senatore D'Ambrosio sottolinea la contiguità del tema dei due disegni di legge, in considerazione in particolare del fatto che il timore di incorrere nella sanzione penale per un lavoratore irregolare che sia già stato espulso è, evidentemente, un forte vincolo che induce a non denunciare situazioni di sfruttamento.

Egli ritiene pertanto che sarebbe opportuno valutare l'idea che si proceda congiuntamente all'esame dei due disegni di legge.

Il presidente SALVI osserva che l'auspicio espresso dal senatore D'Ambrosio esula dai limiti della sede consultiva in corso. Peraltro può certamente essere valutata l'ipotesi di integrare in sede di emendamenti il disegno di legge in esame con disposizioni nel senso di quelle indicate dal senatore D'Ambrosio.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) condivide le perplessità avanzate dal senatore Centaro in ordine all'inserimento della fattispecie di reato all'interno dell'articolo 600 del codice penale ritenendo auspicabile prevedere invece un titolo di reato autonomo.

In proposito egli fa presente che vi sono già numerose pronunce giurisprudenziali relative all'applicazione dell'articolo 600 a forme particolarmente qualificate di sfruttamento della mano d'opera straniera, sicché non appare opportuno creare dubbi interpretativi inserendo in tale articolo una fattispecie punita meno gravemente, che evidentemente dovrebbe invece essere prevista autonomamente come norma di chiusura quando manchino elementi per l'incriminazione per il reato più grave.

Il senatore VALENTINO (*AN*) osserva che l'inserimento, all'articolo 600 del codice penale, della fattispecie incriminatrice che sanziona il reclutamento di mano d'opera e l'organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza, minaccia intimidazione o grave sfruttamento rischia di riprodurre, seppure arricchita di alcuni elementi ulteriori, una fattispecie già sanzionata al primo comma dell'articolo 600. Ritiene quindi auspicabile l'inserimento del solo secondo comma della norma penale contenuta nel disegno di legge in titolo, quella che prevede l'aggravante nell'ipotesi in cui ad essere reclutati o sfruttati siano minori di anni 16 ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*), dopo aver ringraziato la Commissione per i pregevoli contributi offerti, palesa la sua disponibilità a presentare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni avanzate dai senatori.

La Commissione dà mandato al relatore a predisporre un parere che contempli i rilievi emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

- (18) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*
- (62) *MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*
- (472) *RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili*
- (481) *SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà*
- (589) *BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale*
- (1208) *Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- (1224) *MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà*
- (1225) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*
- (1227) *RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili*
- (1339) *Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi*
- (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SALVI, alla luce della volontà emersa in Commissione, rinvia la discussione generale del disegno di legge alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (1216) *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri
- (324) *BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura*
- (789) *BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale*
- (895) *PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura*
- (954) *IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*
- (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SALVI avverte che il relatore Buccico ha manifestato la sua disponibilità a svolgere la replica nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), il quale osserva che il disegno di legge governativo istituisce anche in Italia le squadre investigative comuni sovranazionali, al fine di rendere più efficace la lotta al terrorismo ed alle organizzazioni criminali dei vari stati che, ormai da tempo operano in accordo tra loro valicando senza difficoltà i confini dei vari paesi. La loro pericolosità si è moltiplicata a seguito del recente allargamento della comunità europea e della conseguente aumentata libera circolazione ha assunto aspetti preoccupanti.

Il relatore rileva che l'esigenza di dar vita a squadre investigative comuni sopranazionali che consentissero di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes*, era stata già messa in evidenza sin dal 1999 dal Consiglio Europeo di Tampere del 15 - 16 ottobre. In detto Consiglio la Presidenza al punto 45 auspicava che il ruolo dell'*Europol* venisse rafforzato. A tale scopo autorizzava a richiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini o di istituire squadre investigative comuni per alcuni settori di criminalità, rispettando nel contempo i sistemi di controllo giudiziario degli Stati membri. L'oratore ricorda quindi che l'Unione Europea disciplinò dette squadre prima con la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 e quindi con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002.

Per soddisfare la stessa esigenza di collaborazione le squadre investigative comuni furono previste anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ratificata dalla legge 16 marzo 2006 n. 146; dall'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione Europea e U.S.A. del 25 giugno 2003 e dalla Convenzione Onu contro la corruzione adottata dall'assemblea generale il 31 ottobre 2003.

L'oratore rileva che, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, le squadre possono coinvolgere non solo magistrati e polizia, ma anche autorità non statali quali i funzionari dell'*Olaf* dell'*Europol* e dell'*Eurojust*.

Passando all'esame dell'articolato, il senatore osserva che all'articolo 1 il disegno di legge individua l'obiettivo della presente legge nell'esigenza di attuare la decisione quadro del 2002.

L'articolo 2 introduce, nel nostro codice di procedura penale, la disciplina delle squadre agli articoli 371-*ter*, 371-*quater*, 371-*quinquies*, 371-*sexies*, 371-*septies* e 371-*octies*, successivi all'articolo 371-*bis* che, come è noto, fu inserito nel codice con la legge 20 gennaio 1992, n.8

per disciplinare l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

Gli articoli 371-*ter* e 371-*quater* prevedono la costituzione delle squadre, tenendo distinte quella che viene fatta in Italia e quella che viene fatta dall'autorità di uno Stato estero, e ne fissa i presupposti, tra cui essenzialmente l'esistenza di accordi internazionali tra gli Stati interessati; nonchè l'esistenza di indagini collegate interessanti più stati, indagini che devono essere particolarmente complesse e che devono avere l'esigenza di essere coordinati con unità operative appartenenti a Stati diversi.

Il relatore rileva che la costituzione attiva spetta di norma al procuratore della Repubblica e, nei casi di cui agli articoli 372 o 371-*bis*, al procuratore generale ed al procuratore nazionale antimafia, mentre quella passiva spetta all'autorità competente dello Stato estero.

La costituzione avviene, ai sensi dell'articolo 371-*quinquies*, con la sottoscrizione di un atto tra i Procuratori indicati e l'autorità straniera competente. L'atto deve contenere: a) il titolo del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto per cui si procede; b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra; c) il nominativo del direttore della squadra; d) i nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono; e) gli atti da compiere; f) la durata delle indagini; g) gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi istituiti ai quali è chiesta la designazione di esperti nelle materie d'indagine comune; h) le modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri stati o organizzazioni europee.

Il relatore fa presente che, sia nel caso di costituzione attiva che nel caso di costituzione passiva, l'atto è trasmesso immediatamente al Ministero della giustizia e dell'interno, anche se, nel caso di costituzione passiva, il Ministro può disporre che non si proceda agli atti se risulta evidente che essi sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Dopo aver osservato che la durata delle indagini non può essere superiore a sei mesi prorogabile ad un anno in caso di oggettiva impossibilità di conclusione entro il termine stabilito, il relatore rileva che la proroga è comunicata ai due Ministri ed ai Procuratori indicati.

Ai sensi dell'articolo 371-*septies*, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità investigativa di altro stato possono compiere attività operativa e sono parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, naturalmente nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Il senatore osserva che essi, al contrario di quanto accadeva in precedenza, possono portare le armi di dotazione, mentre le stesse funzioni di polizia giudiziaria possono essere attribuite ai rappresentanti di organizzazioni internazionali ed agli esperti.

L'articolo 371-*octies* prevede che possa esser richiesto allo Stato estero, con cui è stata costituita la squadra, di ritardare, per fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò possa pregiudicare i procedimenti in corso.

In riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'inserimento della lettera d) al comma 1 dell'articolo 431, la quale consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento anche dei documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra.

Mentre l'articolo 4 stabilisce che le squadre investigative operano nel territorio italiano in base alle disposizioni del codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo, l'articolo 5 dispone che per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, è responsabile lo Stato italiano, che a sua volta rinuncia a ripetere le somme pagate o i danni cagionati agli Stati membri dell'unione europea.

L'oratore ricorda infine che l'articolo 6 prevede che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

In conclusione il senatore esprime alcune perplessità su alcuni aspetti della normativa introdotta con il disegno di legge in titolo. In particolare rileva che l'affidamento agli ufficiali della polizia giudiziaria del coordinamento delle indagini si pone in contrasto con le norme del codice di procedura penale che riservano ai magistrati del pubblico ministero il coordinamento investigativo.

Il relatore osserva inoltre che l'articolo 6, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, si pone in palese contraddizione con quanto previsto all'articolo 5, il quale sancisce la responsabilità dello Stato per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio da funzionari stranieri e dai membri della squadra investigativa comune.

Il relatore, infine, manifesta perplessità sia in ordine alla possibilità, prevista dal comma 2 dell'articolo 371-ter introdotto dall'articolo 2, che sia il procuratore nazionale antimafia ad attivare la procedura per la costituzione delle squadre investigative comuni, sia sul potere di veto riconosciuto al Ministro della giustizia in caso di archiviazione della procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni, che sembra andare in senso contrario alla tendenza alla semplificazione della collaborazione giudiziaria nello spazio europeo e all'eliminazione delle interferenze delle autorità politiche.

Il sottosegretario MARITATI ritiene di dover fin da ora fornire alcune precisazioni rispetto a talune questioni sollevate dal relatore.

In primo luogo egli fa presente che la formulazione del comma 4 dell'articolo 371-ter del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1 dell'articolo 2, non va letta nel senso che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa dirigere la squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato in alternativa al pubblico ministero, ma piuttosto che il pubblico ministero, se non presente, possa dirigere la squadra per il tramite del predetto ufficiale.

Per quanto riguarda le perplessità circa la possibilità che la costituzione di una squadra investigativa sia richiesta dal procuratore nazionale antimafia, egli fa presente come questa ipotesi sia limitata al verificarsi delle condizioni previste dalla lettera h) del comma 3 dell'articolo 371-*bis* del codice penale perché il procuratore nazionale antimafia possa disporre la vocazione delle indagini preliminari in corso da parte di una procura distrettuale. A tale proposito egli fa presente che nei sedici anni di vigenza di tale norma essa non ha mai avuto occasione di essere applicata, e tuttavia a suo parere mantiene il suo valore come norma di chiusura. Qualora dunque si dovessero verificare le condizioni per cui il procuratore nazionale antimafia disponga l'avocazione di un'indagine preliminare, sarebbe strano che non potesse attivare relativamente a tale indagine, ove ne riconoscesse la necessità la costituzione di squadre investigative comuni.

Il sottosegretario ritiene poi non condivisibili le perplessità relative al ruolo esercitato dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 2 dell'articolo 371-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto sempre dal comma 1 dell'articolo 2, e ciò perché, evidentemente, spetta al Ministero della giustizia valutare la conformità agli accordi internazionali della richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero.

Il presidente SALVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VALENTINO (AN), dopo aver manifestato di condividere la *ratio* ispiratrice del disegno di legge in titolo, che rientra nelle iniziative legislative, concordate a livello comunitario, per combattere la criminalità organizzata, dichiara di non condividere le perplessità manifestate dal relatore in ordine al ruolo del Ministro, ruolo che trova invece la sua giustificazione nel carattere politico degli accordi internazionali che identificano quei casi di cooperazione giudiziaria nei quali è possibile richiede la costituzione di squadre investigative comuni.

Rileva però l'opportunità che siano più puntualmente individuati i reati che, in ragione della loro gravità, giustificano l'istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali ed osserva la necessità che il disegno di legge indichi precisamente i requisiti richiesti per costituire le squadre investigative comuni.

L'oratore osserva quindi la necessità di chiarire quanto disposto all'articolo 4, laddove dispone che la squadra investigativa comune opera alternativamente sotto la direzione di un pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo, del quale non si comprende bene il ruolo e il rapporto con l'autorità giudiziaria.

Palesa infine notevoli perplessità sulla previsione contenuta all'articolo 5 della responsabilità dello Stato italiano per i danni derivanti da atti illeciti commessi sul territorio.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) rileva preliminarmente che il disegno di legge si muove all'interno di una maturata esperienza che ha visto un progressivo incremento della collaborazione transnazionale tra le polizie giudiziarie dei vari paesi al fine di una più efficace repressione di particolari tipologie di reato.

Pur condividendo la *ratio* del disegno di legge, esprime non di meno alcune perplessità.

In riferimento all'articolo 371-*ter*, rileva che l'indicazione generica sul tipo di indagini che autorizzano il procuratore della Repubblica alla costituzione di squadre investigative comuni necessita di un più puntuale tipizzazione, anche perché alcune fattispecie di reato sono disciplinate in modo diverso da Stato a Stato.

In riferimento invece alla direzione della squadra investigativa, l'oratore esprime alcune riserve, anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale, sulla possibilità che anche un ufficiale di polizia giudiziaria possa assumerne la guida.

L'oratore si associa alle perplessità espresse dal relatore sia in ordine alla possibilità che sia il procuratore nazionale antimafia ad attivare una procedura, quale la costituzione di squadre investigative comuni, che dovrebbe essere riservata al pubblico ministero, sia in ordine alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 371-*sexies*. Infatti la valutazione in ordine alla possibilità che la richiesta passiva di costituzione di squadre investigative comuni sia vietata dalla legge o contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano non può, nella sistematica della divisione dei poteri, che essere effettuata dall'autorità giudiziaria.

Quanto all'articolo 371-*septies* l'oratore si interroga su chi debba far parte di tali squadre, se possa in particolare farne parte anche il magistrato straniero. In tale eventualità non è chiaro il ruolo svolto dal pubblico ministero nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia coordinatore della squadra investigativa.

Relativamente all'articolo 371-*octies*, che autorizza il procuratore della Repubblica a richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa di ritardare l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, il senatore rileva la necessità di prevedere un termine *ad quem* oltre il quale non è possibile chiedere il ritardo.

Condivide infine le perplessità avanzate dal senatore Valentino in ordine all'ambiguità della norma contenuta nell'articolo 4, che dopo aver stabilito la soggezione dell'attività della squadra investigativa alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, configura la possibilità di direzione non solo in capo al pubblico ministero ma anche in capo ad un ufficiale di polizia giudiziaria designato.

Il senatore CENTARO (*FI*) rileva che la legge attua con un certo ritardo un importante accordo internazionale che prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni per la repressione di alcune tipologie di reato, soprattutto quelle – quali il traffico illecito di armi o di stu-

pefacenti – che necessitano di una più stretta collaborazione fra gli Stati, da alcuni anni coordinati da *Eurojust* ed *Europol*. Al riguardo l'oratore ritiene opportuno inserire, all'interno delle squadre investigative, anche membri di questi organismi di polizia internazionale.

Dichiara di condividere le osservazioni di alcuni senatori, in particolare in ordine all'opportunità di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la direzione delle indagini, eventualmente consentendo all'ufficiale di polizia giudiziaria la possibilità di dirigerle esclusivamente su delega del magistrato. L'oratore palesa inoltre alcune perplessità sulla possibilità che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 371-ter, introdotto dal disegno di legge in titolo, anche il procuratore nazionale antimafia possa avocare le indagini a norma dell'articolo 372.

Esprime quindi forti perplessità sul ruolo del Ministro della giustizia il quale ha facoltà di intervenire nell'ipotesi in cui gli atti posti in essere dalla squadra investigativa comune siano espressamente vietati dalla legge o siano contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, disposizione che sembra ammettere la possibilità di un'attività investigativa congiunta posta in essere al di fuori di quanto stabilito dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia.

Al riguardo l'oratore osserva inoltre che, poiché è il procuratore della Repubblica a formare l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune, debba necessariamente essere quest'ultimo, e non il Ministro, l'organo deputato alla sorveglianza e al controllo che l'attività di investigazione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Ad avviso dell'oratore sembra quindi che il Ministro entri nel procedimento in modo ultroneo determinandosi una sovrapposizione, fortemente a rischio di incostituzionalità, fra l'attività giudiziaria e l'attività amministrativa.

Quanto infine all'articolo 3, il senatore manifesta alcune perplessità sull'indicazione, tra i documenti acquisibili al fascicolo del dibattimento, di verbali di atti non ripetibili assunti «con le stesse forme», oltre che con le stesse modalità, risultando poco chiaro che cosa significhi quell'inciso.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) in ragione dei rilevanti profili di libertà coinvolti nel disegno di legge in titolo, ritiene opportuno correggere alcune incongruenze in esso presenti.

In proposito l'oratore sottolinea la necessità di tener conto dell'esperienza non del tutto tranquillizzante di *Europol* e *Eurojust* che nell'ordinamento comunitario fanno capo al Consiglio dei Ministri; tale organo però, espressione degli esecutivi nazionali, esercita rilevanti funzioni, anche di produzione normativa, senza un controllo parlamentare efficace e senza una vera legittimazione democratica. Ciò giustifica alcuni dubbi sulla trasparenza dell'azione dei due organismi europei che, a suo avviso, dovrebbe essere sottoposta, a tutela dei diritti dei cittadini europei, a controlli più significativi della scarsa relazione annuale da essi sottoposta al Parlamento europeo.

Un'altra questione che riveste particolare delicatezza, è il destino degli atti di investigazione acquisiti da queste squadre.

Occorre in conclusione dare risposte adeguate a tutti questi interrogativi, soprattutto per evitare il rischio che tali squadre svolgano un'attività autoreferenziale e senza controllo.

Il sottosegretario MARITATI rileva che il Governo sarà disponibile a recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito, in particolare accogliendo le perplessità avanzate in ordine alla possibilità che anche l'ufficiale di polizia giudiziaria possa coordinare le indagini.

Si riserva comunque di formulare ulteriori osservazioni a conclusione della discussione generale.

Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 13 marzo 2007

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

Il senatore MANTICA (AN), relatore sull'Atto del Governo n. 70, concernente lo schema di decreto ministeriale relativo alle organizzazioni e agli enti di rilievo internazionale beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, sottolinea l'esigenza di acquisire una più completa documentazione circa le finalità e i caratteri degli enti con riferimento ai quali è stato integrato l'elenco dei soggetti ammessi ai benefici della citata legge n. 180 del 1992.

Il presidente DINI, condividendo la sollecitazione espressa dal senatore Mantica, stante l'assenza del rappresentante del Governo, assicura che si farà carico di rappresentare al Ministero degli Affari esteri l'esigenza dei chiarimenti richiesti in merito.

Verificato infine che la Commissione non è in numero legale per procedere all'illustrazione del provvedimento in titolo, propone di rinviarne l'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI E DIFESA IN LIBANO

Il presidente DINI riferisce sulla visita di una delegazione delle Commissioni affari esteri e difesa in Libano che ha avuto luogo dal 17 al 19 febbraio scorsi per visitare il Comando UNIFIL, guidato dal 2 febbraio dal generale italiano Claudio Graziano, e il contingente italiano ivi impegnato,

cui è preposto il generale Paolo Gerometta, e svolgere incontri a Beirut con rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico libanese. Alla missione, guidata dai Presidenti delle Commissioni affari esteri, senatore Dini, e difesa, senatore De Gregorio, hanno preso parte anche i senatori Del Roio e Pianetta per la Commissione esteri e Nieddu e Ramponi per la Commissione difesa.

I senatori DEL ROIO (*RC-SE*) e PIANETTA (*DC-PRI-IND-MPA*), in qualità di componenti della suddetta delegazione, condividendo i contenuti della relazione esposta dal Presidente, svolgono delle considerazioni integrative sugli esiti della missione in Libano.

Intervengono quindi i senatori ANDREOTTI (*Misto*), FRUSCIO (*LNP*) e MANTICA (*AN*) per chiedere chiarimenti ed esprimere osservazioni cui replicano i senatori DEL ROIO (*RC-SE*) e PIANETTA (*DC-PRI-IND-MPA*) e il presidente DINI.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che martedì prossimo, 20 marzo, alle ore 15, presso il Senato avrà luogo l'audizione, svolta congiuntamente dalle Commissioni esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, del Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, eletto lo scorso 16 gennaio. Avverte inoltre che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione allo sviluppo, giovedì 15 marzo avrà luogo, alle ore 13,30 anziché alle ore 14,30, l'audizione del vice ministro Patrizia Sentinelli.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE propone infine di inserire all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1108 recante la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.

La Commissione conviene.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*), avendo preso parte ai lavori della 51^a sessione della Commissione sullo *status* delle donne che si è svolta presso la sede delle Nazioni Unite dal 26 febbraio al 9 marzo scorsi, preannuncia che presenterà una relazione al riguardo.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO

Il presidente DINI avverte che, come testé convenuto, la seduta già convocata giovedì 15 marzo alle ore 14,30 è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 marzo 2007

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Casula.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo 2007.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo il Governo ha fornito i chiarimenti alle osservazioni del relatore.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra una proposta di parere (allegata al resoconto della seduta odierna).

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione di prendere visione della proposta del relatore. A tal fine propone di convocare una seduta domani alle ore 9.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione domani alle ore 9 per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema n. 69, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale, nonché, in sede consultiva, del disegno di legge n. 772, recante delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'articolo 3, punto 4, lettera *a*) non preveda trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, in ragione dell'alternatività della corresponsione del trattamento economico a favore dei Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato rispetto ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 marzo 2007

57^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(228) DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(601) DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

La presidente PIGNEDOLI ricorda che nella seduta del 20 febbraio la Commissione ha adottato il testo unificato proposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 febbraio scorso). Informa, inoltre, che su tale testo unificato è stato richiesto il parere delle Commissioni competenti.

Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato per le ore 11 di giovedì 22 marzo prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 marzo 2007

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico
Gianni e Giaretta.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2007 (n. 72)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore MANINETTI (*UDC*) illustra una schema di parere favorevole con una osservazione (allegato al presente resoconto) che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

Programma di utilizzo per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 71)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame dell'atto del Governo in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore BANTI (*Ulivo*) illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione, allegata al presente resoconto.

Dopo che il sottosegretario GIANNI ha manifestato piena adesione allo schema di parere, per dichiarazione di voto interviene il senatore POSSA (FI), che preannuncia la propria astensione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione illustrato dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 7^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione, allegato al presente resoconto.

Il senatore BANTI (Ulivo), pur manifestando un orientamento favorevole sulla proposta di parere, chiede che la raccomandazione in materia di diritto di cronaca per le emittenti che non sono titolari del diritto di trasmissione dell'evento sportivo, sia riformulata nel senso di precisare che tale diritto debba essere garantito in modo adeguato.

Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione in tal senso, che del resto è nello spirito dello schema di parere proposto.

Il senatore POSSA (FI), oltre ad esprimere la propria contrarietà in ordine all'opportunità di conferire una delega al Governo in tale settore, lamenta che la scelta di intervenire nella ripartizione dei diritti di proprietà afferenti la trasmissione degli eventi sportivi rappresenta un'indebita interferenza rispetto alle regole del libero mercato, lesiva di posizioni giuridiche soggettive.

Preannuncia pertanto il voto contrario sullo schema di parere testé illustrato nonchè l'intenzione di presentare uno schema di parere contrario, chiedendo a tal fine una breve sospensione.

Anche il senatore STANCA (FI) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, ritenendo inopportuna ogni forma di ingerenza del settore pubblico nell'ambito di rapporti tipicamente demandati al mercato.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*), dopo aver dichiarato di condividere lo schema di parere, suggerisce una sua integrazione inserendo un riferimento all'esigenza di individuare risorse da destinare all'impiantistica sportiva e, più in generale, alla cultura sportiva.

Il relatore SANTINI (*DC-PRI-IND-MPA*) fa anzitutto presente che il provvedimento intende disciplinare la titolarità di diritti di trasmissione di eventi sportivi che devono essere, a suo avviso, considerati nella loro peculiarità, anzitutto per il loro carattere sociale. Dichiarando la propria disponibilità a recepire il suggerimento del senatore Pecoraro Scanio, che investe una tematica peraltro già affrontata dal disegno di legge in titolo.

Il presidente SCARABOSIO dispone una breve sospensione per consentire al relatore di riformulare la proposta di parere e al senatore Possa di presentare uno schema di parere contrario.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

Il senatore POSSA (*FI*), nel segnalare l'esigenza di poter disporre di un'adeguata tempistica per presentare uno schema di parere contrario, chiede – a nome del proprio Gruppo – che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato. Qualora la richiesta non fosse accolta, preannuncia che non prenderà parte alla votazione.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) si associa alla richiesta di rinvio testé formulata.

Il senatore GALARDI (*Ulivo*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, la propria disponibilità ad un rinvio dell'esame.

Si associa il relatore SANTINI (*DC-PRI-IND-MPA*), il quale giudica opportuna una maggiore riflessione sulle considerazioni svolte.

Prendendo atto delle sollecitazioni avanzate, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per domani, alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Dopo che il presidente SCARABOSIO ha comunicato che non sono ancora giunti i prescritti pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di

legge in titolo (allegati al presente resoconto), avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore POSSA (*FI*) illustra l'emendamento 1.88, sottolineando l'esigenza che la delega legislativa sia esercitata entro sei mesi, e non entro un anno, dalla data di entrata in vigore della legge.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) dà conto dell'emendamento 1.89, che si inserisce fra le proposte volte a tutelare il consumo domestico.

Il senatore POSSA (*FI*) si sofferma sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando in particolare che il secondo intende dare attuazione all'articolo 76 della Costituzione, secondo cui la delega legislativa deve prevedere, oltre ai principi e criteri direttivi, anche oggetti definiti.

Dopo che il presidente SCARABOSIO ha ritirato l'emendamento 1.4, il senatore PARAVIA (*AN*) illustra l'emendamento 1.6. Al riguardo, sottolinea anzitutto che le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE intendono dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale assicurando al contempo, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, la tutela dei clienti più vulnerabili. A tale scopo, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di indicare prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili ed alle piccole imprese. Tale disposizione, che l'oratore giudica in aperto contrasto con le logiche della liberalizzazione e con le indicazioni della Commissione europea, tende a ripristinare in maniera a suo avviso surrettizia un regime di prezzi amministrati senza introdurre misure idonee allo sviluppo di una reale concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio. Ritiene pertanto opportuno sopprimere tale disposizione, anche in considerazione degli effetti distorsivi, anche in termini di sviluppo della concorrenza e della sicurezza del sistema, provocati recentemente nel settore del gas dal regime di prezzi tutelati.

L'emendamento proposto – egli prosegue – definisce un percorso che per quanto riguarda il settore elettrico parte dal fondamentale presupposto della necessità di un superamento della figura di Acquirente unico, che costituisce per molti aspetti un venditore privilegiato rispetto ai fornitori operanti nel mercato libero con cui indebitamente compete. Per quanto riguarda il settore del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale regime di tariffe amministrate che a suo avviso, ha dimostrato di avere effetti totalmente destabilizzanti sugli equilibri di mercato e sulla redditività degli operatori, introducendo un diverso meccanismo di tutela *ex* articolo 3, della direttiva 2003/55/CE, delineato in analogia a quanto suggerito per il settore elettrico.

Nello specifico, al fine di dare piena attuazione al processo di liberalizzazione dei mercati energetici – osserva il senatore – l'emendamento proposto prevede in primo luogo che il diritto di cui all'articolo 3 della

direttiva 2003/55/CE alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli sia esteso ai soli clienti civili, essendo per le piccole imprese il mercato già liberalizzato da luglio 2004. La limitazione del regime di tutela al solo mercato domestico nel settore del gas è già operativa. Si prevede inoltre che per entrambi i settori il servizio di tutela sia articolato su ambiti territoriali limitati e che per ciascun ambito siano individuati distintamente e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione; in particolare l'attività di approvvigionamento prevederebbe non solo il reperimento di energia elettrica (o del gas naturale) sul mercato, ma anche dei servizi connessi; l'attività di commercializzazione al dettaglio includerebbe le funzioni connesse alla consegna dell'energia ai clienti finali. Egli fa poi presente che le procedure d'asta dovrebbero essere correttamente disegnate. In primo luogo, dovrebbero avvenire su base geografica e per aree/volumi di energia elettrica o gas di dimensioni tali da consentire la partecipazione anche ad operatori con reti di vendita o volumi che non coprono l'intero territorio nazionale. Inoltre, stante l'attuale situazione di dominanza in alcuni segmenti della filiera, dovrebbero a suo giudizio essere, da un lato, introdotti opportuni tetti alle quote di mercato tutelato servibili da parte di un'unica azienda in entrambe le attività e, dall'altro, implementate misure asimmetriche tra i partecipanti alle procedure concorsuali, volte a limitare l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore dominante. Sarebbe inoltre a suo avviso opportuna l'introduzione di una corretta disciplina relativa all'eventuale partecipazione alle aste di società collegate ai distributori, garantendo i necessari profili di trasparenza, terziarietà e corretta gestione dei flussi informativi.

Infine, con specifico riferimento al settore elettrico, egli conclude sottolineando che dovrebbe essere previsto lo scioglimento della società Acquirente unico Spa, coerentemente con l'entrata in efficacia del nuovo servizio di tutela.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 1.90, volto a modificare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), nel senso di far salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti particolarmente svantaggiati.

Il senatore GALARDI (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 1.7, secondo cui, con riferimento all'accesso alle reti, si dovranno prevedere idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiati.

Il senatore PINZGER (*Aut*) illustra l'emendamento 1.10, richiamandone brevemente le finalità.

Il senatore POSSA (*FI*) si sofferma sull'emendamento 1.16, diretto a sopprimere la previsione di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché il compito di vigi-

lanza sul funzionamento del mercato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In proposito, dichiara la ferma contrarietà ad ogni forma di controllo pubblico dei prezzi di mercato.

Il senatore GALARDI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.19.

Il presidente SCARABOSIO ritira l'emendamento 1.24.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti fino a quelli riferiti all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dà la parola al relatore per alcune osservazioni preliminari.

Il relatore CABRAS (*Ulivo*) sottolinea che molti degli emendamenti illustrati intendono assicurare la tutela di fasce di utenti attraverso soluzioni alternative rispetto a quelle individuate nel testo, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione di prezzi di riferimento. Ritiene pertanto opportuno svolgere un adeguato approfondimento delle proposte emendative onde verificare la possibilità di definire una soluzione che consenta un'efficace tutela dei consumatori in un contesto di apertura del mercato, superando l'impostazione basata su prezzi amministrati.

Il PRESIDENTE rinvia indi il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STANCA (*FI*) chiede alla Presidenza di attivarsi al fine di calendarizzare un'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di conoscere le linee guida nel settore del turismo.

Il senatore POSSA (*FI*), chiede che sia ascoltato il Ministro dell'università e della ricerca con riferimento alle prospettive del settore spaziale.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) sollecita a sua volta un intervento del Ministro del commercio internazionale, ritenendo importante conoscere le azioni promosse dall'Esecutivo in tale settore.

Il presidente SCARABOSIO fornisce assicurazioni nel senso auspicato dai senatori testé intervenuti.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

considerato che il decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge n. 233 del 2006 ha modificato anche le competenze del Ministero dello sviluppo economico, si segnala l'opportunità di adeguare conseguentemente il piano di attività per gli studi e le ricerche di competenza del gabinetto del Dicastero medesimo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato che il fondo trasferimenti correnti alle imprese, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, reca un'unica destinazione a favore dell'IPI e che non vi è dunque alcun margine di discrezionalità nella ripartizione delle risorse,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità di modificare i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 in modo da escludere la Relazione con parere parlamentare nei casi in cui vi è un'unica destinazione dello stanziamento.

Nelle more di tale modifica normativa si segnala tuttavia la necessità che alla Relazione sia allegata, a cura del Ministro dello sviluppo economico, la rendicontazione delle spese dell'Istituto di promozione industriale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

La 10^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l'importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

2. dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l'inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).

La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell'evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell'evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1.

1.88

POSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere: «nel quadro del Piano energetico nazionale,».

1.89

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'approvvigionamento di gas naturale» aggiungere le seguenti: «e la sostenibilità sociale dei prezzi al consumo domestico,».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le parole: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, gestore dello sviluppo elettrico Spa, gestore del mercato elettrico Spa, Cassa conguaglio per il settore elettrico».

1.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «riguarda i seguenti oggetti e».

1.4

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «informazione ai clienti», aggiungere la seguente: «civili».

1.78

PALUMBO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «[...] in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti di ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato» con le seguenti: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e articolo 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzione di forni-

tura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «che sia garantita» fino a: «funzionamento del mercato» con le seguenti: «l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.7

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere

che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.8

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» *con le seguenti:* «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.90

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a condizioni di mercato» *con le seguenti:* «a condizioni non penalizzanti» *indi sostituire le parole da:* «e che l'Autorità» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «anche attraverso il rafforzamento della funzione dell'Acquirente Unico e la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di condizioni *standard* di erogazione del servizio e di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, fatta salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con ulteriori interventi legislativi, vigilando sul funzionamento del mercato;».

1.9

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.10

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, che siano certificati da un organismo centrale in grado di assicurare lo scambio di informazioni con i distributori».

1.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.13

GALARDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere le seguenti: «garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.14

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» *con le seguenti:* «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» *con le seguenti:* «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.16

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «indichi i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato».

1.17

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese».

1.18

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.19

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.20

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.21

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».

1.24

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per la fornitura ai clienti civili», sopprimere le altre: «alle piccole imprese».

1.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «la materia della presente lettera a) è oggetto di un tavolo di consultazione con le associazioni degli operatori del settore presso il Ministero dello sviluppo economico;».

1.91

BETTAMIO, PICCONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) 1. Prevedere in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE che la fornitura di energia elettrica ai clienti di cui al comma 3 dello stesso articolo sia garantita dalle società facenti capo al medesimo Gruppo cui appartiene la società di distribuzione che opera nello stesso

ambito territoriale. Per la vendita a tali clienti le società di vendita si approvvigionano dall'acquirente unico.

2. La fornitura di energia elettrica a tutti gli altri clienti finali che non esercitano il diritto ad essere riforniti dal mercato libero, è garantita dalle società di vendita collegate alle imprese distributrici alle condizioni del mercato libero. Per tale tipologia di clienti l'approvvigionamento è effettuato direttamente dal venditore che applica condizioni di fornitura in linea con quelle in vigore per i clienti di cui al comma precedente.

3. Prevedere idonei strumenti che, garantendo la confrontabilità delle offerte, assicurino condizioni di simmetria e trasparenza fra gli operatori».

1.79

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b-bis) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1° luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminarietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.80

SCARABOSIO

Al comma 2 lettera b), sostituire il periodo: «che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale» con il seguente: «in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal

1 luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.27

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare determinando condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito e mediante energia nucleare».

1.91

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia attraverso centrali a combustibile nucleare».

1.92

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza e sviluppo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare localizzati in ambito comunitario».

1.93

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'abbattimento dell'emissione di gas

effetto serra attraverso l'utilizzo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare, valutandone la compatibilità territoriale ed ambientale sul territorio nazionale».

1.28

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e per l'importazione, la produzione e la distribuzione di gas naturale».

1.29

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) «prevedere misure per la creazione di una borsa del gas, al fine di promuovere lo sviluppo del relativo mercato, anche mediante la istituzione di un soggetto terzo responsabile dell'organizzazione e della gestione economica di tale borsa e mediante meccanismi che assicurino la neutralità, trasparenza, obiettività ed efficienza della medesima».

1.30

MERCATALI, GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di approvvigionamento e distribuzione del gas e».

1.31

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definire strumenti ed accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale delle reti, finalizzata ad assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assi-

stenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri».

1.32

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «contrattazione».

1.33

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino a: «contrattazione,».

1.34

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione,».

1.35

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.94

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «legge 23 agosto 2004, n. 239», aggiungere le seguenti: «al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale».

1.81

PALUMBO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.82

PALLARO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.36

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.37

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, incluso i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo».

1.95

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale come individuato dal piano nazionale eco-energetico,».

1.38

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura ed assicurando che i soggetti responsabili dell'amministrazione delle attività di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale siano indipendenti ed autonomi rispetto alle attività di approvvigionamento e fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e godano, per lo svolgimento dei loro compiti, di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata senza che sia pregiudicato il diritto della società madre alla redditività complessiva degli investimenti effettuati nella società controllata.

Il Governo dovrà inoltre disporre che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, non possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2009, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e gas naturale. La procedura di dismissione delle quote di partecipazione azionaria eccedenti il predetto limite del 5 per cento dovrà essere disciplinata in modo da garantire il controllo pubblico sul soggetto che deterrà la proprietà ed opererà la gestione delle predette infrastrutture».

1.39

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.40

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.41

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.42

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.43

STEFANI

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.45

GARAFFA, BANTI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».

1.96

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «allorché previsto in norme comunitarie, individuando» indi, dopo le parole: «stoccaggio di gas naturale» aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque ricadere sotto il controllo pubblico».

1.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.47

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.48

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «a seguito della adozione da parte dell'Unione Europea di norme uniformi in materia».

1.49

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas».

1.50

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe legate ai costi sostenuti definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

1.51

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi, per la distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, delle

previsioni dell'articolo 15, ultimo comma, della Direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 13, ultimo comma, della Direttiva 2003/55/CE;».

1.52

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introdurre limiti alla possibilità per le aziende, operanti in regime di monopolio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, di esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente;».

1.53

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

1.83

PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

1.84

BANTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) indirizzare Il gestore delle rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete mediante gare concorrenziali di evidenza pubblica per tutte le nuove infrastrutture di linee e stazioni destinate a far parte della RTN».

1.54

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) valorizzare il ruolo del Gestore dei servizi elettrici – GSE SpA –, incrementandone le funzioni operative, incorporando in esso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e affidando ad esso il compito della raccolta dai distributori dei dati di misura dei consumi dei clienti e della loro pronta messa a disposizione degli interessati».

1.55

GARRAFFA

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28» e sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.85

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; alla stessa lettera, sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.56

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «promuovere» aggiungere le parole: «, con particolare riferimento al settore del gas,».

1.57

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «territoriale».

1.58

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «attività di distribuzione» aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.74

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attività di distribuzione», aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.59

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza» con le seguenti: «in base a criteri di autosufficienza economica di bacini di utenza».

1.60

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.75

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione

come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.97

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «distribuzione di gas naturale» *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi i piani di investimento ed il rifacimento delle reti e degli impianti, ed individuando clausole sociali a tutela dell'occupazione,».

1.61

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», *con le seguenti:* «tenendo conto, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalla imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;».

1.76

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera i), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «portando a venti anni il periodo massimo previsto dal comma 2 dello stesso articolo, prevedendo che il servizio possa essere affidato a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive, limitando la quota di ricavi che l'ente territoriale può richiedere al gestore della distribuzione a titolo di canone di concessione o di compenso comunque denominato, prevedendo che il gestore applichi nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e che riutilizzi, nei limiti quantitativi

previsti dal contratto di servizio, il personale già impiegato dal precedente gestore».

1.62

GARRAFFA

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definire le modalità di esercizio della facoltà degli enti locali di trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas a società di gestione di servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, prevedendo, altresì, la partecipazione, senza limitazioni, di dette società alla gara di affidamento del servizio stesso;».

1.63

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.64

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo

della situazione concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.86

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione, concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.65

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nelle forniture di gas dall'estero» aggiungere le seguenti: «garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di paesi fornitori».

1.66

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta riformulazione è attuata prevedendo, relativamente ai quantitativi di gas conferito nella sede unificata di contrattazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), l'assoggettamento al medesimo regime dettato dall'articolo

19, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quantità di gas autoconsumato».

1.67

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore;

l-quater) promuovere la concorrenza nel settore del trasporto attraverso la cessione da parte di Snam Rete gas di rami d'azienda locali».

1.77

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore».

1.68

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere, nel quadro delle politiche dirette a contenere le emissioni in atmosfera e a garantire la competitività e la sicurezza del sistema attraverso la diversificazione delle fonti produttive, la ricerca e lo sviluppo in materia di energia nucleare e di tecnologie per l'impiego sostenibile del carbone, anche attraverso il coordinamento con le analoghe esperienze a livello europeo».

1.69

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e le loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.70

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e le loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.71

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere la liberalizzazione dei mercati locali dell'energia elettrica e del gas favorendo la privatizzazione delle società municipali a controllo pubblico dedicate a questi servizi».

1.72

STEFANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.87

SCARABOSIO

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari;» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.98

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «decorsi sessanta giorni» fino a: «dei predetti pareri».

1.99

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.73

SCARABOSIO

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 lettera c) è aggiunto, al termine, il seguente: "non rientrano in tale tipologia impianti alimentati da biomasse che non utilizzino unicamente i combustibili definiti dalla lettera a) del presente articolo; tale tipologia di impianti non si configura come alimentato da fonti rinnovabili".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è sostituito dal seguente: "La quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,5 punti percentuali".

3. In attuazione del sistema dei certificati verdi cui al decreto legislativo 16 marzo n. 79, confermato quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, godono di una maggiorazione del valore dei certificati verdi definita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti fonti rinnovabili:

- a) eolico;
- b) gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- c) geotermica;
- d) del moto ondoso;
- e) solare per impianti di tagli superiori a 1000 kW.

Per quanto attiene ad impianti da biomasse agricole si applica quanto disposto dai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificati dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo. All'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalla parole: "quindici anni".

4. All'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "locali agroenergetici" sono sostituite dalle seguenti: «agroenergetici nel raggio di 100 chilometri dall'impianto di utilizzo»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

5. Dopo il comma 383, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"383-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione delle filiere agroenergetiche, lo strumento del contratto di programma agroenergetico previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applica anche alle iniziative per la produzione di energia elettrica".

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è aggiunto il seguente capoverso: ai medesimi impianti, qualora la capacità di generazione sia inferiore ai 100 kW ovvero, per i soli impianti a biomasse, ai 400 kW si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; a tali impianti non si applica quanto disposto dai commi 3 e 4.

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le direttive di cui al comma 1 sono disposte con il prioritario obiettivo di assicurare l'obbligo per il gestore di rete di connettere alla rete nel più breve tempo possibile e in modo prioritario gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) comma 1, articolo 2 del presente decreto legislativo che ne facciano richiesta, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni".

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto il seguente:

"14-bis. È obiettivo prioritario agevolare lo sviluppo di isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali, nonché reti distributive multidirezionali e sistemi automatizzati in grado di prevedere picchi di consumo al fine di agevolare forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e di piccola generazione. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri decreti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce gli obiettivi e le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, ai quali il Gestore del Sistema Elettrico si conforma. Tali decreti, inoltre, definiscono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione di forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e della piccola generazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, compresi soggetti titolari di partita IVA e

forme consortili stesse, nonché semplificazioni amministrative per l'accesso a forme di finanziamento tramite terzi"».

Conseguentemente all'articolo 2 comma 1 sopprimere le parole: «alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239».

1.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: quindici anni".

Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sono abrogati.

2. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "e fino al 2006" sono soppresse.

3. Al fine di promuovere la concorrenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie, fermo restando il valore unitario del certificato verde ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pari a 50 MWh, il Gestore del sistema elettrico emette per ciascun impianto un numero di certificati verdi pari al prodotto della produzione netta da fonti rinnovabili dell'anno precedente moltiplicata per il coefficiente, riferito alla taglia dell'impianto e alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1.

4. Il prezzo dei certificati verdi, riferito al kWh elettrico, non può essere superiore al prezzo massimo di 11,5 centesimi di euro e non può essere inferiore al prezzo minimo di 8,5 centesimi di euro.

5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE, il Gestore del sistema elettrico, su richiesta del produttore è tenuto in ogni caso ad acquistare i certificati verdi anche oltre la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, in conto energia, emessi con le modalità di cui al precedente comma 3, al prezzo minimo fissato al suddetto comma 4, trasferendo i relativi costi sulla componente A3 della tariffa elettrica.

Per le piccole produzioni e per l'autoproduzione di piccole quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori al valore che consente l'emissione di un certificato verde, su richiesta del produttore, è assicurata la cessione alla rete, in conto energia al medesimo prezzo di cui al periodo precedente del presente comma e per la stessa durata.

6. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità" sono soppresse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede ogni due anni alla verifica della congruità del prezzo minimo e del prezzo massimo di cui al comma 4 e, se necessario, al loro aggiornamento. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede altresì ad aggiornare e ad integrare i coefficienti di cui alla Tabella 1 includendovi gli impianti cogenerativi di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili, tenendo conto del rendimento complessivo del recupero energetico.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

9. Con lo stesso decreto è disciplinata la transizione dal previgente sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili alle norme di cui al presente articolo, ferma restando la applicazione di queste ultime anche all'energia prodotta da impianti esistenti, almeno a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: "alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

ALLEGATO 1

Tabella 1

Fonte	Coefficienti dimensionali		
	Fino a 100 kW	Superiore a 100 kW e fino a 1.000 kW	Superiore a 1.000 kW
Coefficienti tipologici (fonte)			
Eolico	1,30	1,15	1,00
Solare fotovoltaico (*)	(*)	(*)	3,60
Geotermico	1,04	0,92	0,80
Idraulico	1,43	1,26	1,10
Biomasse, rifiuti biodegradabili	2,45	2,15	1,85
Biogas e Biomasse, prodotte da attività agricole e da allevamento, da filiera corta (**)	2,93	2,62	2,30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas . . .	1,95	1,73	1,50

(*) Per gli impianti da fonte solare fotovoltaica fino a 1.000 kW si applica il decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

(**) Filiera corta: entro un raggio di 100 chilometri dall'impianto che le utilizza per la produzione di energia elettrica.

Art. 2.
2.1

PINZGER, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e di carburanti di origine vegetale».

2.4

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «lo sviluppo del solare» sopprimere le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» e inserire le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale e animale».

2.5

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.7

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti

ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.8

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO₂, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, e per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno;».

2.9

MERCATALI, GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone;».

2.10

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie di cattura dell'anidride carbonica e il suo stoccaggio geologico, finalizzata all'utilizzo della medesima quale fonte di energia;».

2.11

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno quale fonte di energia, in particolare negli usi di trasporto ed in quelli elettrici;».

2.12

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici» inserire le seguenti: «direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico».

2.13

GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;» aggiungere le seguenti: «per migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, con particolare riguardo al trasporto pubblico;».

2.14

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alle parole: «disposizioni vigenti».

2.59

VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «[...]»; per l'incentivazione finanziaria e per la ridefinizione del sistema fiscale dell'accisa e degli autoveicoli ai fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti».

2.15

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto ai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.16

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.17

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «attuativi» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo».

2.18

GARRAFFA, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) promuovere, anche attraverso incentivi ed agevolazioni fiscali, lo sviluppo del mercato delle società che forniscono servizi per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali, in ciò favorendo, sia a livello pubblico che privato, la diffusione di contratti pluriennali di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* dopo le parole: «*standard* elevati di efficienza» aggiungere le seguenti: «nonché verso la stipula di contratti di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica, quale il servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere» aggiungere le seguenti: «*a-bis*».

2.19

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) garantire, nell'ambito dell'incentivazione alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, il ricorso a formule che differenzino e valorizzino le diverse fonti in ragione della sostenibilità ambientale delle stesse, non-

ché riservare tali incentivi alle sole fonti definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.

2.60

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere analoghi meccanismi per l'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica anche in campo industriale, quali i motori ad alta efficienza energetica e trasformatori a perdite ridotte, prevedendo le opportune azioni di informazione nei confronti degli utilizzatori finali; introdurre altresì meccanismi per innalzare il fattore di potenza costi a 0,95 in linea con gli standard europei;».

2.20

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere a favore degli impianti operanti in regime di scambio sul posto alimentati da fonti rinnovabili, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, o di grande taglia, purché prevalentemente destinati ad autoproduzione così come definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alla rete energetica nazionale;».

2.21

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) «prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli im-

prenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.23

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, PALUMBO, BANTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «a favore del solare termico e fotovoltaico, dei carburanti di origine vegetale e dell'idroelettrico ad acqua fluente senza derivazione».

2.24

GASBARRI, GALARDI, MERCATALI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.26

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.27

STEFANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.28

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.29

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «fotovoltaico» aggiungere le parole: «, dello sfruttamento energetico dei rifiuti».

2.30

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.31

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «carburanti di origine vegetale» aggiungere le seguenti: «e delle biomasse».

2.32

GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, la massima semplificazione amministrativa e le misure massime necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali;

d-ter) predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivi necessari a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta;».

2.33

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo di cui al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.34

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) «prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.35

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.36

PINZGER, TONINI

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.37

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.38

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favo-

rire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.39

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.40

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PETERLINI, PERRIN, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.41

THALER AUSSERHOFER, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.42

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi per l'installazione di impianti di generazione del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricola ad uso civile ed agricolo».

2.43

GALARDI, MERCATALI, GASBARRI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi, anche in conto capitale, per l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici privati a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e del risparmio energetico».***2.45**

POSSA, CASOLI, STANCA

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» le seguenti: «e del risparmio energetico».***2.61**

VENTUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento al GPL ed al metano per autotrazione, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;»

2.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.47

GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;».

2.48

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.49

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.50

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) semplificare le procedure, anche dal punto di vista fiscale e finanziario, per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi con il fine di liberalizzare il mercato dell'energia e di sviluppare il mercato dei servizi energetici;».

2.51

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppare gli strumenti normativi e amministrativi, in attuazione della direttiva 2003/87/CE, per il trasferimento di risorse dall'acquisizione di quote sul mercato delle emissioni all'investimento duraturo in produzione di energia rinnovabile come definita all'art. 2 della direttiva 2001/77/CE;».

2.52

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie nella rete di distribuzione dell'energia con il fine di avviare isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali;».

2.57

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia».

2.53

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere la possibilità, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 ed il 10 aprile 1999, di poter fruire dei certificati verdi».

2.54

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere apposite misure per lo sviluppo della microgenerazione;».

2.55

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante per le seguenti fonti rinnovabili (energia geotermica, energia idroelettrica, energia eolica, energia da biomasse, energia da termovalorizzatori di RSU, energia da impianti solari termici) prevedere per il riassetto degli incentivi il sistema dei certificati verdi».

2.56

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) circa il riassetto degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica prevedere unicamente un finanziamento pubblico a carico dello Stato».

2.62

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) a prevedere che i contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, siano applicabili anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia».

2.63

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo dell'energia geotermica da parte delle imprese;».

2.58

SCARABOSIO

Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

2.0.1

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

2. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle Province delegate".

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di motivato dissenso, purchè non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".

5. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'art. 2, comma 2 lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)".

6. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, nonché agli impianti di microgenerazione di cui al comma 85 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

7. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei Comuni, delle Comunità Montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida; in ogni caso a far tempo dalla data di entrata in vigore delle linee guida cessano di avere efficacia le contrastanti disposizioni regionali di ogni fonte".

9. Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del

decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 così come introdotto dal comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione giudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

11. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determina la sospensione, per la durata della vita dell'impianto, degli usi civici eventualmente gravanti sui beni necessari alla sua realizzazione».

TABELLA A

FONTE	SOGLIE
Eolica	60KW
Solare fotovoltaica	30KW
Idraulica	100 KW
Biomasse	200 KW
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 KW

2.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 23 della Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'art. 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati, senza costi eccessivi, i necessari interventi di adeguamento;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili».

2.0.3

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
e dell'efficienza energetica)*

1. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – Nell'ambito dell'ENEA è istituita un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (di seguito Agenzia) che svolge le seguenti attività:

a) supporto tecnico-scientifico per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per la diffusione, la localizzazione e la realizzazione, con le migliori tecniche disponibili, di impianti, apparecchiature e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

b) consulenza tecnico-scientifica per la diffusione delle migliori tecniche disponibili e delle buone pratiche, per soggetti pubblici e privati, in materia di fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica;

c) raccolta, analisi, diffusione, anche con appositi manuali, pubblicazioni e per via informatica, accessibile a chiunque, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili, con valutazione di costi e benefici, degli incentivi offerti dalla legislazione vigente e delle modalità per accedervi, delle corrette procedure per la realizzazione degli impianti e degli interventi, in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, dotata di autonomia funzionale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Con tale regolamento si provvede anche a coordinare l'attività dell'Agenzia con le altre attività dell'ENEA e con i suoi organi.

3. L'Agenzia è diretta da un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. In fase di avvio e di prima applicazione delle presenti norme, la dotazione di personale necessario per le attività dell'Agenzia, nel numero di non meno di trecento unità, è assicurata con l'impiego di personale dell'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i sindacati interni.

5. Le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia sono assicurate dalle dotazioni finanziarie dell'ENEA, oltre ai proventi delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Con legge finanziaria sono stabilite le successive dotazioni di personale e di risorse finanziarie dell'Agenzia"».

2.0.4

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di energie rinnovabili o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede in via sostitutiva nominando un commissario *ad acta*.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 2, dell'articolo 2.

Art. 3.**3.1**

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

3.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

3.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di introdurre elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità sul libero mercato tra differenti categorie di consumatori non domestici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 ed alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 al 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 4.**4.4**

SCARABOSIO

Al comma 1, dopo le parole: «regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso le associazioni rappresentative degli stessi».

4.1

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica».

4.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica,».

4.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «di importazione di energia elettrica o gas naturale» aggiungere le seguenti: «compresi gli impianti rigassificatori».

4.0.1

VALDITARA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova costruzione, ultimate a partire da 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulle unità immobiliari che a decorrere dallo stesso termine siano state soggette a integrale ristrutturazione, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.

2. Ai costruttori e ai proprietari che non ottemperino all'obbligo di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive vengono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1».

4.0.2

FILIPPI, BANTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Interpretazione autentica in materia di erogazione
di contributi a favore dei comuni e delle regioni)*

1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1983, n. 8, si interpreta nel senso che gli impianti non previsti per il funzionamento a carbone sono quelli che concretamente non possono funzionare a carbone».

Art. 5.**5.1**

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

5.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 1.

5.8

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali e le disposizioni circa il regime pubblico delle risorse idriche e della gestione dei servizi idrici, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dal Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dall'Osservatorio sui servizi idrici di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36 del 1994 sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.

01-bis. Ai fini di cui al comma 01, oltre a esercitare i poteri generali di cui all'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, l'Autorità:

a) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all'Autorità;

b) definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

c) determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481 del 1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;

d) definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in

caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli *standard* dei singoli servizi, verificandone il rispetto;

e) individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;

f) richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all'1 per cento dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5 per cento dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

g) definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;

h) formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.

01-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità è aumentato di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trenta per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale e agli esperti del Cipe e del Nars e al personale del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui servizi idrici. All'onere aggiuntivo derivante dall'estensione delle competenze dell'Autorità, si provvede mediante un contributo versato dai gestori dei servizi idrici integrati in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.

01-quater. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21 della presente legge e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa

attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 6, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Sopprimere il comma 2.

5.5

PINZGER, TONINI

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.6

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, e a riequilibrare» fino alle parole: «concorrenza e del mercato».

5.0.1

PINZGER, TONINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – (*Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12».

5.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, MOLINARI, BOSONE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – (*Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12».

Art. 6.**6.1**

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.2

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

6.0.1

MONTINO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 127, titolo V, della Costituzione, sono tenute ad emanare apposite norme idonee alla raccolta, da parte dei proprietari di tutti gli immobili, in un unico fascicolo informatico, di tutte le certificazioni e nulla osta previsti da leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla presente legge, alla legge 5 marzo 1990, n. 46, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, ai fini degli accertamenti ed aggiornamenti necessari».

ORDINI DEL GIORNO

G/691/1/10

STEFANI, POLLEDRI, POSSA, PARAVIA, STRACQUADANIO, RUGGERI

La Commissione,

premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'art. 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;

l'art. 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a cinque il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;

il Governo ha segnalato a questa Commissione la necessità di provvedere allo stralcio dal disegno di legge in esame, tra le altre, della disposizione contenuta nell'art. 5, concernente la ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in quanto tale materia è oggetto del disegno di legge di riforma delle Authorities, approvato dal Governo il 2 febbraio scorso;

conseguentemente, dovrà essere anche stralciata la lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del disegno di legge in esame che è volta ad abrogare le citate disposizioni che hanno elevato da due a quattro i membri dell'Autorità;

dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni,

impegna il Governo:

a designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti.

G/691/2/10

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Il Senato

premessi che,

l'Italia è il paese geotermicamente più dotato di tutta Europa, elemento testimoniato dai numerosi vulcani, dai soffioni boraciferi, dalle sorgenti termominerali presenti sul territorio nazionale;

il primo sfruttamento mondiale dell'energia geotermica è stato adottato in Italia ed in particolare a Larderello e Castelnuovo Val di Cecina, nella regione Toscana, fin dal 1827 il cui calore veniva usato per uso industriale;

l'Italia complessivamente, grazie all'energia geotermica, produce ogni anno circa 5 miliardi di kWh di energia elettrica pari al fabbisogno energetico di 2 milioni di famiglie italiane. In questo modo vengono risparmiate quindi 1.100.000 tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

l'energia geotermica può essere inoltre utilizzata per altri usi come ad esempio il riscaldamento, a basso costo, ad uso domestico delle abitazioni;

la risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita e rinnovabile. Si tratta di energia inesauribile nel tempo e in grado di contribuire ai crescenti bisogni energetici della popolazione senza compromettere l'ambiente e le risorse per le generazioni future;

l'uso di una energia pulita e rinnovabile contribuisce in maniera decisiva a diminuire le emissioni inquinanti di gas serra. Una scelta ed un indirizzo politico che rientra pienamente negli impegni presi dal nostro paese per rispettare le indicazioni contenute nel protocollo di Kyoto,

impegna il Governo:

a prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo da parte delle imprese del calore geotermico e a consentire l'utilizzo dei contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 marzo 2007

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Ruggiero, ex commissario straordinario per l'emergenza ambientale in Calabria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della Protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione dell'ex Commissario straordinario per l'emergenza ambientale in Calabria

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Il presidente SODANO introduce l'odierna audizione con la quale la Commissione intende approfondire le situazioni critiche presenti in tale regione, anche allo scopo di comprendere gli eventuali interventi normativi necessari.

Il dottor RUGGIERO consegna agli atti della Commissione la relazione conclusiva di incarico, una nota riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Calabria e le azioni intraprese dal Commissario delegato nel settore dei rifiuti, corredato dal quadro normativo nazionale ed internazionale. Consegna altresì una serie di analisi e proposte concernenti la depurazione delle acque, nonché una nota riguardante lo stato di attuazione della bonifica dell'area industriale dello stabilimento Pertusola.

Svolge quindi alcune considerazioni in merito alla propria esperienza, durata settantotto giorni, come Commissario straordinario per l'emergenza ambientale dopo che fu designato a tale incarico in seguito all'intesa raggiunta tra il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Calabria. In particolare, subito dopo il proprio insediamento, fu constatata da parte del competente ufficio di ragioneria un'allarmante situazione debitoria, determinata da una serie di passività e di mancati pagamenti per lavori eseguiti da alcune ditte; tale stato finanziario della struttura commissariale non fu però mai oggetto di una puntuale rendicontazione negli anni precedenti.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) chiede chiarimenti in merito alle ragioni per le quali non emersero negli anni trascorsi le problematiche di ordine finanziario che sono state menzionate. A suo avviso, sarebbe utile comprendere, nell'odierna audizione, se la struttura commissariale dispone di strumenti per verificare l'efficacia degli interventi effettuati, ad esempio per la depurazione delle acque.

Il senatore BRUNO (*Ulivo*), dopo aver ringraziato il dottor Ruggiero anche per le posizioni coraggiose che ha assunto, ritiene utile un approfondimento sulla reale situazione patrimoniale e finanziaria della struttura commissariale e sulla situazione dell'organico. Inoltre, chiede al soggetto audito di fornire delucidazioni in merito a come è articolato il sistema della gestione dei rifiuti e se corrisponde al vero il dato che buona parte degli stessi finisce in una sola discarica, ormai in via di esaurimento. Analoghe esigenze conoscitive si pongono anche per quanto concerne le misure intraprese per la bonifica dei siti inquinati e per l'organizzazione del ciclo integrato delle acque.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti sulla attuale organizzazione della struttura commissariale.

Il dottor RUGGIERO, dopo aver fornito ragguagli circa l'attuale composizione della struttura commissariale, fa presente che egli non ha mai formalmente rassegnato le dimissioni dall'incarico, ritenendo inopportuno proseguire nell'assolvimento delle proprie funzioni dopo che non hanno avuto alcun seguito le denunce relative ai problemi finanziari prima ricordati. Inoltre, già nel 2002 si era stabilito che la gestione commissariale dovesse concludersi per consentire il ripristino della situazione ordinaria. Senonché negli anni successivi si è proceduto a continue proroghe

che hanno soltanto aggravato la situazione. A suo avviso, l'unica soluzione è lo scioglimento della gestione commissariale da parte dell'autorità giudiziaria poichè ogni altra soluzione di tipo amministrativo non sembra possibile.

Svolge quindi alcune considerazioni sulla mancanza di controlli finanziari, sulla carenza di pianificazione e sull'assenza di una stima documentale dei debiti che gravano sulla struttura commissariale.

In seguito a un'ulteriore richiesta da parte del senatore BRUNO (*Ulivo*), il dottor RUGGIERO riassume i termini delle difficoltà concernenti la bonifica dell'area industriale di Pertusola e fornisce chiarimenti sul quadro debitorio determinato dal mancato pagamento dei lavori eseguiti da alcune imprese. Infine, dopo aver chiarito le difficoltà relative all'assenza di controlli anche per quanto riguarda il ciclo di depurazione delle acque, si sofferma sulle criticità del settore dei rifiuti, precisando che il polo della Calabria nord non è stato mai attuato, con conseguente concentrazione delle attività nel polo della Calabria sud; inoltre, la metà dei rifiuti risulta destinata ad una sola discarica, mentre sono state riscontrate delle difficoltà anche nel rapporto con le società miste che curano la raccolta dei rifiuti.

Dopo una richiesta da parte del senatore BRUNO (*Ulivo*) circa l'esistenza di una commissione ispettiva all'interno del Commissariato, il dottor RUGGIERO pone l'accento su alcune criticità legate all'affidamento in via diretta degli appalti; ribadisce, infine, che una gestione commissariale così prolungata, a suo avviso, costituisce di per se una patologia.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il dottor Ruggiero per le valutazioni fornite in merito alle gravi situazioni riscontrate nella regione Calabria, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 13 marzo 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 7 marzo scorso ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della Commissione, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento della Camera, nonché dell'articolo 7 del Regolamento interno della Commissione:

- nella seduta di oggi, esame della risoluzione proposta dall'on. Storace relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora», e della risoluzione proposta dall'on. Merlo sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
- nella seduta di domani, mercoledì 14, alle 14: audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI;
- nella seduta di dopodomani, giovedì 15, alle 14: audizione del Direttore di Rai Uno e del Direttore di Rai Tre.

Informa inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha altresì confermato il prossimo svolgimento delle audizioni del Direttore di RAI International e del Direttore di RAI Fiction; nonché la necessità di approvare una delibera di carattere generale per la disciplina della comunicazione politica nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie. A quest'ultimo proposito, si è anche convenuto di ascoltare preventivamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la cui consultazione è richiesta dalla legge. Frattanto, poiché la programmazione di spazi di comunicazione politica nei periodi non elettorali costituisce un atto dovuto, ha disposto, in conformità al mandato in precedenza conferitogli dall'Ufficio di presidenza, la prosecuzione del ciclo di Tribune politiche tematiche di

cui alla delibera approvata dalla Commissione il 28 novembre 2006. Tale ciclo è stato anche utilizzato per la programmazione di Tribune relative alla crisi di governo, richieste da una prassi antica e consolidata.

Le attività ora preannunciate saranno calendarizzate nel corso di una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza.

Esame di una risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora» (rel. Beltrandi)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che la proposta di risoluzione, che sarà pubblicata nei resoconti di seduta, è stata già trasmessa a tutti i componenti la Commissione, i quali nel termine stabilito hanno fatto pervenire due proposte di modifica, parimenti oggetto di pubblicazione.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), *relatore*, fa presente la risoluzione in oggetto include due profili, chiaramente diversi. Essa si configura infatti sia come atto di indirizzo vincolante per l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (e, come tale, rientra sicuramente nelle competenze di questa Commissione, ai sensi della legge n. 103 del 1975), sia come atto atipico avente come destinatario l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto deputata a verificare la sussistenza di violazioni di legge e di indirizzi dalla Commissione denunciate: solo l'Autorità è infatti titolare del potere di ordinare un ripristino della parità eventualmente violata e del potere di disporre sanzioni, benché ai sensi dell' art. 1, comma 6, lettera b), n.10 della legge n. 249/97, sussista anche in capo alla Commissione una funzione di vigilanza sull'attuazione delle finalità del servizio pubblico.

Ne consegue, con riferimento anche al secondo profilo richiamato, che la risoluzione sia ammissibile, collocandosi nell'ambito delle competenze della Commissione.

Rileva inoltre come, alla luce della cospicua giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (anche a seguito di anni di denunce da lui presentate per conto dei radicali), la trasmissione «In mezz'ora» appartiene alle trasmissioni di approfondimento politico informativo, in quanto approfondisce temi di carattere politico anche legati alla cronaca, con ospiti politici, nella forma dell'intervista condotta da un giornalista. Non ritiene quindi condivisibile i richiami che la risoluzione fa alle trasmissioni di intrattenimento e alla disciplina ad essa relativa (mediante il riferimento all'atto di indirizzo dell'11 marzo 2003) circa il divieto di presenza sistematica di esponenti politici a questo genere di trasmissioni. Analogamente, non si può considerare la trasmissione in oggetto come «comunicazione politica» ai sensi della legge n. 28/2000, in

quanto l'Autorità in una sola occasione, solo con riferimento ad una puntata di Porta a Porta in campagna elettorale, considerò l'approfondimento alla stregua delle Tribune politiche. Quindi ritiene non applicabile alla fattispecie anche il riferimento alla violazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 28/2000, in quanto riferito alla comunicazione politica, benché personalmente non condivida la consolidata giurisprudenza dell'Autorità. La Commissione deve però attenersi agli orientamenti in merito dell'Autorità per rispetto delle competenze, di questo organo, indipendentemente dalle opinioni personali.

Risulta invece applicabile alla trasmissione in oggetto il richiamo all'art. 2, comma 1, della legge n. 28/2000 (imparzialità ed equità anche nelle trasmissioni di informazione), e i richiami alle delibere della Commissione del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, dedicate ai periodi non elettorali. Tuttavia, con riferimento al provvedimento del 18 dicembre 2002, non ritiene applicabile alla fattispecie il riferimento all'art. 9, comma 4 della delibera del 18 dicembre 2002 (in quanto esso è riferibile solo alla comunicazione politica ai sensi della legge n. 28/2000), e, per la medesima ragione l'art. 3, comma 6, della delibera del 21 giugno 2000.

La bozza di risoluzione avrebbe potuto piuttosto riferirsi a quanto previsto all'art. 11, comma 2, della delibera del 18 dicembre 2002, come modificato dalla Commissione il 29 ottobre 2003, nonché all'art. 1 dell'atto di indirizzo sul pluralismo adottato l'11 marzo 2003, e, analogamente, al comma 3 dell'art. 1 del Contratto di servizio 2003 - 2005. Ed infine, con riferimento alla legge vigente, avrebbe potuto riferirsi al comma 1 dell'art. 3 del Testo unico della radiotelevisione i cui principi sono richiamati anche all'art. 45, comma 1, lettera d) del medesimo Testo unico, nel definire i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo.

In conclusione, ritiene non sia dubbio che i programmi di informazione Rai debbano conformarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità dell'informazione, e che anche la trasmissione «In mezz'ora» lo debba fare, mentre i riferimenti contenuti nelle premesse della risoluzione, non sono applicabili, tranne uno, alla trasmissione in oggetto.

Quanto alle valutazioni di fatto, ritiene proprio estendere l'arco temporale esaminato, onde valutare con più completezza il merito della trasmissione, valutandolo nel periodo successivo alle elezioni politiche 2006 (il periodo elettorale è assoggettato ad una diversa disciplina, ai sensi della legge n. 28/2000).

Il Centro di Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva ha fornito i dati che riporta: dal primo di settembre al 6 marzo 2007 (incluso quindi tutto il ciclo) sono intervenuti 9 esponenti politici del centro-sinistra per complessive 10 volte contro tre esponenti politici del centro-destra per complessive tre volte. Vi sono poi state interviste ad esponenti più vicini al centro-sinistra che al centro-destra: Sergio Segio, Enrico Deaglio, Luca Casarini (con una posizione molto critica nei confronti del centro-sinistra al Governo, come, d'altronde, anche Nicola Rossi e Achille Variati, già sindaco di Vicenza. Altre interviste sono state dedicate a persone vi-

cine al centro-destra: Briatore, Confalonieri. I numeri riportati potrebbero far ritenere che la trasmissione di approfondimento politico informativo «In mezz'ora» abbia violato gli obblighi di servizio pubblico, anche se il giudizio definitivo è riservato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ad una analisi più attenta, tuttavia, ritiene occorra rilevare come nell'ambito del centro-sinistra Lucia Annunziata pare abbia voluto approfondire anche la crisi, i contrasti e il dibattito interni, le differenze anche notevoli di posizione. Quindi non tutte le interviste al centro-sinistra o a persone più vicine al centro-sinistra possono certamente essere considerate come espressive dell'attuale maggioranza parlamentare, mentre altrettanto non si può dire per gli esponenti del centro-destra o vicini al centro-destra intervistati. Nello squilibrio numerico evidenziato si ritrova anche una scelta editoriale legittima, interessante per il pubblico, e persino favorevole al centro-destra, che non può essere addebitata come una colpa ai responsabili del programma.

Fa altresì notare come, data la natura di approfondimento politico informativo della trasmissione, non esista un preciso termine temporale attraverso cui la «par condicio» debba essere rispettata; ed il ciclo della trasmissione non è ancora concluso. Lucia Annunziata riferisce infine di aver ricevuto numerosi rifiuti di interviste da *leader* ed esponenti del centro-destra, o richieste di differimento ad altra data di interviste già concordate.

Infine va considerato come nella precedente legislatura era opinione condivisa che la Rai potesse seguire la regola «dei tre terzi» nella ripartizione degli spazi tra i soggetti politici (un terzo alla maggioranza, un terzo al Governo, un terzo alle opposizioni), malgrado che al riguardo egli esprima la più ampia personale contrarietà, poiché tale regola mai è stata prevista dalla legge, né dalla Commissione. Tutto questo delinea un quadro in cui, anche prescindendo dalle ragioni di diritto, sarebbe difficile (e quindi improprio per la Commissione) esprimere un giudizio netto sul fatto denunciato, approvando la risoluzione.

Per tutte queste ragioni, di diritto e di fatto, ritiene che la risoluzione non possa essere approvata dalla Commissione. Ne auspica quindi un'ampia riformulazione, o in mancanza il ritiro, pur esprimendo l'auspicio che Lucia Annunziata voglia nelle prossime puntate riequilibrare lo squilibrio numerico rilevato, anche se parzialmente giustificato. Auspica sin d'ora che la Commissione e l'Autorità vigilino affinché questo avvenga effettivamente.

Il senatore Francesco STORACE (AN), auspica che la Commissione possa pervenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa sulla questione sollevata dalla proposta di risoluzione, che non è contrario ad eventualmente modificare. Non può però nascondere alcune perplessità, ancora più evidenti se si considera la provenienza politica del relatore, dal quale si sarebbe aspettato un atteggiamento più attento ai profili di sostanza, e maggiormente inteso a sostenere iniziative che rafforzino il ruolo di vigilanza della Commissione. Quel che infatti maggiormente conta è l'esigenza di dare una risposta su una carenza di pluralismo riscontrata nella

programmazione della RAI, rispetto alla quale tutte le obiezioni in diritto che ha ascoltato non possono che assumere un ruolo subordinato.

Anche le considerazioni svolte dal relatore in questo punto di fatto lasciano adito a perplessità: la circostanza che alcuni rappresentanti del centro-destra non avrebbero accolto l'invito a partecipare alla trasmissione è priva di rilievo, perché sarebbe stato ben possibile rivolgere il medesimo invito ad altri argomenti. La circostanza che la presenza di alcuni soggetti politici attribuiti al centro-sinistra sia risultata in realtà pregiudizievole alle ragioni di questa parte politica risulta parimenti priva di rilievo, perché la medesima considerazione potrebbe farsi nei confronti di esponenti del centro-destra eventualmente dissenzienti su alcuni profili della politica di quest'ultima coalizione. Il riconoscere se, nel caso in esame, vi sia stata o meno una violazione del pluralismo, è una funzione fondante e fondamentale per l'attività della Commissione: ogni approfondimento, ogni modifica che egli si dichiara pronto ad apportare al testo deve tenere conto di questa esigenza prioritaria. Essa non è evidenziata solo dalle disposizioni richiamate dalla premessa della sua risoluzione, ma anche da molte altre norme, che non sono state in essa esplicitamente menzionate esclusivamente al fine di non appesantire il testo. Ad esempio, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione fa espresso riferimento alla libertà di ricevere informazioni ed idee, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, definisce ulteriormente questi diritti dei telespettatori; i provvedimenti attuativi di quest'ultima norma presuppongono l'indicazione di un termine temporale entro il quale debba realizzarsi la presenza di tutti i soggetti politici che non possono prendere parte ad una sola trasmissione (sia che il termine consista in un trimestre, come prevede la normativa approvata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia che consista in un bimestre, come prevede quella approvata dalla Commissione). In ogni caso, non è accettabile che, per constatare il rispetto o meno della «par condicio» in un ciclo di trasmissioni televisive, si debba attendere la conclusione di tale ciclo, che non è definito nella sua durata massima.

Nel ricordare che la conduttrice del programma «In mezz'ora» ha provveduto ad invitare nella sua trasmissione un esponente del centro-destra (nella persona del deputato Tremonti) solo la scorsa domenica, dopo che la risoluzione da lui presentata era già iscritta nel calendario dei lavori della Commissione, chiede di conoscere se da parte della Commissione stessa vi sia una reale volontà politica di riconoscere la menomazione del pluralismo che a suo avviso si è oggettivamente verificata, al di là dei termini tecnici con i quali questa menomazione è individuata e riconosciuta.

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) non disconosce la facoltà del senatore Storace di presentare una risoluzione nei termini di quella oggi all'esame della Commissione, ma non è convinto dei relativi contenuti: il programma «In mezz'ora» è un programma giornalistico e non di approfondimento in contraddittorio, ed il rispetto della «par condicio» non può che essere valutato alla conclusione del ciclo di trasmissioni. La non felice

collocazione oraria di questo programma può avere indotto la conduttrice ad una ricerca prioritaria dei temi dell'attualità, e questo può avere condizionato le presenze: ma la conduzione del programma è risultata assolutamente imparziale, ed ha spesso posto in difficoltà anche le forze del centro-sinistra. Si tratta peraltro di attività nelle quali è impossibile disconoscere la libertà degli autori e dei conduttori, al di là di una lettura rigida del «minutaggio», che non darebbe autorevolezza alla politica. Auspica pertanto che il senatore Storace ritiri la risoluzione di cui è presentatore, consentendo in tal modo alla Commissione di valutare il programma nel momento in cui il relativo ciclo di trasmissioni si sarà concluso.

Il deputato Giampiero CATONE (*DC-PS*) dà lettura alla Commissione della definizione di pluralismo, così come contenuta nell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione stessa il 13 febbraio 1997, e richiamato l'11 marzo successivo, in particolare laddove esso fa riferimento alla necessità che il pluralismo sia tutelato anche nei singoli programmi. Le medesime disposizioni definiscono il diritto dei telespettatori ad una informazione più possibile completa, che estenda il pluralismo a tutte le forze politiche: queste disposizioni sono autorevolmente richiamate anche nel messaggio indirizzato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003, che a sua volta si riferiva alla giurisprudenza costituzionale del tema.

Se pertanto è possibile non limitarsi alla determinazione quantitativa di nomi e minuti, pur tuttavia è di pluralismo che si deve parlare: i telespettatori hanno il diritto di conoscere la molteplicità delle opinioni esistenti nel Paese, nonché quello di formarsi una personale opinione sulla base di una pluralità di informazioni: come potrebbe essere assicurata, tale pluralità, se non attraverso il pluralismo delle presenze nella programmazione?

Il deputato Renzo LUSETTI (*Ulivo*) limita il proprio intervento alle questioni di carattere sostanziale, giacché il senatore Storace ha evidenziato il timore che il dibattito si limiti a temi giuridico-formali. Ma, nella sostanza, condivide l'opinione per la quale il programma non può che essere valutato alla fine del ciclo di trasmissioni, e che tale valutazione debba basarsi non solo sull'identità di tutti gli ospiti intervenuti, ma anche sulle modalità di conduzione.

Altri elementi, quali gli inviti non accolti dagli esponenti di centro-destra, e la difficoltosa attribuzione al centro-sinistra di alcuni ospiti, presentano problematiche che devono pure essere esaminate: né Segio, né Deaglio, né Casarini possono considerarsi appartenenti alle coalizioni di centro-sinistra, ed altri, pur riconducibili a tale coalizione, sono stati molto critici nei confronti di questa.

Per queste ragioni, se la risoluzione appare legittimamente proposta, non per questo essa risulta anche fondata, e rischia invece di trasformare la Commissione di vigilanza in una commissione di censura. Non risulta

al momento una lesione del pluralismo, e la risoluzione dovrebbe quindi essere respinta.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) è sconcertato dalle argomentazioni proposte dai colleghi di centro-sinistra, che sarebbero tragicomiche se non riguardassero la materia della libertà. La proposta di accertare le eventuali violazioni del pluralismo solo alla fine del ciclo di trasmissioni risulterebbe la certificazione di una presa in giro; l'avallo dato alla favola del rifiuto degli inviti, da parte degli esponenti di centro-destra, è sconcertante; il rifiuto di riconoscere alcuni soggetti come riconducibili al centro-sinistra è offensivo. Chi riceve accuse dal centro-sinistra può essere considerato in quota alla coalizione opposta? Casarini è stato «scaricato» dalla coalizione? Quale tipo di pluralismo si propone? Sarebbe invece opportuno analizzare la risoluzione con maggiore attenzione e disponibilità, anche eventualmente emendandola per valorizzarne i contenuti sostanziali. Auspica che le restanti forze dell'opposizione tengano vivo il dibattito odierno, e che il Presidente della Commissione s'impegni in favore del ruolo politico e istituzionale dell'organismo.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*Ulivo*) teme che la Commissione, mentre si dedica ad interventi di carattere inquisitorio sullo specifico programma del quale oggi si occupa, dimentichi le molte altre criticità evidenziate dal servizio radiotelevisivo pubblico. A molti anni dall'epurazione di nomi di spicco dai programmi della RAI, infatti, non tutti questi nomi risultano ancora reintegrati, ed il controllo sulla RAI da parte del centro-destra appare ancora saldo. Ma non si deve pensare che tali criticità riguardino solo atteggiamenti in danno del centro-sinistra: ad esempio, il Consiglio d'amministrazione della RAI non ha ancora fornito risposte sui casi dei giornalisti Paolo Francia ed Oliviero Beha, malgrado che per quest'ultimo la Commissione si sia da tempo pronunciata all'unanimità. Non utilizzate risultano anche le professionalità di Franco Scaglia e Stefano Gigotti: forse non risultano affidabili per l'attuale vertice? Questi ed altri episodi integrano altrettante lesioni del pluralismo, che non concernono singole trasmissioni, ma la programmazione nel suo insieme: per questa ragione, egli non sottolineerebbe situazioni singole (e non criticherà pertanto la conduzione attuale, ad esempio, di Porta a porta o del TG 2), ma darebbe piuttosto risalto a situazioni d'insieme. Tra queste, ricorda la campagna coordinata tra più emittenti per dare un taglio specifico a determinati episodi di cronaca nera; oppure la necessità di dare adeguato spazio informativo ad una recente nota del Presidente della Repubblica relativa al rischio di spettacolarizzare il terrorismo in televisione; o, ancora, alla necessità che i notiziari, particolarmente nel giorno della visita di Putin in Italia, ricordino gli omicidi che in Russia sono stati compiuti a danno di molti giornalisti, sia recentemente, sia nel passato (tra questi l'episodio, ancora non chiarito, dell'uccisione del reporter di Radio radicale, Russo).

Per tutti questi motivi non parteciperà al voto sulla risoluzione in titolo, salvo che tale partecipazione non risulti assolutamente necessaria per la tutela delle posizioni che ora ha espresso.

Il senatore Alessio BUTTI (AN) fa presente che la Commissione di vigilanza non può considerarsi il Tribunale dell'Inquisizione, e che la risoluzione ora in esame non attacca i giornalisti, ma si limita a censurare comportamenti oggettivi, al fine di rendere evidente che gli spazi della programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico non possono essere gestiti come il salotto di casa propria. La definizione di servizio pubblico radiotelevisivo, quella di pluralismo, quella della parità di trattamento nella programmazione sono già state individuate senza equivoci dalla Commissione, e precludono che la valutazione di questo programma sia effettuata al termine della serie prevista. La circostanza che il programma non preveda confronti diretti deve essere considerata nella medesima trasmissione deve essere considerata, come pure riveste un peso notevole il prevedibile calo degli ascolti della relativa fascia oraria nei mesi primaverili ed estivi, che priverebbe di significato un'eventuale compensazione a favore del centro-destra che fosse compiuta in questi mesi.

La relazione svolta dall'onorevole Beltrandi non tiene conto di tutti questi fattori, e non dà ragione del fatto che la risoluzione, con poche modifiche, potrebbe essere votata anche in applicazione della sola legge 14 aprile 1975, n. 103, istitutiva della Commissione.

Il deputato Giorgio MERLO (*Ulivo*) ritiene opportuno che la Commissione si pronunci con un voto sui contenuti della risoluzione proposta, la quale non tiene conto della necessità di compiere la valutazione in essa contenuta riferendosi ad un arco temporale assai più ampio. Del resto, il «minutaggio» non può rappresentare l'unico criterio di valutazione delle trasmissioni: la conduzione del programma da parte della dottoressa Annunziata è risultata molto poco tenera nei confronti di vari esponenti del centro-sinistra. Sarebbe un errore indulgere a denunce personali, è necessario riflettere e non colpire: e questa risoluzione risulta al riguardo inaccettabile.

Il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) rileva che, se la Commissione sembra richiamarsi alla normativa in tema di «par condicio», il vero protagonista negativo della vicenda risulta essere il Consiglio d'amministrazione della RAI, che non garantisce l'attività istituzionale dell'Azienda, non chiarisce su quali risorse umane e di altro genere essa intenda investire, e non è in grado di effettuare nomine (ed in relazione a ciò il Direttore generale dovrebbe dimettersi). Se l'atteggiamento della conduttrice del programma non è condivisibile, ciò non giustifica la celebrazione di un processo nella Commissione, la quale dovrebbe piuttosto riflettere sulla circostanza che la RAI non sembra ascoltare le sue pronunce.

Dopo che il senatore Francesco STORACE (*AN*) si è chiesto se i contenuti del dibattito in corso tengano conto delle facoltà attribuite, ad ogni componente la Commissione, dagli articoli 14 e 18 del regolamento interno, il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ribadisce la legittimità del dibattito in atto.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*) sottolinea l'opportunità di entrare nel merito dei contenuti della risoluzione in esame, ma rappresenta la oggettiva difficoltà, per la Commissione, di farsi ascoltare dalla RAI. Al riguardo, si affollano vari problemi, legati a risposte che l'azienda non fornisce alla Commissione, malgrado che le relative informazioni siano state più volte richieste: il Consiglio di Amministrazione sembra però non tenerne conto. Se è necessario definire nel merito la risoluzione in titolo, è pure necessario svolgere una riflessione politica su quali siano le modalità per instaurare con la RAI un dialogo efficace, e scuotere l'azienda dalla condizione nella quale essa sembra non negare alcunché alla Commissione, mentre poi di fatto tace e nega tutto.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (*UDC*) condivide, in particolare, i contenuti dell'intervento del collega Satta: la Commissione non può porsi in un atteggiamento inquisitorio, ma il tema sollevato non è banale, e non si limita ad una censura degli atteggiamenti di un singolo conduttore, bensì concerne l'intero tema del pluralismo nell'informazione. Ringrazia quindi il senatore Storace per avere proposto tale tema, ed auspica che il relatore possa utilizzare il dibattito odierno per individuare strumenti a tutela del pluralismo, anche evitando che siano lasciati cadere gli spunti che la risoluzione offre al riguardo.

Il deputato Francesco Maria GIRO (*FI*) ritiene che la risoluzione ponga il serio problema della disparità di trattamento riscontrata, e delle forme nelle quali sia possibile un riequilibrio. Il rischio è infatti quello che si perpetuino determinate abitudini: il pluralismo deve essere garantito, e se la conduzione del programma è implicitamente criticata anche da esponenti del centro-sinistra, le sue caratteristiche – segue il telegiornale senza stacchi, ne è quasi parte integrante – accentuano lo squilibrio constatato dal presentatore della risoluzione. Essa, per altro verso, neppure entra nel merito dello stile di conduzione del programma. E' quindi opportuno rivedere costruttivamente il testo della risoluzione, sottolineando i profili della obiettiva disparità di trattamento determinatasi, e della necessità di promuovere la parità d'accesso al mezzo radiotelevisivo.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (*Ulivo*) reputa fuori dal tempo il voler inseguire la neutralità dell'informazione: non è la Commissione che deve eventualmente intervenire sui palinsesti, ed il pluralismo non si realizza esclusivamente nelle forme delle Tribune parlamentari. La Commissione dovrebbe esimersi dal formulare giudizi su singole trasmissioni, come pure sulla singola conduttrice, anche in considerazione delle potestà

attribuite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione della RAI; e deve astenersi dall'essere il megafono della politica del Palazzo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, a conclusione della discussione svoltasi, ricorda che la calendarizzazione del provvedimento in titolo fu decisa dall'Ufficio di Presidenza, che nulla ebbe ad eccepire sulla legittimità del relativo esame: è del resto fondamentale il compito della Commissione di vigilare sul rispetto degli indirizzi rivolti alla RAI, che rappresenta il nucleo fondamentale delle attribuzioni dell'organismo parlamentare circa la tutela del pluralismo politico.

Quanto al caso in esame, rileva che nessuno ha negato la sussistenza di uno squilibrio nelle presenze della trasmissione, e su questo dato di fatto la Commissione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di intervenire: si augura, in particolare, che anche nell'audizione di domani possano essere rivolte domande puntuali al Presidente ed al Direttore generale. Quanto al seguito dell'esame odierno, ricorda che il relatore ha invitato il presentatore della risoluzione a riformularla, ed il presentatore non sembra contrario a tale possibilità. Sarà quindi possibile venire incontro alle considerazioni del relatore accentuando, nella risoluzione, il riferimento alla valenza informativa delle trasmissioni in esame, rispetto ad altri generi di programmazione, e cogliere il dato di fondo della necessità di rispettare le disposizioni poste a tutela del pluralismo.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), *relatore*, ribadisce l'opportunità di un'ampia riformulazione, le cui linee fondamentali sono invero già contenute nella relazione in precedenza da lui svolta. Non ritiene, al riguardo, di avere posto esclusivamente questioni di carattere giuridico-formale: è necessario peraltro tenere conto della prassi e della giurisprudenza – che personalmente non condivide – dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale sembra riconoscere a programmi di tal genere natura di programmi informativi, anziché di comunicazione politica. Da ciò derivano sensibili conseguenze, con particolare riferimento all'individuazione dell'arco temporale entro il quale deve realizzarsi la «par condicio». Ribadisce peraltro che, in termini numerici, lo squilibrio al momento sussiste, ed è possibile ed auspicabile, da parte della Commissione, «dare un segnale» prima che il ciclo delle trasmissioni sia concluso.

Il senatore Francesco STORACE (*AN*) accetta, per rispetto dell'istituzione parlamentare, l'invito a riformulare il suo testo. Resta indiscutibile il dato di fatto che, per quasi tre mesi, dalla programmazione di quella trasmissione sia rimasta assente non una singola forza politica, ma un'intera coalizione: e, per trarne le dovute conclusioni, non è possibile attendere la fine di un ciclo che non ha una durata definita. Né possono avere senso altre considerazioni che ha udito nel dibattito (tra queste, lo ha particolarmente colpito l'essere stata invocata la circostanza che il programma sia condotto da una donna).

Ritiene peraltro che il suo testo sia ormai entrato nella disponibilità della Commissione, e reputa pertanto opportuno che le necessarie riformulazioni siano proposte dal relatore, auspicando che sia mantenuta la caratteristica della denuncia politica: non è bene che i vecchi radicali si trasformino, in questa maggioranza, in tanti piccoli Prodi, e si augura che la loro battaglia, per tutelare le idee degli altri senza rinunciare a quelle proprie, non sia ancora finita.

Dopo ulteriori interventi del deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) e del deputato Giorgio LAINATI (*FI*), il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), *relatore*, si dichiara disponibile a proporre una riformulazione del testo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, propone allora – e la Commissione vi consente – che la riformulazione sia portata entro lunedì 19 marzo prossimo a conoscenza dei componenti la Commissione, i quali entro il giorno successivo potranno presentare proposte di modifica. Il testo, come riformulato, sarà quindi esaminato dalla Commissione nella seduta che si riserva di convocare per giovedì 22 marzo successivo. Rinvia quindi a tale data il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA RISOLUZIONE SUL POTENZIAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI PRODUZIONE DECENTRATI E DELLE SEDI REGIONALI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

ALLEGATO 1

**BOZZA DI RISOLUZIONE RELATIVA AI CONTENUTI
DELLA SERIE TELEVISIVA RAI «IN MEZZ'ORA»**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

a) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo «*la garanzia della libertà e del pluralismo (...)»*, nonché «*l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)»*;

b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevede che le emittenti radiotelevisive assicurino «*a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica*» (articolo 2, comma 1), e che, in particolare, la comunicazione politica comporti l'obbligo di assicurare parità di condizioni anche nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;

c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002;

d) con tali provvedimenti la Commissione ha in particolare indicato i soggetti politicamente rilevanti ai fini dell'applicazione della legge n. 28/2000 nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, facendo prioritario riferimento alle forze rappresentate nel Parlamento nazionale ed in quello europeo; e non ha ritenuto di escludere da tale indicazione le forze del centro-destra;

e) con i medesimi provvedimenti la Commissione ha altresì previsto che, ove non sia possibile fare intervenire nella medesima trasmissione tutti i soggetti politici rilevanti, tale presenza debba essere realizzata entro un arco temporale massimo di due mesi, in un ciclo di trasmissioni omogenee per caratteristiche e fascia d'ascolto;

f) la Commissione ha inoltre prescritto, nell'atto di indirizzo approvato l'11 marzo 2003, che la presenza di esponenti politici debba essere di norma evitata nei programmi di intrattenimento, nei quali tale presenza può aver luogo solo se motivata dalla particolare competenza e responsa-

bilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, ed attuata – in tali casi – configurando una finestra informativa nell’ambito del programma stesso;

g) i medesimi contenuti delle delibere sinora citate della Commissione sono sostanzialmente riportati anche nei provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;

h) l’osservanza delle disposizioni di legge indicate, e dei relativi provvedimenti d’attuazione della Commissione, è tutelata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 28/2000, può disporre la programmazione di trasmissioni che ripristinino la parità di condizioni tra soggetti politici, può irrogare sanzioni, e può in particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, accertare la mancata osservanza da parte della Rai dei provvedimenti della Commissione, anche sollecitando l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti della Rai responsabili per l’omissione;

i) la Commissione parlamentare, per altro verso, oltre alla potestà generale d’indirizzo e vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico che discende dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dispone del potere più specifico di vigilare sull’attuazione delle finalità del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 della citata legge n. 249/1997;

j) di fatto, tuttavia, nel corso delle trasmissioni della serie d’intrattenimento «In mezz’ora», programmate sulla Rete Tre nella giornata di domenica, condotte dalla giornalista Lucia Annunziata, già Presidente della Rai, accade non solo che siano frequentemente invitati personaggi politici, ma che essi risultino in massima parte esponenti delle forze di centro-sinistra; in particolare, in tutte le puntate sinora trasmesse nel corso dell’anno 2007 non si è riscontrata neppure una presenza di esponenti politici riconducibili alle forze di centro-destra;

k) questa situazione contrasta con l’intero quadro normativo descritto, ed in particolare integra non solo la violazione dell’atto di indirizzo approvato dalla Commissione l’11 marzo 2003 (divieto di presenza sistematica di esponenti politici in trasmissioni d’intrattenimento), ma anche la violazione della legge n. 28/2000, nelle previsioni di cui all’articolo 2, commi 1 (imparzialità ed equità in ogni tipo di trasmissione) e 3 (parità di condizioni nelle trasmissioni di comunicazione politica). Risultano violate anche le delibere attuative della Commissione del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, nelle previsioni di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 6, e 9, comma 4 (necessità di dare spazio a tutti i soggetti politici, ove non sia possibile nella stessa trasmissione, entro due mesi, in un ciclo di trasmissioni omogenee),

impegna

la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, a desistere immediatamente dalle suesposte vio-

lazioni, ripristinando la correttezza giuridica e giornalistica nelle trasmissioni della serie «In mezz'ora»; e

denuncia

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni sinora realizzatesi, per ogni seguito di competenza e ad ogni effetto di legge.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RISOLUZIONE RELATIVA AI
CONTENUTI DELLA SERIE TELEVISIVA RAI «IN MEZZ'ORA»****1.**

CATONE

Dopo il punto j) inserire il seguente:

j-bis) tale presenza non risulta riscontrabile altresì in altre trasmissioni televisive di intrattenimento (da «Porta a Porta» a «Ballarò»), specialmente per i rappresentanti dei Partiti cosiddetti «minori» i quali, anche alla luce della recente «Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche» approvata il 28 novembre 2006 la quale stabilisce il principio che «...all'interno di ciascuna coalizione gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche» a prescindere dalla loro consistenza, devono essere considerati aventi pari dignità e diritto ad essere rappresentati rispetto alle forze politiche «maggiori»;

2.

CATONE

Aggiungere di seguito al primo «impegna» il seguente:

impegna altresì la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, a vigilare sulle summenzionate situazioni distorsive del principio di pari dignità e diritto ad essere rappresentati delle forze politiche cosiddette minori anche nelle trasmissioni di intrattenimento

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Martedì 13 marzo 2007

Presidenza del presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Seguito dell'audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, Cosimo Sasso

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno, iniziata nella seduta del 7 marzo 2007.

Dopo una relazione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, Cosimo Sasso, pongono domande e formulano osservazioni il deputato Giuseppe LUMIA (Ulivo), il senatore Aniello PALUMBO (Ulivo) e il deputato Angela NAPOLI (AN).

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il Direttore Cosimo Sasso e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte altresì che l'audizione del Ministro della Giustizia Mario Clemente Mastella, già prevista per mercoledì 14 marzo 2007, alle ore 14,30, è rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 13 marzo 2007

9ª seduta

Presidenza della presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 12,15.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, per il Coordinamento Adozioni Internazionali (CEA): il dottor Gianfranco Arnoletti, l'ingegnere Gianbattista Graziani, l'avvocato Mario Vetere e il dottor Stefano Bernardi; per il Coordinamento Oltre l'adozione: la dottoressa Cinzia Bernicchi, il dottor Luciano Vanti e il dottor Silvano Cالدانا; per il Coordinamento TalEnti: il dottor Marco Arisi e la dottoressa Anna Maria Miglioli; per l'Agenzia Regionale per le Adozioni internazionali della regione Piemonte: la dottoressa Anna Maria Colella; per la Comunità di S. Egidio-Acap: la dottoressa Germana Giusti; per l'Associazione Teresa Scalfati-onlus, la dottoressa Anna Scalfati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Regolamento del Senato, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ha autorizzato la Commissione ad avvalersi della consulenza dei seguenti esperti in relazione all'indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza: dottoressa Magda Brienza, professor Luigi Campiglio, dottoressa Antonella Ciurlia, dottor Luigi Fadiga, dottoressa Maria Micaela Fagiolo; dottoressa Simonetta Matone; signor Massimo Palone; professor Franco Nardocci; professor Francesco Occhionigrosso; professoressa Maria Rita Parsi; dottor Piercarlo Pazé; signora Paola Rossi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è stata avanzata la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno, il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è adottata per il prosieguo dei lavori.

Indagine conoscitiva in materia di adozione, affidamento familiare e sostegno a distanza: audizione di rappresentanti degli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La PRESIDENTE, dopo aver illustrato la tematica e gli obiettivi dell'indagine conoscitiva che prende avvio con l'odierna seduta, rivolge un sentito ringraziamento ai rappresentanti degli enti presenti.

La dottoressa COLELLA, in rappresentanza dell'Agenzia regionale per le Adozioni internazionali della regione Piemonte, unico ente pubblico autorizzato in Italia a svolgere procedure adottive all'estero, svolge una approfondita ricognizione della normativa vigente in alcuni Paesi europei in materia di adozioni internazionali, illustra gli obiettivi e le caratteristiche dell'Agenzia e sottolinea i problemi e le difficoltà emersi nel corso dell'attività.

In rappresentanza del Coordinamento Adozioni Internazionali (CEA) prendono la parola il dottor ARNOLETTI, il quale rileva l'importanza di effettuare un monitoraggio delle adozioni internazionali avvenute in questi ultimi dieci anni in Italia in termini di inserimento familiare, scolastico, sociale e professionale dei bambini adottati e rileva con preoccupazione che a breve gli enti non saranno più in grado di accettare incarichi avendo superato la loro capacità operativa; il dottor BERNARDI, che si sofferma sugli aspetti economici e finanziari dell'adozione internazionale; l'avvocato VETERE, che illustra la questione del rapporto tra adozione e cooperazione internazionale nonché il dottor GRAZIANI, che analizza il ruolo dell'ente autorizzato.

Interviene quindi il dottor ARISI, in rappresentanza del Coordinamento TalEnti, il quale avanza forti critiche nei confronti dell'operato della Commissione per le Adozioni Internazionali e informa che la Roma-

nia sta valutando seriamente la possibilità di individuare forme di affido internazionale per dare finalmente una soluzione al dramma dei centomila bambini in stato di abbandono. Fa presente che il Primo Ministro rumeno desidera incontrare nei prossimi giorni il vice presidente della Commissione europea Frattini proprio per discutere questa possibilità e sarebbe importante che la Commissione parlamentare per l'infanzia svolgesse un ruolo di stimolo anche nei confronti del Governo italiano.

La PRESIDENTE assicura che la Commissione si attiverà ascoltando il vice presidente Frattini già questa settimana e stimolando il Governo a individuare strumenti *ad hoc* per favorire l'affidamento dei bambini rumeni in stato di abbandono a coppie italiane.

Prende quindi la parola, in rappresentanza del Coordinamento Oltre l'adozione, la dottoressa BERNICCHI che fornisce alcuni dati statistici sulla situazione delle adozioni internazionali in Italia, svolge un'approfondita rassegna dei principali problemi che incontrano costantemente gli enti autorizzati, le famiglie adottanti e i Servizi del territorio durante l'*iter* delle adozioni e prospetta alcune soluzioni, quali la regionalizzazione degli enti e l'adozione europea.

La PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta per poter avere conferma della presenza del vice presidente Frattini giovedì prossimo.

(La seduta sospesa alle ore 14 è ripresa alle ore 14,05)

La PRESIDENTE conferma che il vice presidente Frattini sarà ascoltato dalla Commissione giovedì 15 marzo 2007 alle ore 13,30 e auspica che in quella sede si possano acquisire elementi informativi confortanti rispetto alla questione segnalata dal dottor Arisi.

Prende quindi la parola la dottoressa GIUSTI, in rappresentanza della Comunità di S. Egidio-Acap, che sottolinea le difficoltà incontrate dagli enti nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze italiane all'estero.

Interviene infine la dottoressa SCALFATI, presidente dell'Associazione Teresa Scalfati-onlus, la quale – prendendo spunto dalla sua esperienza personale – sottolinea i problemi che incontrano gli enti nello svolgimento delle procedure adottive, sia per la scarsa trasparenza delle procedure nei Paesi esteri in cui si opera, sia per l'inadeguatezza degli organismi italiani preposti, a cominciare dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Prendono quindi la parola i deputati FORMISANO e FRONER e i senatori BURANI PROCACCINI e POLLEDRI che svolgono considerazioni sulle questioni sollevate dai rappresentanti degli enti intervenuti.

La PRESIDENTE, dopo aver fornito informazioni sulle iniziative della Commissione, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 15 marzo 2007, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del vice presidente della Commissione europea Franco Frattini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Martedì 13 marzo 2007

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dell'odierna seduta sarà assicurata anche attraverso il ricorso all'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Procuratore nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso

Dopo considerazioni preliminari del PRESIDENTE, il dottor GRASSO svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi nell'ordine, ponendo domande e formulando osservazioni, il presidente BARBIERI, il senatore PIGLIONICA e l'onorevole MISITI.

Replica quindi il dottor GRASSO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Procuratore nazionale Antimafia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Martedì 13 marzo 2007

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Goffredo Ingoli, il dottor Maurizio Ingrosso, il dottor Stefano Morelli e il dottor Roberto Scotto, componenti della Commissione dogane dell'ASSOLOGISTICA, il dottor Ignazio Messina, Vice Presidente dell'ASSITERMINAL e il dottor Pietro Teofilatto, Direttore della sezione lungo termine dell'Associazione dell'industria dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici della FISE.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed in forma che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana delle imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali (ASSOLOGI-

STICA), dell'Associazione italiana terminalisti portuali (ASSITERMINAL) e della Federazione imprese di servizi (FISE)

Dopo un breve indirizzo di saluto del Presidente FUDA – che ricorda anche le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo – prende la parola il dottor INGROSSO, il quale si sofferma sulle disposizioni vigenti in materia di logistica che andrebbero abrogate o comunque migliorate per garantire una maggiore competitività delle imprese del settore.

Prendono quindi la parola, per svolgere osservazioni e porre quesiti, i senatori BANTI e SCARPETTI, il deputato BORGHESI, nonché il Presidente FUDA, ai quali replicano il dottor INGROSSO ed il dottor MORELLI.

Interviene quindi il dottor MESSINA, il quale – soffermatosi sui riflessi problematici recati da talune norme di settore sull'attività dei terminalisti portuali – risponde successivamente alle osservazioni ed ai quesiti formulati dal deputato BORGHESI, dal senatore BANTI e dal Presidente FUDA.

Il Presidente FUDA informa che da parte della FISE è stata rappresentata l'assenza di particolari rilievi da sottoporre all'attenzione della Commissione, delegando, tuttavia, la rappresentanza dell'ente ad uno dei responsabili dell'Associazione dell'industria dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici (ANIASA).

Prende quindi la parola il dottor TEOFILATTO, il quale prospetta la necessità di semplificare le vigenti modalità di certificazione fiscale del settore dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici.

Il dottor INGROSSO si riserva, infine, di far pervenire alla Commissione, ad integrazione della relazione testé svolta, una documentazione analitica sui temi della semplificazione legislativa.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara concluse le odierne audizioni.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 13 marzo 2007

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Intervengono, in sede di audizione in rappresentanza dell'INPS il dottor Francesco Sparagna e il dottor Luciano Messina.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'INPS

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi oggetto dell'inchiesta, dà la parola agli auditi.

Il dottor SPARAGNA, intervenuto in rappresentanza dell'Inps, dopo aver preliminarmente sottolineato le peculiari criticità del settore del lavoro sommerso per quel che concerne l'incidenza infortunistica e i conseguenti benefici indiretti sul piano della sicurezza sul lavoro derivanti da un'attività di contrasto dell'illegalità in ambito lavoristico e contributivo, si sofferma sull'attività ispettiva effettuata dall'Inps, delineandone i vari risvolti e fornendo in ordine alla stessa dati statistici.

Intervengono per porre taluni quesiti il senatore TIBALDI, il PRESIDENTE, il senatore PARAVIA, la senatrice MONGIELLO e il senatore POLI.

Dopo che il dottor SPARAGNA ha fornito taluni chiarimenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 13 marzo 2007

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1381) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 1^a Commissione:

(1375) BIANCO e SINISI. – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE: parere favorevole su emendamento.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 marzo 2007

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1375) BIANCO e SINISI. – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 marzo 2007

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Casula.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere alle Commissioni 1^a e 6^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, segnalando, per quanto di propria competenza, che l'emendamento 4.0.17 (testo 2) è la riformulazione della proposta 4.0.17, sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto comportante maggiori oneri privi di copertura; anche in relazione alla nuova formulazione, occorre tuttavia, ancorché essa preveda una copertura dell'onere, acquisire chiarimenti in ordine alla corretta quantificazione del medesimo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti ulteriori emendamenti.

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che era altresì rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 3.31, sul quale erano stati richiesti chiarimenti al Governo in ordine alla quantificazione, dà la parola al rappresentante dell'Esecutivo per la formulazione del parere sulle proposte emendative.

Il sottosegretario CASULA deposita una nota esplicativa predisposta dall'Agenzia delle entrate nonché una nota del Dipartimento per le politiche fiscali in ordine alla proposta 4.0.17 (testo 2), in base alle quali formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando la necessità che si intervenga, in futuro, in maniera più organica in materia. Al riguardo, riassumendo i contenuti dei documenti depositati, evidenzia un effetto di ampliamento e di esenzione dall'IVA a favore delle imprese operanti nel settore commerciale, con un effetto di minori entrate a carico dell'erario, derivante dalla proposta in questione.

In ordine alla proposta 3.31, deposita una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche fiscali), in base alla quale viene chiarita la non sussistenza di maggiori oneri connessi alla modifica normativa in materia di imposta per la registrazione delle imprese. In particolare, l'adeguamento della normativa, che scaturisce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ad esito di procedura d'infrazione, ha rilievo sul piano meramente formale e ricognitivo, atteso che gli effetti dell'adeguamento all'ordinamento comunitario, stimati per un importo variabile tra circa 521 e 687 milioni di euro, sono stati già scontati nel quadro della legislazione vigente sul piano amministrativo mediante apposita circolare dell'Agenzia delle entrate emanata sul punto (circolare n. 20/E del 1° giugno 2004). Chiarisce, inoltre, che non potranno essere presentate nuove richieste di rimborso, ormai precluso da un decorso del termine triennale fissato dall'articolo 13, comma 2, del DPR n. 641 del 1972. Rileva che l'insussistenza di nuovi oneri finanziari a carico dell'erario in ragione della disposizione rende ultronea la previsione di una specifica copertura finanziaria e la redazione di un'apposita relazione tecnica. Richiama l'asseverazione da parte della Ragioneria generale dello Stato di tale interpretazione, con l'espressione di parere di nulla osta alla presentazione della proposta come formulata.

Il presidente MORANDO osserva come, sul piano metodologico, la posizione della Ragioneria generale dello Stato dovrebbe risultare in apposito atto dalla stessa formulato e depositato presso la Commissione, non risultando a ciò sufficiente che tale posizione sia meramente riferita da altri uffici. Attesi comunque i chiarimenti intervenuti, propone che venga deliberato un parere di nulla osta sull'emendamento in questione, nel presupposto che i relativi effetti, di rilevante entità, risultino già scontati nel quadro della legislazione vigente, ad esito del provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate sopra richiamato. Rileva, inoltre, l'esigenza che siano forniti chiarimenti più sistematici sui criteri con i quali viene definito il bilancio a legislazione vigente, in particolare, in ordine al metodo per l'elaborazione del medesimo con riferimento ad obblighi scaturenti dalla giurisprudenza comunitaria.

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*), preso atto dei chiarimenti intervenuti, propone dunque di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori e re-

stanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.17 (testo 2). Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 3.31, nel presupposto che il bilancio a legislazione vigente già sconti l'onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all'ordinamento comunitario. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario; in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale; in parte non ostativo)

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*) illustra per quanto di competenza gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge n. in titolo, sui quali conferma il parere già espresso in occasione dell'esame dei medesimi per il parere alle Commissioni di merito per quelli di identico contenuto. In relazione, invece, a quelli ulteriormente presentati, segnala che gli emendamenti 1.503 e 1.504 sono identici all'emendamento 1.133 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 1.506, 1.507 e 1.508 sono identici all'emendamento 1.172 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 1.509, 1.510 e 1.511 sono uguali alla proposta 1.203 sul quale è stato espresso un parere di contrarietà senza il richiamo alla citata norma costituzionale. L'emendamento 1.512 appare comportare maggiori oneri in quanto sembra prorogare benefici fiscali scaduti nel dicembre 2006. L'emendamento 1.0.20 è identico alla proposta 1.0.1 (testo 2) sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento 2.0.20 è analogo al 2.0.2 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, poi, che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti sul bilancio dello Stato della proposta emendativa 3.500, che rivede i parametri per l'accesso ai benefici di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L'emendamento 3.0.500, che estende il regime di esenzione di natura fiscale ai negozi di cui all'articolo 128 del TULD, sembra comportare maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Gli emendamenti 3.0.501 e 3.0.502 sembrano comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Segnala, inoltre, che sull'emendamento 4.0.170 (testo 2) – analogo, ma privo di copertura, al 4.0.17 (testo 2) – presentato alle Commissioni di merito, la

Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto comportante maggiori oneri privi di copertura. In relazione all'emendamento 5.0.502, segnala che viene utilizzata a fini di rinnovo della contrattazione collettiva una cospicua cifra del Fondo speciale relativo al Ministero degli Affari esteri, per il quale è necessario rimanga la copertura finalizzata all'adempimento di obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità di Stato, articolo 11-ter, comma 1, lettera a). Inoltre, in base alla verifica delle finalizzazioni connesse a tale Fondo speciale, risultano essere disponibili, per il triennio richiamato, cifre inferiori a quelle previste dalla proposta emendativa in questione. Rileva, infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.503 e 1.504 nonché sugli emendamenti 1.506, 1.507 e 1.508, mentre esprime una posizione di contrarietà, senza il richiamo alla citata norma costituzionale, sulle proposte 1.509, 1.510 e 1.511. In ordine all'emendamento 1.512, chiarisce che il citato regolamento CE concerne l'applicazione degli articoli 86 e 87 del Trattato in materia di aiuti di Stato, con riferimento agli incentivi per l'assunzione dei disabili, per i quali è stata già prevista, ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002, una specifica procedura che implica la presentazione di una domanda e l'esplicito assenso al riguardo da parte dell'amministrazione finanziaria. Ne consegue che la disposizione non determina maggiori oneri, anche alla luce delle modalità di concessione, non automatica, del beneficio, per cui esprime una posizione favorevole. Formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.20, nonché sulla proposta 2.0.20.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) rileva la non identità della proposta 2.0.20 rispetto all'emendamento 2.0.2, già presentato presso le Commissioni di merito, atteso che è stato inserito un comma aggiuntivo che prevede l'invarianza finanziaria della proposta. Evidenzia, inoltre, che l'Istituto del registro in questione risulta già previsto dalla normativa vigente, per cui non sussistono ragioni per l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*) rileva che la proposta era stata già approfondita in sede di esame degli emendamenti presentati alle Commissioni di merito, per cui la tenuta di un nuovo registro non risultava prevista già a legislazione vigente.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ricorda, in primo luogo, che l'emendamento è frutto di un ordine del giorno già approvato dal Senato ed è volto all'attuazione di un Trattato internazionale concernente la conservazione delle sostanze fitogenetiche. Rileva, al riguardo, l'esistenza di un registro per l'iscrizione delle sementi, per le quali non sarebbe altri-

menti possibile la commercializzazione, evidenziando che in tale quadro lo specifico registro inerente alle varietà a rischio di estinzione risulterebbe una mera appendice dell'istituto già in vigore. In relazione alla prevista gratuità per l'iscrizione, sottolinea che ciò non comporterebbe alcun appesantimento burocratico relativamente alla gestione. Dopo aver evidenziato di aver riformulato la proposta con la previsione di una specifica clausola d'invarianza, preannuncia comunque la presentazione di un altro emendamento recante una copertura finanziaria.

Il presidente MORANDO, dopo aver rilevato che tale ulteriore riformulazione non risulta ancora acquisita dalla Commissione, in merito alla proposta in esame evidenzia che, stante l'attuazione di un Trattato internazionale, vi è un apposito Fondo per la copertura degli obblighi connessi ai trattati medesimi, al quale è dato attingere a fini di copertura. Rileva, inoltre, che l'invarianza della disposizione potrebbe essere sostenuta solo ove il registro esistesse già in ogni sua parte, mentre l'articolazione del medesimo quale appendice di una struttura già esistente non consente di affermare la suddetta invarianza. Rileva, dunque, che sulla scorta di quanto già espresso su analoga proposta presentata alle Commissioni di merito, non possa che formularsi un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta salva una futura riformulazione dell'emendamento, sulla quale la Commissione tornerebbe ad esprimersi.

Il sottosegretario CASULA prosegue dunque nell'espressione del parere dell'Esecutivo, formulando una posizione di nulla osta sulla proposta 3.500, volta a correggere un errore materiale contenuto nella tabella 3 della legge finanziaria, allegando al riguardo una relazione del Governo ove si esplicita che effetti negativi deriverebbero dalla mancata adozione di tale correzione formale. Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.500, 3.0.501, 3.0.502, 5.0.502 nonché 4.0.170 (testo 2).

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*), preso atto dei chiarimenti intervenuti e del dibattito, propone dunque di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.122, 1.123, 1.124, 1.162, 1.173, 1.180, 1.182, 1.188, 1.195, 1.201, 1.217, 1.202, 1.203, 1.509, 1.510, 1.511, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.58, 1.66, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.121, 1.133, 1.503, 1.504, 1.134, 1.135,

1.136, 1.137, 1.144, 1.150, 1.153, 1.154, 1.156, 1.160, 1.161, 1.170, 1.171, 1.172, 1.506, 1.507, 1.508, 1.205 e 1.0.20.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.20.

Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 2.61 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel medesimo sia inserita una clausola di invarianza dei costi del seguente tenore: dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,».

Sugli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79 e 2.80 esprime parere di nulla osta nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le deroghe in essi contenute siano motivate da esigenze indifferibili connesse all'attuazione di iniziative promozionali per la candidatura della città di Milano all'esposizione universale Expo 2015 e venga comunque garantito il rispetto dei principi in materia di affidamento posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario, analogamente a quanto già osservato sull'articolo 2 del testo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1 (limitatamente al secondo periodo), 3.22, 3.23, 3.24, 3.0.500, 3.0.501 e 3.0.502.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.4.

Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 3.31, nel presupposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il bilancio a legislazione vigente già sconti l'onere determinato dalla giurisprudenza comunitaria, recepito in prima istanza con atto amministrativo, risultando la modifica normativa un mero atto di adeguamento formale all'ordinamento comunitario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.11 (limitatamente al comma 2), 4.0.12 (limitatamente al comma 2), 4.0.15, 4.0.16, nonché sull'emendamento 4.0.170 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.502, mentre il parere è di nulla osta sull'emendamento 5.0.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: «Per gli anni 2008 e 2009», siano sostituite con le seguenti: «Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»; dopo la parola: «mediante», inserire la parola: «corrispondente»; dopo la parola «speciale,» inserire le seguenti: «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,» e sostituire la parola «apporre» con la seguente: «apportare». Esprime quindi parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(1381) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, premesso che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento in esame, gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, in quanto prevedono il mantenimento in bilancio, per un anno, di somme non impegnate al termine dell'esercizio, nonché gli articoli 1, commi 2 e 7, 2, comma 4, e 6, commi 1 e 2, in quanto prevedono deroghe alle norme di contabilità di Stato.

Il sottosegretario CASULA rileva che non ha osservazioni al riguardo da formulare.

Dopo che il relatore ha rilevato l'analogia delle norme citate con altri provvedimenti recanti missioni internazionali, il presidente MORANDO (*Ulivo*) rileva l'opportunità di segnalare nel parere da rendere alle Commissioni riunite la presenza di norme che prevedono il mantenimento di residui in bilancio per l'anno 2008, nonché disposizioni recanti deroghe alle norme di contabilità di Stato.

Su proposta del relatore MORGANDO (*Ulivo*), la Sottocommissione esprime parere non ostativo osservando, tuttavia, che gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, prevedono il mantenimento in bilancio, per un anno, di somme non impegnate al termine dell'esercizio e che gli articoli 1, commi 2 e 7, 2, comma 4, e 6, commi 1 e 2, prevedono deroghe alle norme di contabilità di Stato.

(1288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la Commissione mista di cui all'articolo 12 si riunisca per la prima volta a Sofia nel 2009.

Il sottosegretario CASULA rileva che non ha osservazioni da formulare e conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà a Sofia nel 2009.

La Sottocommissione esprime infine parere non ostativo nel presupposto che la Commissione mista di cui all'articolo 12 si riunisca per la prima volta a Sofia nel 2009.

(574) RAMPONI. – Disposizioni in materia di inquadramento del personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate nell'organico del Ministero della difesa

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che la norma sembra derogare all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005 che prevedeva il blocco delle assunzioni fino al 2007. Circa la quantificazione degli oneri finanziari occorre una relazione tecnica debitamente verificata al fine di accertare la possibilità di inquadrare il personale civile nei ruoli del Ministero della difesa compatibilmente con le vacanze di organico nei medesimi posti funzione nonché la definizione esatta del numero delle unità da inquadrare. Riguardo alla copertura segnala che gli oneri inderogabili, quali spese per il personale, non necessitano di clausola di salvaguardia in quanto per natura certi nell'importo. Infine, osserva che tale inquadramento potrebbe generare richieste emulative da parte dei dipendenti degli altri circoli, ufficiali e non, presenti sul territorio nazionale.

Il sottosegretario CASULA conviene con l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 1.15, che appare determinare maggiori oneri in quanto fa riferimento a misure di stabilizzazione di personale senza la necessaria copertura finanziaria. In relazione alla proposta 1.7, che prevede la delega al Governo a procedere al riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica nonché allo scorporo dal CNR di taluni settori scientifici, occorrerebbe acquisire conferma in ordine all'invarianza finanziaria di tale previsione, in linea con la clausola generale di neutralità finanziaria posta nel provvedimento. Infine, segnala, in relazione ai profili di natura finanziaria, le proposte 1.28, 1.8 e 1.12, che danno la facoltà al Governo di procedere al commissariamento

degli enti di ricerca in caso di mancato funzionamento dei medesimi. Rileva infine che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario sulle proposte 1.15 e 1.7, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.7, rileva che non è possibile assicurare l'invarianza finanziaria della proposta stessa. Infine, con riferimento alle proposte 1.28, 1.8 e 1.12 ritiene opportuno introdurre clausole di invarianza della spesa.

Preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.7 e 1.15, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulle proposte 1.28, 1.8 e 1.12, sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di clausole di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, che occorre acquisire conferma che le iniziative di informazione ai consumatori previste dalla lettera c) del comma 2 rientrino nell'ambito degli ordinari stanziamenti previsti per le attività di informazione e comunicazione istituzionali. La disposizione in parola prevede, tra i criteri per l'esercizio della delega, alle lettere e) e g), la previsione di incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile, e la promozione dell'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale. Le misure connesse a tali principi dovranno attuarsi nei limiti delle risorse previste dall'articolo 3 del provvedimento. Al riguardo, nel segnalare che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario operare un coordinamento del testo normativo, mediante apposita riformulazione del comma 5 medesimo, nel senso di chiarire che rispetto all'asserita invarianza fanno eccezione le due lettere citate, i cui oneri ricadono nel previsto tetto di spesa. L'articolo 3, recante interventi sulla fiscalità energetica, prevede, al comma 1, la possibilità di destinare il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto in relazione agli aumenti del prezzo del petrolio, nel limite di 100 milioni di euro l'anno, ad un apposito Fondo, da utilizzare in via prioritaria per gli inter-

venti di cui all'articolo 4 del provvedimento (misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche), nonché, nei limiti delle risorse residue disponibili, per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, e per l'attuazione delle misure di cui alle citate lettere *e)* e *g)* dell'articolo 2, comma 2. Inoltre, il comma 2 della disposizione, prevede una dotazione per il citato Fondo di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, oggetto di copertura ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Al riguardo, segnala che la legge finanziaria per il 2007 ha previsto, al comma 362, la destinazione del maggior gettito fiscale analogamente indicato in 100 milioni di euro, per gli anni 2007-2011, alla costituzione di apposito Fondo da utilizzare per interventi di efficienza energetica, prevedendo poi, al comma 363, lo stanziamento di una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009. Poste le analogie tra le previsioni del provvedimento in esame e le citate norme della legge finanziaria, pur non del tutto coincidenti, occorre sia chiarito se il disegno di legge in esame faccia riferimento a somme ulteriori e di nuova previsione rispetto al quadro di legislazione vigente, ovvero vi sia un difetto di coordinamento con il testo della legge finanziaria già approvato. In particolare, un chiarimento si rende necessario con riferimento ai 100 milioni di euro derivanti dal maggiore gettito, previsto nel testo della finanziaria per gli anni 2007-2011, che invece sembrerebbe a regime, in assenza di specifica previsione di un arco temporale, nel testo all'esame (articolo 3, comma 1); al riguardo, non appare chiaro se tale stima sia da considerarsi ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria, rinviandosi in tal caso alle osservazioni già formulate dal Servizio del bilancio circa i profili di incertezza connessi al parametro del maggior gettito fiscale e in ordine ai profili di relativa quantificazione (si vedano le osservazioni relative ai commi 84-87 del disegno di legge finanziaria, A.S. 1183, testo approvato in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, di cui alla Nota del Servizio del bilancio n. 19 del 2006, pagine 120 e 121).

Posta la necessità di tale chiarimento di ordine generale, segnala, inoltre, con riferimento al testo specifico in esame, che risulterebbe comunque necessario aggiornare la clausola di copertura del provvedimento, attesa la conclusione dell'esercizio 2006. Con riferimento all'articolo 4, che prevede il possibile impiego delle risorse del citato Fondo previsto all'articolo 3 per il finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, appare opportuno un chiarimento in ordine all'asserita invarianza finanziaria connessa alla disposizione, posto che la clausola di invarianza di cui al comma 2 della disposizione non appare in linea con la previsione dell'articolo 3, comma 1, ove si prevede la destinazione degli introiti connessi al maggior gettito fiscale anche per gli interventi in parola. Anche al riguardo, chiarimenti si rendono necessari in rapporto alle previsioni già contenute dai commi 364 e 365 della

legge finanziaria per il 2007, ove è previsto il finanziamento di interventi da parte dei Comuni ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, per una somma a suo tempo stimata in 11 milioni di euro per il biennio 2008-2009. In relazione all'articolo 5, occorre acquisire conferma dell'idoneità all'espletamento delle funzioni ridefinite in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 5, comma 5).

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 1.2, che interviene in materia di soggetti operanti nel settore energetico, in particolare circa eventuali effetti restrittivi, rispetto al testo del provvedimento, dell'ambito di applicazione soggettivo della liberalizzazione. In relazione agli emendamenti 1.12 e 1.13, ritiene necessario valutare quali siano gli effetti sul piano finanziario della prevista garanzia alla remunerazione a favore degli operatori del settore. Osserva altresì la necessità di valutare la proposta 1.29, con riferimento alla creazione di una borsa del gas e l'istituzione di un soggetto responsabile della medesima, nonché la proposta 1.54 in relazione agli effetti sulla finanza pubblica. L'emendamento 1.60, in relazione alla previsione di misure di incentivo, appare suscettibile di determinare maggiori oneri, così come la analoga proposta 1.75. Fa presente l'esigenza di valutare la proposta 1.76 in relazione agli effetti di finanza pubblica, nonché le proposta 1.0.1, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 che modificano disposizioni della legge finanziaria 2007 in materia di incentivi, nonché la proposta 1.0.2 in ordine agli effetti sul bilancio connessi alle misure di incentivi; in relazione a tali due ultime proposte emendative, chiarimenti si rendono inoltre necessari circa le previste modifiche in materia di certificati verdi.

L'emendamento 2.18 appare determinare maggiori oneri in relazione alla previsione di agevolazioni fiscali, così come le proposte 2.21, 2.22, 2.32, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.43. Riscontra inoltre la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle proposte, 2.47, 2.48, 2.49, 2.53 e 2.55, in relazione alle modifiche in materia di certificati verdi, nonché sulla proposta 2.15, che fa salve le disposizioni della legge finanziaria in materia dei certificati medesimi. Ritiene necessario valutare l'emendamento 2.50 in relazione alla prevista semplificazione fiscale e finanziaria, mentre occorre acquisire conferma circa l'invarianza della proposta 2.51. La proposta 2.56 appare determinare maggiori oneri, così come l'emendamento 2.0.3, che istituisce una nuova Agenzia. Osserva altresì la necessità di acquisire chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica, in relazione alle entrate degli enti locali, della proposta 4.0.2, che interviene a dettare un'interpretazione autentica di normativa concernente l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche, con effetti che potrebbero intendersi restrittivi rispetto all'ambito dei soggetti tenuti

al versamento dei tributi. Sono inoltre stati presentati ulteriori nuovi emendamenti, rispetto ai quali segnala l'emendamento 1.91, che prevedendo forme di incentivazione, comporta maggiori oneri non quantificati né coperti. La proposta 1.97 appare suscettibile di determinare maggiori oneri in relazione alla previsione di clausole di salvaguardia dell'occupazione. Gli emendamenti 2.59, 2.61, 2.62 e 2.63 appaiono determinare maggiori oneri in relazione a misure di incentivazione e agevolazioni. Infine, in relazione alla proposta 5.8, occorre segnalare che al comma 01-ter l'aumento di personale per l'Autorità sia effettuato fino a 30 unità, nel limite massimo delle risorse di cui al periodo successivo del medesimo comma. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA, intervenendo sul testo, in relazione all'articolo 2, lettera c), conferma che le iniziative di informazioni ai consumatori possono rientrare nelle risorse attualmente previste per le attività di informazione e comunicazione istituzionali. Con riferimento poi alle lettere e) e g) dell'articolo 2, comma 2, nonché all'articolo 3, osserva che recano disposizioni analoghe o identiche ad altre già previste nella scorsa legge Finanziaria. Esprime, pertanto, un avviso favorevole alla loro eventuale soppressione. La soppressione dell'articolo 3 determinerebbe, di conseguenza, la mancanza di copertura finanziaria dell'articolo 4. Pertanto, l'avviso del Governo sull'articolo 4 è contrario per assenza di copertura finanziaria. Infine, per quanto concerne le norme recate dagli articoli 5 e 6, rileva l'opportunità di una loro soppressione in quanto vertono su materie analoghe a quelle trattate dall'atto Senato n. 1366.

Ad alcune perplessità sollevate dal senatore BALDASSARRI (AN) in merito alla richiesta, avanzata dal Governo, di soppressione di larga parte del provvedimento in esame, replica il presidente MORANDO (Ulivo) che propone, per ragioni di economia dei lavori, di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti in attesa della trasmissione alla Commissione bilancio degli eventuali emendamenti preannunciati dal rappresentante del Governo.

Sulla proposta del PRESIDENTE, conviene la Commissione e l'esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 7-bis) TOFANI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione del 18 ottobre 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello stesso prevede la modifica dell'articolo 4, comma 2, della suddetta

deliberazione, prevedendo 150.000 euro, a fronte dei 100.000 euro attualmente previsti, quale tetto di spesa per il funzionamento della Commissione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 13 marzo 2007

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
SOLIANI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 6^a riunite:

(1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali: parere su emendamenti. Parere in parte contrario, in parte favorevole, in parte non ostativo;

alla 6^a Commissione:

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali (1381) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (1270).
- BIANCO e SINISI. – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (1375).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (1003).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero (1139) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democraticicristiani e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale (1168).
- Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali (1173).
- e della petizione n. 115 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- e delle petizioni nn. 69 e 189 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226)
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).

- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189)

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e della petizione n. 62 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).

- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita. (1008)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato (742).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
 - BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- BOCCIA Maria Luisa ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).

- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale (n. 69).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 marzo 2007, ore 15,45

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).
- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).

- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

V. Esame dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
- Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (1332).